

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 23/2025

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola

Ai Servizi dell'Agenzia

E, p.c.

Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

All' AGEA Coordinamento

Alla Regione Autonoma della Sardegna –
Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale

Al RTI LEONARDO SPA

Alla SIN S.p.A.

LORO SEDI

Oggetto: Riforma Politica Agricola Comune Reg (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021- Domanda Unificata 2024 – Controlli e partecipazione al procedimento - Pagamenti Diretti

Documento pubblico

INDICE

<u>PREMESSA</u>	5
<u>1. CAMPO DI APPLICAZIONE</u>	5
<u>1.1 SVILUPPO RURALE</u>	5
<u>1.2 PAGAMENTI DIRETTI</u>	6
<u>2. AMBITO DI COMPETENZA</u>	7
<u>3. IL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO (SIGC)</u>	7
<u>3.1 MODALITÀ DI CONTROLLO DELLE DOMANDE DI AIUTO SIGC</u>	9
<u>3.2 CONTROLLI AMMINISTRATIVI DOMANDA UNIFICATA</u>	10
<u>4. CONTROLLI ISTRUTTORI DI DOMANDA</u>	10
<u>4.1 RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE</u>	10
4.1.1 PRESENTAZIONE TARDIVA DELLA DOMANDA UNIFICATA AI SENSI DEL REG. (UE) 2021/2215	12
4.1.2 COMUNICAZIONE CESSAZIONE DI AZIENDA AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REG. (UE) N. 2022/1173	13
4.1.3 DOMANDE DI TRASFERIMENTO TITOLI	14
4.1.4 BENEFICIARI DECEDUTI	14
<u>4.2 FIRMA</u>	15
<u>4.3 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO</u>	15
<u>4.4 IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE</u>	15
<u>4.5 DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO</u>	16
<u>4.6 AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ</u>	16
<u>4.7 IDENTIFICAZIONE DELLE PARCELLE AGRICOLE</u>	18
<u>5. CONTROLLI ISTRUTTORI SUPERFICI</u>	19
<u>5.1 COMPATIBILITÀ AIUTI RICHIESTI</u>	19
5.1.1 DESTINAZIONI COLTURALI	19
<u>5.2 DEMARCAZIONE DEGLI AIUTI TRA IL I° E IL II° PILASTRO PAC</u>	20
<u>5.3 TITOLI DI CONDUZIONE</u>	20
<u>5.4 ESTENSIONE MINIMA SUPERFICI AMMISSIBILI</u>	20
<u>5.5 CONTROLLI DI MANTENIMENTO</u>	21

5.6	<u>CANAPA</u>	25
6.	<u>CONTROLLI SPECIFICI PER INTERVENTO PAGAMENTI DIRETTI</u>	26
6.1	<u>SOSTEGNO DI BASE AL REDDITO PER LA SOSTENIBILITÀ (BISS)</u>	26
6.1.1	<u>ISTRUTTORIA DAR OP ARGEA</u>	27
6.1.2	<u>RICHIESTA ATTIVAZIONE DEI TITOLI</u>	32
6.1.3	<u>INDIVIDUAZIONE DEI TITOLI UTILIZZATI</u>	32
6.2	<u>SOSTEGNO RIDISTRIBUTIVO COMPLEMENTARE AL REDDITO PER LA SOSTENIBILITÀ (CRISS)</u>	33
6.3	<u>SOSTEGNO COMPLEMENTARE AL REDDITO PER I GIOVANI AGRICOLTORI</u>	33
6.4	<u>REGIMI PER IL CLIMA L'AMBIENTE ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI</u>	36
6.4.1	<u>ECO-SCHEMA 1 - PAGAMENTO PER LA RIDUZIONE DELL'ANTIMICROBICO RESISTENZA E PER IL BENESSERE ANIMALE</u>	36
6.4.2	<u>ECO-SCHEMA 2 - PAGAMENTO PER INERBIMENTO DELLE COLTURE ARBOREE</u>	43
6.4.3	<u>ECO-SCHEMA 3 - PAGAMENTO PER LA SALVAGUARDIA OLIVI DI VALORE PAESAGGISTICO</u>	45
6.4.4	<u>ECO-SCHEMA 4 - PAGAMENTO PER SISTEMI FORAGGERI ESTENSIVI CON AVVICENDAMENTO</u>	46
6.4.5	<u>ECO-SCHEMA 5 - PAGAMENTO PER MISURE SPECIFICHE PER GLI IMPOLLINATORI</u>	48
7.	<u>SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO</u>	52
7.1	<u>SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO PER SUPERFICIE</u>	52
8.1.1	<u>INFORMAZIONI GENERALI RIFERITE ALL'UTILIZZO DI SEMENTI CERTIFICATE</u>	53
8.1.2	<u>FRUMENTO DURO</u>	54
8.1.3	<u>SEMI OLEOSI: COLZA E GIRASOLE</u>	55
8.1.4	<u>RISO</u>	58
8.1.5	<u>BARBABIETOLA DA ZUCCHERO</u>	58
8.1.6	<u>POMODORO DA TRASFORMAZIONE</u>	59
8.1.7	<u>OLIVO</u>	61
8.1.8	<u>AGRUMETI SPECIALIZZATI</u>	62
8.1.9	<u>SOIA</u>	63
8.1.10	<u>COLTURE PROTEICHE DIVERSE DALLA SOIA</u>	64
8.1.11	<u>CONDIZIONI CLIMATICHE ECCEZIONALI</u>	64
8.2	<u>SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO ZOOTECNIA</u>	64
8.2.1	<u>CRITERI GENERALI</u>	64
8.2.2	<u>BOVINI DA LATTE</u>	65
8.2.2.1	<u>PREMIO VACCHE DA LATTE</u>	65
8.2.2.2	<u>PREMIO BUFAL</u>	67
8.2.3	<u>BOVINI DA CARNE</u>	67
8.2.4	<u>BOVINI MACELLATI</u>	68
8.2.5	<u>INTERVENTI CAPI OVI-CAPRINI</u>	68
8.2.5.1	<u>AGNELLE DA RIMONTA</u>	69
8.2.5.2	<u>PREMIO CAPI OVI-CAPRINI MACELLATI</u>	69
8.2.6	<u>INDICATORI PER GLI AIUTI ZOOTECNICI</u>	69
9.	<u>CONTROLLI OGGETTIVI</u>	70
10.	<u>CONTROLLI TRAMITE SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE SUPERFICI - AMS</u>	72
11.	<u>METODO DI CALCOLO DEGLI INTERVENTI RICHIESTI NELLA DOMANDA UNIFICATA</u>	76
12.	<u>RIDUZIONI E SANZIONI</u>	76

12.1	<u>PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE</u>	76
12.2	<u>SOVRADICHIARAZIONE PER REGIMI DI AIUTO A SUPERFICIE (Disaccoppiato ed Ecoschemi)</u>	77
12.3	<u>SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI PER GLI ECO-SCHEMI</u>	79
12.4	<u>SOVRADICHIARAZIONE PER REGIMI DI AIUTO A SUPERFICIE (Accoppiato)</u>	80
12.5	<u>CALCOLO DELL'ESITO PER INTERVENTI ZOOTECNICI</u>	81
12.6	<u>SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI CONDIZIONALITA' (c.d. Condizionalità rafforzata)</u>	83
13.	<u>PAGAMENTI</u>	84
13.1	<u>PAGAMENTO DEGLI ANTICIPI</u>	84
13.1.1	<u>INTERVENTI EROGABILI IN FASE DI ANTICIPO</u>	84
13.1.2	<u>MISURA DELL'ANTICIPO</u>	85
13.1.3	<u>CONTROLLI SUI SETTORI INTERESSATI DAL PAGAMENTO DELL'ANTICIPO</u>	85
13.1.4	<u>CONTRIBUTO AGLI STRUMENTI DI GESTIONE DEL RISCHIO</u>	86
13.2	<u>PAGAMENTO DEI SALDI</u>	86
14.	<u>CONTROLLI FASE PAGAMENTO</u>	87
14.1	<u>CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA</u>	87
14.2	<u>VERIFICHE CERTIFICAZIONE IBAN</u>	89
14.3	<u>PAGAMENTI MINIMI RICHIESTI</u>	90
14.4	<u>FONDO AGRICAT</u>	90
14.5	<u>COMPENSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL REG.(UE) 128/2022</u>	91
14.6	<u>COMPENSAZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS</u>	92
15.	<u>PROCEDIMENTO DOMANDA UNIFICATA – PAGAMENTI DIRETTI</u>	92
15.1	<u>DOCUMENTI DEL PROCEDIMENTO DOMANDA UNIFICATA ACCESSIBILI</u>	93
	<u>ALLEGATO I - RIFERIMENTI NORMATIVI</u>	95
	<u>ALLEGATO II - DEFINIZIONI</u>	105
	<u>ALLEGATO III – ACRONIMI</u>	107

PREMESSA

In ottemperanza al paragrafo 10 della Circolare AGEA n. 21371 del 14 marzo 2024 (Domanda unificata interventi SIGC a superficie, fascicolo aziendale e nuovo SIPA a partire dalla campagna 2024. Atto unico), l'Organismo Pagatore (OP) ARGEA ha stabilito, a norma dell'art. 3, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2022/1173, che gli interventi di seguito elencati, a partire dalla campagna 2024 siano integrati in un'unica domanda di aiuto (domanda unificata), cui si applicano gli specifici requisiti stabiliti nell'ambito di tali interventi:

a) interventi sotto forma di pagamenti diretti, di cui al titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115;

b) interventi di sviluppo rurale, di cui al titolo III, capo IV, articoli 70, 71 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115. La domanda unificata costituisce uno strumento di semplificazione dell'iter procedurale a carico degli agricoltori e di riduzione degli oneri a carico dell'Organismo Pagatore in materia di controlli e pagamenti.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti Istruzioni Operative, emanate dall'Organismo Pagatore ARGEA, si applicano, **per i controlli di domanda**, agli interventi sotto forma di pagamenti diretti previsti dall'art. 16 del Reg. (UE) 2021/2115 e agli interventi connessi alla superficie e agli animali dello Sviluppo Rurale previsti dal Reg. (UE) n. 2021/2115.

Inoltre, **disciplinano i controlli istruttori relativi ai singoli interventi per pagamenti diretti** e il relativo procedimento.

1.1 SVILUPPO RURALE

Le aziende agricole che ricadono nella competenza territoriale dell'Organismo Pagatore ARGEA presentano la domanda unificata 2024 secondo le modalità di seguito indicate. La domanda unificata, nelle specifiche sezioni riguardanti lo Sviluppo Rurale, comprende anche gli elementi afferenti alle condizioni di ammissibilità al sostegno disciplinati nel PSP, nei bandi e nelle disposizioni applicative regionali.

Sulla base di quanto indicato nell'art. 69 del Reg. (UE) 2021/2115, gli interventi a superfici e animali afferenti allo Sviluppo Rurale sono raggruppati in 3 categorie:

1. Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione; ai sensi dell'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115 (SRA)
2. Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 2021/2115 (SRB)
3. Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori dell'art. 72 del Reg. (UE) 2021/2115 (SRC)

Di seguito sono elencati gli interventi a superficie e a capo che le ADG attivano per la campagna 2024:

- SRA01 - Produzione integrata
- SRA03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli
- SRA14 - Allevatori custodi dell'agro-biodiversità

- SRA15 - Agricoltori custodi dell'agro-biodiversità
- SRA16 - Conservazione dell'agro biodiversità
- SRA18 - Impegni per l'apicoltura
- SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
- SRA30 - Benessere animale
- SRB01 - Sostegno zone con svantaggi naturali montagna
- SRB02 - Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi

1.2 PAGAMENTI DIRETTI

I tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti previsti dall'art. 16 del Reg. (UE) 2021/2115 che possono essere richiesti in domanda unificata per l'anno 2024 sono i seguenti

1. PD01 – BISS (21) - Sostegno di base al reddito per la sostenibilità previsto dalla sottosezione II del Reg. (UE) 2021/2115
 - a. Richiesta di attivazione dei diritti all'aiuto posseduti
 - b. Accesso alla riserva nazionale
2. PD03 – CRISS (29) - Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità ai sensi degli articoli 29 e 98 del Reg. (UE) 2021/2115 e dell'art. 14 del DM 23 dicembre 2022 n.660087
3. PD02 - CIS-YF (30) - Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori previsto dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 2021/2115, applicato dal Capo II Sezione II art. 15 del DM 23 dicembre 2022 n.660087;
4. Regimi per il clima l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi), previsti art. 31 del Reg. UE 2021/2115 e disciplinato dalla sezione 3 dal DM 23 dicembre 2022, n. 660087;
5. Il sostegno accoppiato al reddito, disciplinato dal capo II del DM del 23 dicembre 2022, n. 660087
 - a. Accoppiati zootecnia:
 - i. settore latte (art. 23)
 - ii. settore carne bovina (art. 24)
 - iii. settore ovi-caprino (art. 25)
 - b. Accoppiati a Superficie
 - iv. CIS (32) - PD 06 – CIS (01) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) (art. 26);
 - v. CIS (32) - PD 06 – CIS (05) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Oleaginose Girasole e Colza (art. 27);
 - vi. CIS (32) - PD 06 – CIS (02) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Riso (art. 28);

- vii. CIS (32) - PD 06 – CIS (03) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Barbabietola da zucchero (art. 29);
- viii. CIS (32) - PD 06 – CIS (04) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Pomodoro da trasformazione (art. 30);
- ix. CIS (32) - PD 06 – CIS (07) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie – Olivo - settore olio di oliva prodotto secondo i disciplinari di produzione ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 (art. 31);
- x. CIS (32) - PD 06 – CIS (06) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Agrumi (art. 32);
- xi. CIS (32) - PD 06 – CIS (08) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Colture proteiche - Soia (art. 33);
- xii. CIS (32) - PD 06 – CIS (09) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Colture proteiche - Leguminose diverse dalla soia (art. 34).

2. AMBITO DI COMPETENZA

Le domande relative agli interventi di Sviluppo Rurale hanno ambito territoriale regionale e, pertanto, i beneficiari devono presentare una domanda per ciascuna Regione nel cui territorio sono ubicate le superfici in conduzione oggetto del sostegno. La regione di competenza dell'OP ARGEA è la Sardegna.

Per i pagamenti diretti del FEAGA SIGC, ricadono nella competenza dell'OP ARGEA tutte le aziende agricole che hanno costituito il fascicolo aziendale presso lo stesso l'OP.

3. IL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO (SIGC)

Per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti, di cui al titolo III, capo II del Reg. (UE) n. 2021/2115 e gli interventi per lo sviluppo rurale di cui al Titolo IV del regolamento (UE) 2021/2115, i controlli sono eseguiti nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 65 del Reg. (UE) n. 2021/2116.

Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:

- a) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
- b) un sistema di domanda geospaziale e, se pertinente, un sistema basato sugli animali;
- c) un sistema di monitoraggio delle superfici;
- d) un sistema di identificazione dei beneficiari degli interventi e delle misure di cui all'articolo 65, paragrafo 2;
- e) un sistema di controllo e di sanzioni;
- f) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;
- g) un sistema di identificazione e di registrazione degli animali.

Il sistema integrato funziona sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi d'informazione geografica

e consente lo scambio e l'integrazione di dati tra banche dati elettroniche e sistemi d'informazione geografica.

Gli elementi costitutivi del SIGC sono declinati nel paragrafo 7.2 del Piano strategico della PAC (PSP) e in estrema sintesi sono:

- a) una banca dati informatizzata nella quale sono registrati, per ogni azienda agricola, i dati ricavati dalle domande di aiuto;
- b) un Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA). Il SIPA viene gestito dall'Italia nell'ambito del SIAN dove sono implementate tutte le banche dati e le funzioni che ne garantiscono l'aggiornamento in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali. A partire dall'anno 2024 entra in vigore la parcella di riferimento del nuovo SIPA come stabilito dall'articolo 3 del DM 1° marzo 2021 n. 99707 non più legata al sistema del catasto digitale. Il nuovo SIPA è realizzato sulla base della **Carta Nazionale dei Suoli**, attraverso l'implementazione di tecniche automatiche e di Intelligenza Artificiale, nonché con l'utilizzo sistematico delle informazioni disponibili a livello comunitario - ortofoto multispettrali (RGB-NIR) 20 cm di risoluzione spaziale e immagini Sentinel 2 - che consentono di assicurare una completa e puntuale copertura del suolo a garanzia di una corretta erogazione degli aiuti comunitari. Il nuovo SIPA detiene la nuova parcella di riferimento basata su blocco fisico determinato attraverso procedure di fotointerpretazione automatica delle orto- immagini e suoi aggiornamenti il cui "strato fisico" permette di ottenere un layer completo del suolo per tutto il territorio nazionale individuando in modo oggettivo i macro-usi ammissibili, le tare dei pascoli e le superfici non eleggibili. La nuova parcella di riferimento rappresenta una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un'occupazione del suolo omogenea e viene delimitata da elementi permanenti quali:

- a. limiti antropici (strade, ferrovie, fiumi, torrenti, fossi, canali, scarpate, muri ecc.);
- b. limiti derivanti da occupazione/uso del suolo differenti.

Ciò è in linea con la disposizione unionale che prevede la definizione della parcella di riferimento come un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2021/2115, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto ad una classificazione di riferimento, rilevata con modalità oggettive e anche utilizzata per la tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli.

- c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto. AGEA ha istituito il Registro Nazionale Titoli presso il SIAN, ai sensi dell'art. 3 della Legge 11 novembre 2005 n. 231; le circolari AGEA n. 20232 del 17 marzo 2023, n. 25739 del 06 aprile 2023, n. 26880 del 12 aprile 2023 e n. 35478 del 12 maggio 2023 definiscono le modalità per il calcolo e l'assegnazione dei titoli;
- d) un sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto (Anagrafe delle aziende agricole). Il beneficiario è tenuto a dichiarare tutta la superficie a sua disposizione nel fascicolo aziendale, di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 e al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 e al decreto ministeriale 1° marzo 2021, specificato dalla Circolare Agea prot. n. 67143 del 12 settembre 2023 e dalle Istruzioni Operative ARGEA n. 6 del 26 marzo 2024. Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni di riferimento del sistema di presentazione delle domande di aiuto SIGC anche relativamente al sistema di identificazione dei beneficiari. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del DPR 1° dicembre 1999, n. 503, ciascuna azienda beneficiaria di aiuti è identificata attraverso un codice univoco (CUAA) corrispondente al codice fiscale dell'azienda;

- e) un sistema di identificazione e registrazione degli animali secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (UE) n. 2021/520, recante le modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429, nonché dal D.lgs. 5 agosto 2022, n. 134 . Per le richieste relative agli animali, ARGEA ai fini delle istruttorie degli interventi zootecnici previsti dagli artt. 23, 24 e 25 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 usufruisce delle informazioni controllate e certificate fornite dalla Banca dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche.
- f) un sistema integrato di controllo:
 - a. controlli di ammissibilità:
 - i. controlli amministrativi;
 - ii. i controlli tramite Sistema di monitoraggio delle superfici – AMS
 - iii. controlli in loco.
 - b. controlli di condizionalità:
 - i. controlli amministrativi;
 - ii. controlli in loco.

Il DM 4 agosto 2023 n. 0410739 *“Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità”* dispone le modalità di realizzazione del sistema di controlli per:

- a) controlli amministrativi e in loco che devono essere svolti sul rispetto dei criteri di ammissibilità, impegni e obblighi;
- b) livello minimo di controlli in loco;
- c) autorità competenti per l'esecuzione dei controlli in loco;
- d) svolgimento dei controlli relativi agli obblighi di condizionalità.

Le disposizioni relative alla valutazione degli esiti e all'applicazione di eventuali sanzioni sono dettate dal D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42 e dal D.lgs. 23 novembre 2023 n. 188.

3.1 MODALITÀ DI CONTROLLO DELLE DOMANDE DI AIUTO SIGC

Il capo I del DM 4 agosto 2023 n. 0410739 e s.m.i. disciplina le modalità di controllo delle domande di aiuto SIGC, in conformità con l'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/2116.

I controlli amministrativi e i controlli in loco sono eseguiti in modo da consentire di verificare con efficacia:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto SIGC o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto o all'intervento di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- c) i criteri e le norme in materia di condizionalità.

3.2 CONTROLLI AMMINISTRATIVI DOMANDA UNIFICATA

Il capo 3 del DM 4 agosto 2023 n. 0410739 stabilisce che tutte le domande, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi.

I controlli amministrativi informatizzati, effettuati ricorrendo anche a dati e informazioni contenuti in banche dati certificate detenute da altre Amministrazioni, consentono la rilevazione delle eventuali inadempienze in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici e comprendono anche le seguenti verifiche incrociate:

- a) sul possesso e mantenimento dei requisiti di agricoltore in attività, giovane agricoltore e nuovo agricoltore;
- b) sui diritti all'aiuto dichiarati e sulle parcelle agricole dichiarate onde evitare, rispettivamente, che lo stesso aiuto o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda e per evitare un indebito cumulo di aiuti erogati nell'ambito degli interventi attivati tra quelli previsti dall'articolo 16 del Regolamento (UE) 2021/2115 e degli interventi connessi alla superficie previsti dall'articolo 69 del Regolamento (UE) 2021/2115;
- c) sui diritti all'aiuto, onde verificarne l'esistenza e accertare l'ammissibilità all'aiuto e il rispetto di eventuali vincoli al trasferimento degli stessi;
- d) tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica o nella domanda di aiuto e le informazioni che figurano nel sistema di identificazione delle parcelle agricole per ciascuna parcella di riferimento;
- e) tra i diritti all'aiuto e la superficie determinata, onde accertare che ai diritti corrisponda una superficie ammissibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115;
- f) mediante il sistema di identificazione e di registrazione degli animali, onde accertare l'ammissibilità all'aiuto e/o al sostegno ed evitare che il medesimo aiuto e/o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda;
- g) sull'assenza di doppio finanziamento, anche attraverso altri regimi unionali, tra interventi basati sulla superficie o sugli animali contenenti i medesimi impegni.

4. CONTROLLI ISTRUTTORI DI DOMANDA

4.1 RICEVIBILITA' DELLE DOMANDE

La verifica della correttezza dei termini di deposito delle domande segue le regole dettate dal DM 23 dicembre n. 2022 n. 660087, successivamente integrate e modificate, per la campagna 2024, dal DM del 9 maggio 2024 n. 207565, dal DM del 28 giugno 2024 n. 289235 e da ultimo dal DM del 29 luglio 2024 n. 341205 e recepite dalla Circolare Agea Coordinamento n. 59597 del 30 luglio 2024.

I giorni di ritardo oltre ultimo giorno utile per la presentazione, ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 17 marzo 2023 n. 42, sono i giorni solari. Se un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel corso del quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è computato nel periodo.

Se l'ultimo giorno del periodo di tempo espresso non in ore è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo spirare dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo (articolo 2 comma 1 del DM del 12 maggio 2023 n. 248477).

La verifica di ricevibilità della domanda prevede i seguenti controlli:

- 1) che la domanda sia stata presentata entro i termini previsti dalla circolare di presentazione delle domande PAC per la campagna di riferimento;
- 2) che la domanda sia stata presentata oltre i termini ordinari, ma entro il termine ultimo di tolleranza previsto;
- 3) che i documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni che devono obbligatoriamente essere trasmessi secondo quanto previsto dalla Circolare AGEA prot. n. 26882 del 12 aprile 2023 e smi, qualora essi siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto, siano presentati entro i termini previsti dalle circolari applicative di riferimento.

La circolare Agea n. 59597 del 30 luglio 2024, in attuazione di quanto previsto dal DM 29 luglio 2024 n. 341205, ha prorogato le date di presentazione delle domande; le nuove scadenze sono state recepite dalle Istruzioni Operative ARGEA n. 20 del 1° agosto 2024 che modificano le Istruzioni Operative ARGEA n. 19 del 5 luglio 2024.

Le date di presentazione previste per la campagna 2024 sono:

4. **Domanda iniziale:** La domanda unificata deve essere presentata dall'agricoltore all'Organismo pagatore ARGEA entro il **30 agosto 2024**, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del DM n. 341205 del 29 luglio 2024, che modifica l'art. 1 comma 1 del DM n. 207565 del 9 maggio 2024
2. **Domanda di modifica ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173** ed ai sensi dell'art. 1 comma 2 DM n. 341205 del 29 luglio 2024, che modifica l'art. 1 comma 1 del DM 9 maggio 2024 n. 207565, può essere presentata dall'agricoltore all'Organismo pagatore AGEA entro il **30 agosto 2024**.
3. **Comunicazione di ritiro di domande** di aiuto ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173. Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 (**ritiro totale**) per gli interventi presenti nella Domanda Unificata, coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili difformità riscontrate sulle domande
4. **Comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 (Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali)** - devono pervenire entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unificata relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale. Relativamente alla fattispecie '**Decesso del beneficiario**', la comunicazione deve essere presentata entro l'anno successivo alla data di morte del de cuius. Qualora trattasi di interventi relativi ai Pagamenti Diretti le indicazioni per la presentazione delle comunicazioni sono riportate nelle Istruzioni Operative ARGEA n. 10 del 7 aprile 2025).

Le scadenze relative alla domanda iniziale e di modifica si applicano anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni, qualora siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto. La documentazione di cui sopra presentata oltre il 24 settembre 2024 rende irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante. (Rif. Circ. Agea prot. n. 59597 del 30

luglio 2024).

Per la campagna 2024 è, altresì, stabilito **al 30 agosto 2024** il termine di scadenza per:

- la presentazione della **dichiarazione integrativa** di cui al paragrafo 2.2.1 della Circolare Agea prot.n. 2664 del 12 gennaio 2024, rubricato “Demarcazione Livello 1 e Livello 2 e calcolo delle UBA premiabili”; eventuali modifiche ed integrazioni della dichiarazione possono essere presentate entro il **31 dicembre 2024**;
- la sottoscrizione **dell'impegno di coltivazione** tra l'agricoltore e l'organizzazione di produttori e la sottoscrizione del **contratto di fornitura** tra quest'ultima e l'industria di trasformazione del pomodoro.

4.1.1 PRESENTAZIONE TARDIVA DELLA DOMANDA UNIFICATA AI SENSI DEL REG. (UE) 2021/2215

Alle domande presentate oltre il termine del 30 agosto 2024 si applicano le riduzioni di cui all'art. 5 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i.

In particolare, la predetta disposizione stabilisce che le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine del 30 agosto 2024 e, quindi, fino **al 24 settembre 2024**. In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza del 30 agosto 2024 **è decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo**.

Inoltre, in caso di richiesta di **accesso alla riserva nazionale** per l'attribuzione di nuovi titoli o di aumento del valore dei titoli già posseduti, il corrispettivo dei titoli o dell'aumento del valore dei titoli cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro la scadenza del 30 agosto 2024 **è decurtato del 3% per ogni giorno di ritardo**.

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell'Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
F05	1	DATA DI RICEZIONE DELLA DOMANDA SUCCESSIVA AL TERMINE DI PRESENTAZIONE	Decurtazione dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto pari all'1% per ogni giorno di ritardo. art. 5 comma 1 del Dlgs 17 marzo 2023 n. 42	Non correggibile
F05	2	DATA RICEZIONE DOM. SUCCESSIVA AL TERMINE DI TOLLERANZA CONSENTITO	Domanda Irrricevibile art. 5 comma 1 del Dlgs 17 marzo 2023 n. 42	Non correggibile
F05	13	DATA DI RICEZIONE DELLA DOMANDA DAR SUCCESSIVA AL TERMINE DI PRESENTAZIONE	Decurtazione dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto pari all'3% per ogni giorno di ritardo. art. 5 comma 3 del Dlgs 17 marzo 2023 n. 42	Non correggibile
F05	14	DATA DI MODIFICA RICEZIONE DELLA DOMANDA DAR SUCCESSIVA AL TERMINE DI PRESENTAZIONE	Decurtazione dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto pari all'3% per ogni giorno di ritardo. art. 5 comma 3 del Dlgs 17 marzo	Non correggibile

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell'Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
			2023 n. 42	
F05	9	DOMANDA DI MODIFICA NEI TERMINI MA CON DOMANDA INIZIALE IN RITARDO	Decurtazione dell'importo domande di modifica pari all'1% per ogni giorno di ritardo con cui è stata presentata la domanda iniziale	Non correggibile

4.1.2 COMUNICAZIONE CESSIONE DI AZIENDA AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REG. (UE) N. 2022/1173

Ai sensi dell'art. 11, comma 11, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, in caso di trasferimento di azienda, a norma dell'art. 3, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 2022/1173, è consentito all'agricoltore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro agricoltore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto, la presentazione di una specifica comunicazione unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.

Si forniscono le seguenti definizioni:

- a) «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;
- b) «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
- c) «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta.

L'aiuto o il pagamento per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se:

- il cessionario informa l'autorità competente dell'avvenuta cessione e chiede il pagamento dell'aiuto e/o del sostegno;
- il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dall'autorità competente;
- l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto e/o del sostegno.

Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto e/o del sostegno:

1. tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, della domanda di sostegno o della domanda di pagamento sono conferiti al cessionario;
2. tutte le operazioni necessarie per la concessione dell'aiuto e/o del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini

dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione;

3. l'azienda ceduta è considerata, se del caso, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda l'anno di domanda in questione.

Le comunicazioni riguardanti Domande per cui l'OP ARGEA ha autorizzato il pagamento a titolo di anticipo sono ritenute irricevibili.

4.1.3 DOMANDE DI TRASFERIMENTO TITOLI

Le domande di trasferimento titoli a valere per la campagna 2024 devono essere presentate entro il termine ultimo del **24 settembre 2024**. Le domande pervenute oltre la suddetta scadenza sono irricevibili.

L'agricoltore deve detenere le superfici al 15 maggio 2024. Producono effetti ai fini del trasferimento dei titoli per la campagna 2024 gli atti sottoscritti e registrati fino alla data ultima di presentazione della domanda unificata, anche tardiva, (**24 settembre 2024**) come indicato nella circolare di AGEA n. 59597 del 30 luglio 2024.

I trasferimenti titoli presentati entro il termine sopraindicato devono essere **perfezionati entro il 30 novembre 2024**, in presenza di anomalie visibili nella sezione specifica della domanda di trasferimento sul SIAN, l'agricoltore (tramite il CAA) deve attivarsi per superare ove possibile l'anomalia.

I trasferimenti non perfezionati entro il **30 novembre 2024** sono rigettati (rif. Circolare Agea prot. 26880 del 12 aprile 2023).

I procedimenti di trasferimento dei titoli, i requisiti di ammissibilità e i controlli sono disciplinati nelle Circolari AGEA prot. n. 26880 del 12.04.2023, integrata dalla Circolare Agea Coordinamento prot. n. 62513 del 9 agosto 2024 e smi.

4.1.4 BENEFICIARI DECEDUTI

Le domande intestate a soggetti deceduti successivamente alla presentazione della domanda, in assenza della comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116, sono escluse dal pagamento pur restando valide.

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell'Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
A10	05	INTESTATARIO DECEDUTO con domanda sottoscritta dall'erede	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda in assenza della comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116	Non correggibile
A10	06	INTESTATARIO DECEDUTO PRIMA DEL RILASCIO DELL'ATTO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	Non correggibile
A10	07	INTESTATARIO DECEDUTO DOPO IL RILASCIO DELL'ATTO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda in assenza della presentazione della comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n.	Non correggibile

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell'Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
			2021/2116	
F47	01	ASSENZA COMUNICAZIONE ai sensi dell'ART 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	Presentazione della comunicazione art 3 entro un anno dal decesso del decuis

4.2 FIRMA

La domanda deve essere sottoscritta dal produttore agricolo.

La domanda per la quale si riscontra la mancata apposizione della firma del produttore in calce è nulla.

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell'Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
F03	01	DOMANDA (INIZIALE O MODIFICA) NON FIRMATA	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	Non Correggibile

4.3 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Si verifica la presenza nel Fascicolo Aziendale di un documento di riconoscimento in corso di validità, rispetto alla data di rilascio della domanda. Nel caso di produttori agricoli che abbiano provveduto a rinnovare il documento di riconoscimento successivamente alla data di presentazione della domanda, viene verificato che tale rinnovo sia avvenuto entro sei mesi dalla data di rilascio della domanda stessa. In questo caso, non viene segnalata l'anomalia.

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell'Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
F04	01	ASSENZA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in CORSO DI VALIDITA'	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	Correggibile entro sei mesi dalla data di rilascio della domanda.

4.4 IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE

L'identificazione delle aziende agricole viene effettuata presso l'Anagrafe Tributaria, avvalendosi dei servizi messi a disposizione dal Fascicolo Aziendale.

L'identificazione dell'azienda agricola avviene all'atto della costituzione del Fascicolo Aziendale. Non

è possibile presentare una domanda se il relativo Fascicolo Aziendale non è stato costituito. (Per la disciplina relativa al fascicolo aziendale si rinvia alle Circolari Agea prot. n. 67143 del 12 settembre 2023 e prot. n. 21371 del 14 marzo 2024 e alle Istruzioni Operative ARGEA n. 11 del 10 maggio 2024).

4.5 DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO

Il produttore agricolo che richiede aiuti a titolo di qualunque regime di aiuto previsto nell'ambito dei pagamenti diretti può presentare una sola domanda per campagna.

Pertanto, sono considerate multiple tutte quelle domande che riportano il medesimo codice fiscale, ad esclusione delle domande di modifica.

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	EFFETTO dell'Indicatore di controllo	CORREGGIBILITA' ed Eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
F10	01	DOMANDA MULTIPLA	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	Correggibile entro i termini di presentazione delle domande ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173.

Domande rilevate come multiple, presentate presso OP diversi e non ammissibili al pagamento:

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	EFFETTO dell'Indicatore di controllo	CORREGGIBILITA' ed Eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
C10	01	DOMANDA MULTIPLA	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	Correggibile entro i termini di presentazione delle domande ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173.

4.6 AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ

Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nelle circolari AGEA prot. n. 12874 del 22 febbraio 2023 e prot. n. 64738 del 29 agosto 2024 e dall'art. 4 del DM del 23 dicembre 2022 n. 660087 e smi.

Il controllo viene effettuato a livello di Sistema Integrato di Gestione e Controllo nell'ambito dei servizi forniti dal Fascicolo aziendale con evidenza della fattispecie soddisfatta.

Gli esiti della verifica del requisito di "agricoltore attivo" sono consultabili nell'apposita sezione fascicolo aziendale del SIAN.

Nel caso di mancato riscontro sono valorizzati i seguenti indicatori:

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell'Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
AG	01	AGRICOLTORE NON ATTIVO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda/ consentire l'accesso alla riserva nazionale	Correggibile entro il 31 maggio dell'anno successivo alla presentazione della domanda. rif. Circolare AGEA n 12874 del 22.02.2023
AG	02	CONTROLLO DI AGRICOLTORE ATTIVO IN CORSO DI COMPLETAMENTO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda Non è possibile consentire l'accesso alla riserva nazionale	Correggibile fino 31 maggio dell'anno successivo alla presentazione della domanda. rif. Circolare AGEA n 12874 del 22.02.2023 Per la campagna 2024 per le istruttorie DAR l'indicatore è correggibile entro il 7 marzo 2025 -rif. Circolare AGEA 11700 del 13 febbraio 2025.
AG	03	AGRICOLTORE DIVENUTO ATTIVO DOPO LA SCADENZA	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	Non Correggibile

La verifica del possesso del requisito di agricoltore in attività in capo al richiedente l'aiuto è eseguita, ove possibile, in via informatizzata da AGEA Coordinamento utilizzando i dati informatizzati disponibili nel SIAN, compresi quelli provenienti da altre pubbliche amministrazioni (INPS, Agenzia delle Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici.

Qualora, per qualsiasi motivo, la verifica informatica del requisito non dia esito positivo, l'agricoltore mediante il CAA al quale ha conferito mandato può effettuare l'istruttoria sul SIAN con l'idonea documentazione comprovante il possesso di uno dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, entro le tempistiche previste dalla Circolare AGEA prot. n. 12874 del 22 febbraio 2023 ossia **il 31 maggio 2025**.

Fanno eccezione le istruttorie per il trasferimento dei titoli per le quali il termine ultimo è il 30 novembre 2024 (Rif. Circolare Agea prot. 26880 del 12 aprile 2023) e le istruttorie DAR per le quali il termine ultimo è il 7 marzo 2025 (Rif. Circolare Agea prot. n. 11700 del 13 febbraio 2025).

Per gli interventi degli aiuti diretti il requisito di "Agricoltore in attività" deve essere posseduto al momento della presentazione della relativa domanda di aiuto e cioè al momento in cui l'agricoltore esegue tale adempimento e non alla data ultima di presentazione della domanda. Il mancato possesso del requisito al momento della presentazione della domanda di aiuto non può essere successivamente sanato con efficacia retroattiva.

Per lo Sviluppo rurale il PSP prevede, come condizione di ammissibilità per gli interventi di cui

all'articolo 71 del Reg. (UE) 2021/2115 (Interventi SRB), che il beneficiario sia "agricoltore in attività". Le ADG possono inserire tale criterio di ammissibilità nei propri provvedimenti attuativi per altri interventi diversi da quelli definiti all'articolo 71 del Reg. (UE) 2021/2115. Il requisito di agricoltore attivo deve essere posseduto all'inizio dell'impegno.

4.7 IDENTIFICAZIONE DELLE PARCELLE AGRICOLE

Una parcella, per essere inserita in una domanda, deve essere presente nel Fascicolo Aziendale dell'agricoltore interessato al momento della presentazione della domanda di pagamento.

I controlli relativi all'identificazione delle parcella agricole vengono effettuati all'interno del Fascicolo Aziendale attraverso l'analisi grafica delle porzioni di territorio interessate dalle richieste di aiuto e la conseguente determinazione delle anomalie grafiche.

Il colloquio bilaterale tra il Fascicolo Aziendale e la Domanda Unificata consente di determinare una superficie potenzialmente ammissibile ai fini del pagamento.

Nel Fascicolo Aziendale Grafico, i superi sono determinati dalla sovrapposizione sulla medesima porzione di territorio di isole aziendali presenti nella consistenza territoriale di diverse aziende.

Le anomalie di supero possono essere rappresentate sia da un'anomalia di supero di conduzione che da un'anomalia di istruttoria grafica.

In tali casi la superficie irregolare concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura).

Per il supero di conduzione è necessario intervenire nel fascicolo aziendale, apportando la rinuncia da parte di uno o più soggetti condivisori.

Al fine di eliminare la relativa anomalia di istruttoria grafica e quindi evitare la decurtazione della porzione di territorio eventualmente inclusa in successive parcella, possono essere effettuate le seguenti operazioni:

1. Riaprire in lavorazione la consistenza territoriale
2. Risolvere l'anomalia grafica
3. Consolidare la consistenza territoriale
4. Creare e consolidare il PCG
5. Creare la scheda di validazione

Dall'analisi della parcella dichiarata e dalla conseguente determinazione delle anomalie grafiche viene definita una parcella "decurtata" risultante dalla decurtazione di tutte le porzioni di territorio ritenute ineleggibili per una o più delle cause sopra indicate.

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	EFFETTO dell'Indicatore di controllo	CORREGGIBILITA' ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
SGR	07	SUPERFICIE PARCELLA DECURTATA A SEGUITO DI ISTRUTTORIA GRAFICA	Decurtazione della superficie evidenziata dalla segnalazione	Correggibile entro il 13 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda unificata

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	EFFETTO dell'Indicatore di controllo	CORREGGIBILITA' ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
N21	01	SUPERFICI IN SUPERO DI CONDUZIONE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO PER L'AIUTO RICHIESTO	Decurtazione della superficie sovrapposta	

L'esito della domanda è ricalcolato ogni volta che sul Fascicolo Aziendale si verifica un evento che dà luogo all'accensione o allo spegnimento di una segnalazione, anche se ciò accade dopo che l'istruttoria è stata conclusa positivamente.

Le anomalie grafiche sono correggibili entro il 13 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda unificata per consentire all'OP ARGEA di eseguire i pagamenti entro il termine del 30 giugno del medesimo anno, termine ultimo per il pagamento delle Domande unificate.

5. CONTROLLI ISTRUTTORI SUPERFICI

Le verifiche relative alla consistenza territoriale dell'azienda, alla titolarità di conduzione, all'eleggibilità delle superfici aziendali dichiarate raffrontate con gli usi del suolo presenti nel SIPA sono effettuate nell'ambito del Fascicolo Aziendale. La superficie richiesta nella Domanda Unificata deve essere conforme alla definizione di ettaro ammissibile di cui di cui all'articolo 2, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2022/1172.

Per la disciplina relativa al fascicolo aziendale si rinvia alla Circolare AGEA n. 21371 del 14/03/2024 e alle Istruzioni Operative ARGEA n. 11 del 10 maggio 2024.

5.1 COMPATIBILITA' AIUTI RICHIESTI

5.1.1 DESTINAZIONI CULTURALI

Al fine della corretta compilazione della domanda di aiuto è necessario un corretto abbinamento tra uso del suolo dichiarato ed intervento a premio. Tale associazione viene effettuata mediante la corrispondenza registrata nella matrice dei prodotti/interventi di Coordinamento.

L'agricoltore che richiede il premio, nel predisporre il piano di coltivazione annuale nell'ambito della componente territoriale del Fascicolo aziendale indica le occupazioni del suolo di ciascun appezzamento aziendale secondo il "quadro" disegnato nel catalogo. Successivamente l'agricoltore compila la propria domanda nel rispetto delle compatibilità tra i tipi di intervento ed a questo scopo dovrà consultare la "Matrice prodotto/intervento" di campagna, contenente l'elenco delle singole occupazioni del suolo ammissibili ai possibili interventi, nell'ambito dei diversi tipi di intervento.

Nel caso di incongruenza viene impostato il valore seguente:

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	EFFETTO dell'Indicatore di controllo	CORREGGIBILITÀ ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
US6	01	INTERVENTO / PRODOTTO INCONGRUENTE O ASSENTE	Bloccante per il pagamento dell'aiuto	Non correggibile a livello di Domanda

5.2 DEMARCAZIONE DEGLI AIUTI TRA IL I° E IL II° PILASTRO PAC

L'art. 12 del DM 4 agosto 2023, n. 410739 "*Controllo del doppio finanziamento tra interventi basati sulle superfici o sugli animali*" stabilisce che al fine di evitare il doppio finanziamento dovuto alla sovrapposizione tra gli impegni dei beneficiari connessi ad una domanda di pagamento effettuata a valere su un PSR 2014-2022 e gli impegni connessi ad una domanda di pagamento a valere sul PSP 2023-2027, qualora la sovrapposizione si verifichi per lo stesso anno di domanda tra superfici ed animali in riferimento ad un eco-schema, la riduzione si applica sulle misure di sviluppo rurale.

Nei casi di doppi pagamenti dovuti alla sovrapposizione tra gli impegni dei beneficiari connessi ad una domanda di pagamento effettuata a valere su un PSR 2014-2022 ed una domanda di aiuto per un eco-schema per l'anno n+1, la riduzione si effettua sul valore del pagamento ad ettaro o a capo previsto nell'ambito dell'eco-schema.

5.3 TITOLI DI CONDUZIONE

I titoli di conduzione a supporto della consistenza territoriale aziendale devono essere presenti nel Fascicolo Aziendale al momento della sottoscrizione della Domanda Unica. I titoli di conduzione utilizzabili per provare la disponibilità delle superfici dichiarate nel Fascicolo Aziendale sono indicati nell'allegato tecnico 4 alla Circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023 e smi.

Per i pagamenti diretti gli ettari ammissibili devono essere a disposizione del richiedente alla data del **15 maggio dell'anno di domanda** (DM MASAF 660087).

Per lo Sviluppo Rurale viene fatto il controllo sulla continuità di conduzione delle superfici sotto impegno. Le regole per il controllo sono esplicitate sui bandi e indicate nel dettaglio sul sistema VECI (Pista di Controllo). Per le misure pluriennali per es. viene verificato che la conduzione sia continuativa dall'inizio dell'impegno (1° gennaio del primo anno di impegno) fino al momento dell'istruttoria della domanda dell'anno (o se esplicitamente richiesto dalla regione, fino alla fine dell'impegno).

5.4 ESTENSIONE MINIMA SUPERFICI AMMISSIBILI

Estensione minima della parcella

Ciascuna parcella agricola deve avere una dimensione minima di 200 metri quadri, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	EFFETTO dell'Indicatore di controllo	CORREGGIBILITÀ ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
P62	07	DIMENSIONE MINIMA DELLA PARCELLA NON RISPETTATA	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla parcella	Non correggibile

5.5 CONTROLLI DI MANTENIMENTO

Il DM 23 dicembre 2022 n. 660087 disciplina diverse modalità di pascolamento in ragione della tipologia di superficie sulla quale viene praticato. In particolare:

1. **l'art 3, comma 1, lett. h)**, del citato DM fornisce la seguente definizione generale di «**pascolo o pascolamento**»: *fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP ovvero dalle corrispondenti disposizioni delle Regioni e Province autonome [...], è attività agricola di produzione se è esercitato in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, fermo restando quanto previsto alla lettera c), punto 2.5 [...]*;
2. **l'art 3, comma 1, lett. c)**, punto 2.5 del citato DM, stabilisce che: *sulle superfici [...] caratterizzate da una pendenza maggiore al trenta per cento, l'unica attività agricola esercitabile ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti diretti è il pascolo, mediante capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino, fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP, un carico minimo di 0,1UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche e calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II del citato DM. Nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, con provvedimento adottato dalla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicato il pascolo sono identificate le superfici per le quali nel calcolo della densità di bestiame sono ammessi anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. In tale fattispecie, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa [...]*;
3. **l'art 3, comma 1, lett. d)**, punto 3.2 del citato DM, stabilisce che: *Sono, altresì, considerati superfici a prato permanente i terreni individuati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma, che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT) in cui l'erba e altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o sono del tutto assenti, qualora siano coperti da specie foraggere arbustive o arboree e siano accessibili agli animali ed effettivamente pascolati da capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino un carico minimo misurato in termini di unità di bovino adulto (UBA) di 0,2 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni dei capi al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II. Con provvedimento adottato dalla Regione o Provincia autonoma*

sul cui territorio è ubicata la superficie a PLT[...], se del caso, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, sono indeterminate le superfici in cui sono ammessi nel calcolo della densità di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, fermo restando che, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.

Sulle superfici di cui ai precedenti punti 2. e 3. è possibile esercitare unicamente l'attività di pascolamento mentre sulle altre superfici a prato/pascolo permanente è possibile eseguire sia l'attività di pascolamento secondo le modalità previste dal precedente punto 1, sia altre pratiche di mantenimento.

Se l'attività eseguita è lo sfalcio, per le sole aziende prive di allevamenti (bovini, ovicapri ed equini) il mantenimento è verificato attraverso l'AMS cui sono sottoposte il 100% delle Domande uniche.

Con riferimento all'attività di pascolamento svolta sulle superfici seminabili e i prati permanenti, la circolare di Agea Coordinamento prot. 81268 del 02.11.2023 ha stabilito che la verifica di ammissibilità ai fini del sostegno di base al reddito per la sostenibilità (titoli) prevede l'esecuzione dei seguenti controlli:

- **verifica che il richiedente risulti operatore di un allevamento attivo presso BDN;** nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, la condizione di operatore degli animali al pascolo può corrispondere alla figura del "responsabile" degli animali indicato in BDN e l'attività di pascolamento può essere eseguita sia in precedenza che successivamente, nel rispetto della normativa prevista a livello nazionale o di Regione/Provincia autonoma;
- **verifica del carico UBA/ha in funzione dell'ubicazione dell'allevamento:**
 - a) se l'allevamento è ubicato nel comune ove sono situate le superfici pascolate o nei comuni confinanti: la verifica del carico UBA/ha si esegue rapportando la consistenza media annuale dei capi desunta dall'Anagrafe di Teramo (BDN) alle superfici dichiarate come pascolate. Qualora nella casistica in esame (ubicazione dell'allevamento nel comune ove sono situate le superfici pascolate o nei comuni confinanti) risulti aperto in BDN un codice pascolo all'interno del comune o dei comuni confinanti rispetto all'ubicazione dell'allevamento o via sia l'obbligo, previsto dalla legislazione sanitaria o da disposizioni emanate da amministrazioni locali/territoriali, di registrare la movimentazione dei capi nella BDN, la verifica del carico UBA/ha è eseguita in via prioritaria avendo riguardo ai capi movimentati al pascolo come risultanti dalla BDN.
 - b) se l'allevamento è ubicato in comuni non confinanti alle superfici pascolate l'effettiva utilizzazione del pascolo deve essere comprovata da idonea documentazione di accompagnamento tra il comune di allevamento e quello del pascolo, opportunamente registrata in BDN. In tal caso, poiché vi è l'obbligo di registrare in BDN la movimentazione dei capi, la verifica del carico UBA/ha è eseguita avendo riguardo esclusivamente ai capi movimentati come risultanti dalla BDN.

L'Organismo Pagatore ARGEA, nelle Istruzioni Operative n. 11 del 10 maggio 2024, tenuto conto delle precisazioni dell'Organismo di Coordinamento per mezzo di apposita FAQ del 16 novembre 2023, nonché della realtà territoriale della Sardegna, ha chiarito che ai fini della verifica del carico UBA/ha in presenza di un codice pascolo attivo nel comune ove si trova l'allevamento o nel comune confinante, sebbene si considerino in via prioritaria i capi movimentati sul codice pascolo registrato in BDN, si considerano per tali situazioni ai fini del mantenimento del pascolo anche gli animali presenti in allevamento.

Il MASAF con nota prot. 695975 del 19 dicembre 2023 indirizzata ad AGEA COORDINAMENTO e a tutte le Regioni ha dettato una serie di **precisazioni in materia di “carico di bestiame per attività di pascolamento”**.

Il MASAF ha innanzitutto chiarito che la previsione di cui al decreto 27 settembre 2023 (pubblicato nella GURI Serie generale n. 260 del 7 novembre 2023)¹ che ha recentemente integrato la definizione di attività di pascolamento stabilendo un carico massimo nel rispetto della *Direttiva nitrati*, esplicando i propri effetti sull'adeguatezza del carico di bestiame al rispetto del criterio CGO2 e alla conservazione del prato permanente, ma non sull'attività di produzione agricola svolta dal pascolo, non incide sulle condizioni di ammissibilità della superficie ai pagamenti diretti, ma ha conseguenze sul rispetto dei requisiti di condizionalità.

Con la stessa nota, il MASAF ha chiarito che la possibilità prevista dal decreto ministeriale n. 668298 del 23 dicembre 2022 per le Regioni di derogare, riducendo, o innalzando, il carico minimo di bestiame affinché il pascolo sia considerato attività agricola rispetto ai 0,2 UBA/ettaro/anno, non si applica per le PLT rappresentando esse *de facto* superfici ammissibili in deroga.

Un eventuale ulteriore abbassamento del carico priverebbe infatti le PLT della loro funzione produttiva.

Nei casi di UBA insufficienti le anomalie possono essere risolte aggiornando eventualmente la BDN entro e non oltre la data **del 31 dicembre 2024**. Aggiornamenti successivi non sono considerati validi.

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	EFFETTO dell'Indicatore di controllo	CORREGGIBILITÀ ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
MAN	01	MANTENIMENTO SUPERFICI A PASCOLO - SOGGETTO NON DETENTORE DELL' ALLEVAMENTO	Non è possibile dare corso al pagamento della superficie sulla quale è stata riscontrata l'anomalia	Correggibile aggiornando eventualmente la BDN entro e non oltre la data del 31 dicembre della campagna
MAN	14	MANTENIMENTO SUPERFICI A PASCOLO - CARICO MINIMO UBA NON RISPETTATO,	Non è possibile dare corso al pagamento della superficie sulla quale è stata riscontrata l'anomalia	Correggibile aggiornando eventualmente la BDN entro e non oltre la data del 31 dicembre della campagna
MPT	01	MANTENIMENTO SUP. PRATICHE TRADIZIONALI - SOGGETTO NON DETENTORE DELL' ALLEVAMENTO	Non è possibile dare corso al pagamento della superficie sulla quale è stata riscontrata l'anomalia	Correggibile aggiornando eventualmente la BDN entro e non oltre la data del 31 dicembre della campagna
MPT	14	MANTENIMENTO SUP. PRATICHE TRADIZIONALI -- CARICO MINIMO UBA NON	Non è possibile dare corso al pagamento della superficie sulla quale è stata riscontrata	Correggibile aggiornando eventualmente la BDN entro e non oltre la data

¹ «Il carico è adeguato alla conservazione del prato permanente se la densità del bestiame al pascolo non supera 2 UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4UBA/ettaro/anno nelle altre zone, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle regioni e province autonome e comunicato all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite.

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	EFFETTO dell'Indicatore di controllo	CORREGGIBILITÀ ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
		RISPETTATO,	l'anomalia	del 31 dicembre della campagna
MDE	01	ANOMALIA MANTENIMENTO RISOLTA PER PRESENZA DEROGA REGIONALE	Anomalia risolta, la superficie è riconosciuta come ammissibile	

Nel caso di deroghe regionali, è presa a riferimento la Regione nella quale sono ubicate le superfici. Qualora le superfici aziendali si estendano su più Regioni, la verifica è eseguita avendo riguardo ai criteri fissati da ciascuna Regione/Provincia Autonoma per le superfici ricadenti nel proprio territorio o, in mancanza, ai criteri fissati dalla normativa nazionale.

Per le superfici a prato permanente sulle quali è possibile svolgere pratiche di mantenimento diverse dal pascolamento, il beneficiario deve obbligatoriamente depositare, nel proprio fascicolo elettronico, idonea documentazione comprovante l'esecuzione dell'attività stessa.

Tutta la documentazione deve essere puntualmente riferita alle superfici oggetto dell'attività (identificativo dell'appezzamento a pascolo riportato nel piano di coltivazione dell'anno).

La documentazione ammissibile per le pratiche diverse dal pascolamento è dettagliata nelle Istruzioni Operative ARGEA n. 11 del 10 maggio 2024 del fascicolo Aziendale.

In caso di controllo, l'Organismo pagatore ARGEA valuterà la coerenza della documentazione comprovante l'effettuazione della pratica eseguita sulla base delle caratteristiche aziendali (presenza di allevamento, localizzazione delle superfici a prato rispetto all'allevamento, presenza di macchine e attrezzi, ecc.).

L'assenza della documentazione comporta la non ammissibilità delle suddette superfici.

Le superfici a prato permanente con tara per le quali l'agricoltore dichiara di eseguire uno sfalcio con cadenza biennale sono ritenute come non mantenute e, pertanto, non sono ammissibili ai fini dell'attivazione dei titoli.

Per le superfici a prato permanente mantenute con la pratica dello sfalcio, la Nota ARGEA prot. 90882 del 16/12/2024 ha stabilito la data del 31 gennaio 2025 come termine ultimo per l'inserimento della documentazione nel fascicolo elettronico.

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	EFFETTO dell'Indicatore di controllo	CORREGGIBILITÀ ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
MAN	11	PRATICA DI SFALCIO E ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE	Non è possibile dare corso al pagamento delle superfici a prato permanente mantenute con la pratica dello sfalcio	Correggibili entro il 31 gennaio 2025

5.6 CANAPA

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 126 del 7 dicembre 2021 subordina l'ammissione ai pagamenti diretti delle superfici coltivate a canapa all'utilizzo di sementi che soddisfano i seguenti requisiti:

- sono elencate nel Catalogo comune delle varietà di canapa Specie di piante agricole in conformità all'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio;
- il contenuto di Δ^9 -tetraidrocannabinolo non ha superato per due anni consecutivi il limite stabilito all'art. 4, paragrafo 4, secondo comma, del Reg. (UE) 2021/2115;
- sono certificate in conformità alla direttiva 2002/57/CE del Consiglio o in conformità all'articolo 10 della direttiva 2008/62/CE della Commissione nel caso delle varietà da conservazione.

Ai fini dell'ammissibilità delle superfici in questione, **non è ammesso il trapianto**, ma l'agricoltore deve provvedere direttamente alla semina in campo con un quantitativo minimo di seme definito nel Decreto Direttoriale del MASAF n.229362 del 22 maggio 2024.

L'agricoltore che coltiva canapa, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4 del Reg. (UE)2021/2115, deve indicare nella domanda unificata:

- tutte le informazioni richieste per l'identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l'indicazione delle varietà di sementi utilizzate (*Quadro 17 – Individuazione delle parcelle*);
- i quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro) e le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio, in particolare dell'art. 12, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro (*Quadro 3 - informazioni specifiche relative alla canapa da fibra*); le etichette devono essere allegate alla domanda.

Per le semine successive alla presentazione della domanda unica, le etichette devono essere allegate al fascicolo aziendale nel SIAN **entro il 30 giugno dell'anno di domanda**.

Per le semine successive al 30 giugno le etichette devono essere allegate al fascicolo aziendale nel SIAN entro il 1° settembre dell'anno di domanda.

ARGEA deve mettere a disposizione copia della domanda, ed un elenco dei produttori interessati, alle Autorità di pubblica sicurezza sul territorio e all'organismo incaricato per le analisi del prodotto.

Le superfici investite a canapa vengono sottoposte a tutti i controlli di superficie ed in particolare, per i controlli formali, alla verifica della presenza e congruenza delle etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE.

Si precisa inoltre che sulla base del parere rilasciato dai Servizi della Commissione in data 23 agosto 2023 e di quanto disposto dal DM 27 settembre 2023 n. 525680, ai fini del riconoscimento degli ettari ammissibili ai pagamenti diretti disaccoppiati, è possibile considerare esclusivamente la semina di sementi certificate di varietà presenti nel Catalogo comune delle varietà di canapa e per coltivazioni destinate a scopi industriali (fibra e sementi).

Pertanto, **deve ritenersi esclusa l'ammissibilità a beneficio delle superfici coltivate a canapa da infiorescenza**.

Le verifiche effettuate impongono l'indicazione delle seguenti segnalazioni:

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	EFFETTO dell'Indicatore di controllo	CORREGIBILITÀ ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
F30	01	ASSENZA DI CARTELLINI VARIETALI PER LA CANAPA	Esclude la particella dal computo delle superfici ammissibili	Correggibili entro il termine ultimo di presentazione previsto per le diverse tipologie di domanda
US6	04	VARIETA' CANAPA ASSENTE	Esclude la particella dal computo delle superfici ammissibili	
F12	07	QUANTITATIVO DI SEMENTE INDICATO IN DOMANDA INFERIORE AL MINIMO PREVISTO	Non è possibile procedere al pagamento della superficie richiesta in domanda	Eventuale riduzione della superficie con domanda di modifica

6. CONTROLLI SPECIFICI PER INTERVENTO PAGAMENTI DIRETTI

6.1 SOSTEGNO DI BASE AL REDDITO PER LA SOSTENIBILITÀ (BISS)

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, ai fini degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, rientrano nella definizione di ettari ammissibili:

- 1) le superfici agricole di cui alla lettera d) dell'art. 3, comma 1, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 che, durante l'anno per il quale è richiesto il sostegno, siano utilizzate per l'attività agricola o, se adibite anche ad attività non agricole, siano rispettate le condizioni elencate di seguito:
 - 1.1) sia data preventiva comunicazione all'Organismo pagatore competente dell'attività non agricola che si intende svolgere sulla superficie;
 - 1.2) l'attività non agricola non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
 - 1.3) non siano utilizzate strutture permanenti che interferiscono con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
 - 1.4) sia assicurato il mantenimento della superficie agricola in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- 2) le superfici di cui all'art. 4, paragrafo 4, lettera b), trattini i), ii) e iii), del Reg. (UE) 2021/2115 soggette alla BCAA8, misurate adottando i coefficienti di cui all'Allegato IV del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, o agli impegni previsti in un regime per il clima e l'ambiente. Al riguardo si precisa che il fattore di ponderazione va preso in considerazione solo ai fini della determinazione della percentuale del 4% stabilita dalla BCAA8 o per la verifica di altri impegni, senza concorrere alla determinazione della superficie ammissibile per l'intervento;
- 3) per la durata del pertinente impegno, le superfici che hanno dato luogo a titoli nel 2008 o nel 2015 e che sono stati oggetto di imboschimento a norma dell'art. 31 del Reg. (CE) 1257/1999 o dell'art.

43 del Reg. (CE) n. 1698/2005 o dell'art. 22 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

- 4) I terreni utilizzati per la produzione di canapa sono ettari ammissibili se rispettano le condizioni di cui all'art. 2 del Reg. (UE) 2022/126 e se il tenore di tetra-idro-cannabinolo (THC) delle varietà coltivate non supera lo 0,3 per cento per due anni consecutivi (vedi paragrafo 6.5).

6.1.1 ISTRUTTORIA DAR OP ARGEA

La normativa di riferimento per l'istruttoria del procedimento DAR è la circolare AGEA prot. n. 35478 del 15 maggio 2023 avente ad oggetto "Riserva nazionale per l'attribuzione dei titoli PAC - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115".

L'istruttoria di tutte le domande di accesso alla riserva nazionale, per tutte le fattispecie e per tutti i requisiti, sia di carattere generale che specifici per singola fattispecie, deve essere svolta entro il 15 febbraio 2025, termine prorogato al 7 marzo 2025 dalla Circolare di AGEA Coordinamento n. 11700 del 13 febbraio 2025.

L'art. 13, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e smi stabilisce che i titoli ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore dalla riserva nazionale, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione salvo successione mortis causa e, laddove sia garantita la continuità aziendale, per trasformazioni societarie, sempreché il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla società cessionaria con le modalità stabilite nell'allegato VII del medesimo decreto. Il periodo di tre anni di divieto di trasferimento comprende l'anno di assegnazione dalla riserva nazionale, pertanto i titoli assegnati o incrementati di valore dalla riserva nazionale nella campagna 2024 non possono essere ceduti nelle campagne 2024, 2025 e 2026.

Si precisa che ai sensi dell'art. 6 e 7 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, per la fattispecie "Giovane agricoltore" e "Nuovo agricoltore" è necessario rispettare il requisito di istruzione e competenza, riferiti alla persona fisica, in caso di impresa individuale, o al rappresentante legale che sottoscrive la domanda con la quale si chiede l'accesso alla riserva nazionale in caso di società, attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:

- 1) superamento dell'esame di Stato per l'esercizio delle professioni di agronomo e forestale junior, biotecnologo agrario, zoonomo, perito agrario laureato, dottore agronomo e forestale, veterinario, agrotecnico laureato o titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo, di cui all'allegato VI del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, come modificato e integrato dal decreto 9 marzo 2023 n. 0147634 del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea;
- 2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome;
- 3) titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno.

Si precisa che sia i requisiti di ammissibilità di carattere generale che quelli richiesti per le singole fattispecie, con particolare ma non esclusivo riferimento al nuovo e al giovane agricoltore, devono essere

posseduti al momento della presentazione della domanda per l'attribuzione dei titoli e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda.

Per **“momento di presentazione della domanda”** si intende la data di scadenza della presentazione della domanda prevista per l'anno campagna.

Si riassumono nel seguente schema i controlli istruttori previsti per la Domanda di Accesso alla Riserva (DAR). Con riferimento alle fattispecie A e B, le istruttorie del requisito del giovane agricoltore e del nuovo agricoltore sono riportate in apposito Registro delle domande di accesso alla riserva nazionale (di seguito Registro DAR) istituito nell'ambito del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

Codifica fattispecie	Fattispecie	Condizioni di ammissibilità da verificare	Descrizione del controllo
A	Giovane Agricoltore	a) superficie determinata almeno pari ad 1 ettaro	Il controllo viene applicato sulla superficie determinata in ambito Domanda Unica e viene ripetuto, dal registro Titoli nel momento del calcolo dei titoli da riserva.
		b) requisito anagrafico (età) tra 18-40 anni	b) requisito anagrafico (età) tra 18-40 anni
		c) requisito di istruzione e competenza	Posseduto alla data di presentazione della domanda
		d) ammissibilità superfici	Controllo applicato in Domanda Unica. Tali controlli sulle superfici influiscono sulla superficie determinata ai fini del calcolo dei titoli.
		e) carica ricoperta (per le sole persone giuridiche)	per le persone giuridiche viene verificato che il detentore del controllo effettivo della società rispetti i criteri riportati nell'allegato VII del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 per le varie tipologie societarie
		f) insediamento nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda di assegnazione dei titoli con la fattispecie giovane agricoltore	Controllo applicato in ambito Fascicolo e ribaltato in Domanda Unica.
		g) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente	Controllo applicato in Domanda Unica. Tali controlli sulle superfici alla data di presentazione della domanda influiscono sulla superficie determinata ai fini del calcolo dei titoli.
		h) verifica che la medesima persona fisica non chieda l'accesso come giovane agricoltore o nuovo agricoltore in due o più persone giuridiche o come persona fisica/ditta individuale e soggetto che esercita il controllo su una persona giuridica	Verifica che una stessa persona fisica non eserciti il controllo su una o più aziende agricole e che abbia presentato Domanda Unica in ambito Coordinamento su diversi Organismi Pagatori, come giovane agricoltore o nuovo agricoltore. Tale controllo è applicato sulla base dei dati disponibili al momento del controllo.
		i) verifica che il richiedente l'accesso non abbia già avuto titoli da riserva con la fattispecie “giovane agricoltore” o “nuovo	Verifica effettuata tramite il Registro titoli per accertare se il produttore abbia ricevuto titoli da riserva Fattispecie A o B in annualità precedenti, come persona fisica o come detentore del

Codifica fattispecie	Fattispecie	Condizioni di ammissibilità da verificare	Descrizione del controllo
		agricoltore"	controllo di una azienda.
B	Nuovo Agricoltore	a) superficie determinata almeno pari ad 1 ettaro	Il controllo viene applicato sulla superficie determinata in ambito Domanda Unica e viene ripetuto, dal registro Titoli nel momento del calcolo dei titoli da riserva.
		b) requisito anagrafico (età)	Età compresa tra 41 e 60 anni. Per le Persone giuridiche il controllo si effettua sul Legale Rappresentante.
		c) requisito di istruzione e competenza	Posseduto alla data di presentazione della domanda
		d) ammissibilità superfici	Controllo applicato in Domanda Unica. Tali controlli sulle superfici influiscono sulla superficie determinata ai fini del calcolo dei titoli.
		e) verifica che il richiedente non abbia svolto attività agricola anteriormente all' anno 2021	Controllo applicato in ambito Fascicolo secondo quanto descritto al successivo punto f)
		f) verifica dell'anno di inizio dell'attività agricola	Controllo applicato in ambito Fascicolo e ribaltato in Domanda Unica. Avviene considerando la data (anno civile) in cui si verifica il primo dei seguenti eventi a) iscrizione del nuovo agricoltore nel registro delle imprese, nella sezione speciale delle imprese agricole (persone fisiche e società), dei piccoli imprenditori o coltivatori diretti; b) data di apertura o estensione della partita IVA agricola (codice ATECO 01); c) data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro d) anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento), o di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività agricola.
		g) verifica che il soggetto abbia presentato domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale hanno iniziato a esercitare l'attività agricola	Controllo applicato in ambito Fascicolo e ribaltato in Domanda Unica.
		h) verifica che la persona fisica o giuridica, nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola, non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica	Se il richiedente l'accesso alla riserva nazionale è una persona giuridica, tutte le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono avere praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque

Codifica fattispecie	Fattispecie	Condizioni di ammissibilità da verificare	Descrizione del controllo
		dedita ad un'attività agricola.	anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica (Per i criteri di controllo si rinvia al paragrafo 3.2 della circolare AGEA prot. 35478 del 12 maggio 2023).
		i) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente	Controllo applicato in Domanda Unica. Tali controlli sulle superfici influiscono sulla superficie determinata ai fini del calcolo dei titoli.
		l) verifica che la medesima persona fisica non chieda l'accesso come giovane agricoltore o nuovo agricoltore in due o più persone giuridiche o come persona fisica/ditta individuale e soggetto che esercita il controllo su una persona giuridica	Verifica che una stessa persona fisica non eserciti il controllo su una o più aziende agricole e che abbia presentato Domanda Unica in ambito Coordinamento su diversi Organismi Pagatori, come giovane agricoltore o nuovo agricoltore. Tale controllo è applicato sulla base dei dati disponibili al momento del controllo.
		m) verifica che il richiedente l'accesso non abbia già avuto titoli da riserva con la fattispecie "giovane agricoltore" o "nuovo agricoltore"	Verifica effettuata tramite il Registro titoli per accertare se il produttore abbia ricevuto titoli da riserva Fattispecie A o B in annualità precedenti, come persona fisica o come detentore del controllo di una azienda.
C	Contrasto all'abbandono di terre	a) superficie determinata almeno pari ad 1 ettaro	Il controllo viene applicato sulla superficie determinata in ambito Domanda Unica e viene ripetuto, dal registro Titoli nel momento del calcolo dei titoli da riserva.
		b) requisito anagrafico (età)	Età compresa tra 18 e 60 anni. Per le Persone giuridiche il controllo si effettua sul Legale Rappresentante.
		c) ammissibilità superfici (compreso che le stesse ricadono in zone/programmi FEASR)	Controllo per la verifica della zona svantaggiata (zona Montana). Il controllo è effettuato per la fattispecie C.2.
		d) verifica che la medesima superficie non sia richiesta dallo stesso richiedente con la fattispecie D	Verifica di sovrapposizione dichiarativa per fattispecie C o D in ambito Domanda
		e) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente con le fattispecie C o D	Verifica di sovrapposizione dichiarativa per fattispecie C o D tra più soggetti.
		f) verifica che la particella non sia già stata utilizzata per l'accesso alla riserva con le fattispecie C o D (registro dei vincoli di cui alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni)	Verifica effettuata tramite il Registro titoli per accertare se il produttore abbia ricevuto titoli da riserva Fattispecie C o D in annualità precedenti per le medesime superfici, come persona fisica o come detentore del controllo di una azienda, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 (periodo di programmazione 2015 – 2022).
D	Compensazione di svantaggi specifici	a) superficie determinata almeno pari ad 1 ettaro	Il controllo viene applicato sulla superficie determinata in ambito Domanda Unica e viene ripetuto, dal registro Titoli nel momento del calcolo dei titoli da riserva.

Codifica fattispecie	Fattispecie	Condizioni di ammissibilità da verificare	Descrizione del controllo
		b) requisito anagrafico (età)	Età compresa tra 18 e 60 anni. Per le Persone giuridiche il controllo si effettua sul Legale Rappresentante.
		c) ammissibilità superfici (compreso che le stesse ricadono in zone/programmi FEASR)	Controllo per la verifica della zona svantaggiata (zona Montana).
		d) verifica che la medesima superficie non sia richiesta dallo stesso richiedente con la fattispecie C	Verifica di sovrapposizione dichiarativa per fattispecie C o D in ambito Domanda
		e) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente con le fattispecie C o D	Verifica di sovrapposizione dichiarativa per fattispecie C o D tra più soggetti.
		f) verifica che la particella non sia già stata utilizzata per l'accesso alla riserva con le fattispecie C o D (registro dei vincoli di cui alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni)	Verifica effettuata tramite il Registro titoli per accertare se il produttore abbia ricevuto titoli da riserva Fattispecie C o D in annualità precedenti per le medesime superfici, come persona fisica o come detentore del controllo di una azienda, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 (periodo di programmazione 2015 – 2022).
F	Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie	verifica fondatezza istanza e documentazione giustificativa	L'agricoltore deve presentare l'istanza ad ARGEA OP e ad AGEA Coordinamento, l'istruttoria viene fatta da AGEA Coordinamento

Le verifiche effettuate producono degli indicatori con effetti bloccanti sull'ammissibilità della DAR o sull'ammissibilità di porzioni di superficie richiesta.

L'organismo di Coordinamento ha pubblicato un documento tecnico "Circolare AGEA n. 29166 del 11.04.2024" "Manuali tecnici per la gestione delle istruttorie delle domande di accesso alla riserva nazionale (DAR) di cui al DM 23.12.2022 n. 660087 e delle funzionalità istruttorie in ambito SIAN", con validità a partire dalla campagna 2023, che disciplina la procedura e le modalità dei controlli istruttori della DAR.

Di seguito il dettaglio degli indicatori:

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	EFFETTO dell'Indicatore di controllo	CORREGIBILITÀ ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
DAC	03	AGRICOLTORE DIVENUTO ATTIVO SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DELL'ISTRUTTORIA PER LE DAR	La domanda di accesso alla Riserva non può essere accolta	Non Correggibile
DXC	07	REQUISITO GIOVANE DAR PERSONA FISICA NON RISPETTATO	La domanda di accesso alla Riserva non può essere accolta	Correggibile entro le date definite nelle Circolari di Agea Coordinamento relative alla campagna, per l'istruttoria delle domande

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	EFFETTO dell'Indicatore di controllo	CORREGIBILITÀ ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
DXC	08	REQUISITO GIOVANE DAR PERSONA GIURIDICA NON RISPETTATO	La domanda di accesso alla Riserva non può essere accolta	Correggibile entro le date definite nelle Circolari di Agea Coordinamento relative alla campagna, per l'istruttoria delle domande
DXC	09	REQUISITO NUOVO AGRICOLTORE DAR PERSONA FISICA NON RISPETTATO	La domanda di accesso alla Riserva non può essere accolta	Correggibile entro le date definite nelle Circolari di Agea Coordinamento relative alla campagna, per l'istruttoria delle domande
DXC	10	REQUISITO NUOVO AGRICOLTORE DAR PERSONA GIURIDICA NON RISPETTATO	La domanda di accesso alla Riserva non può essere accolta	Correggibile entro le date definite nelle Circolari di Agea Coordinamento relative alla campagna, per l'istruttoria delle domande
DXC	01	SUPERFICE DETERMINATA INFERIORE AD 1 ETTARO	La domanda di accesso alla Riserva non può essere accolta	Correggibile entro le date definite nelle Circolari di Agea Coordinamento relative alla campagna, per l'istruttoria delle domande
DXC	03	SUPERFICE DETERMINATA INFERIORE AD 1 HA PER EFFETTO DEI VINCOLI INSERITI A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE RISERVA PER FATTISP. C/D CAMPAGNE PRECEDENTI	La domanda di accesso alla Riserva non può essere accolta	Non correggibile

Il controllo viene effettuato a livello di Sistema Integrato di Gestione e Controllo nell'ambito dei servizi forniti dal Fascicolo aziendale con evidenza della fattispecie soddisfatta.

Gli esiti della verifica sono consultabili nell'apposita sezione fascicolo aziendale del SIAN "Registro DAR – giovane e nuovo agricoltore".

6.1.2 RICHIESTA ATTIVAZIONE DEI TITOLI

I titoli presenti nel portafoglio titoli del richiedente all'interno del registro nazionale titoli si considerano richiesti fino a copertura della superficie ammissibile condotta e presente all'interno della scheda di validazione del fascicolo aziendale sottoscritta dall'agricoltore e utilizzata come base dichiarativa per la domanda unica. Per l'annualità 2024 i trasferimenti titoli devono essere conclusi entro il **30 novembre 2024** come stabilito dalla Circolare prot. 26880 del 12 aprile 2023.

6.1.3 INDIVIDUAZIONE DEI TITOLI UTILIZZATI

Dopo aver calcolato la superficie determinata, i titoli utilizzati vengono individuati sulla base dei criteri previsti dall'art.12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Se la superficie determinata ai fini del regime del pagamento unico è inferiore alla superficie dichiarata, per determinare quali titoli debbano essere versati nella riserva nazionale, si prende in considerazione

la superficie determinata abbinandola ai titoli aventi il valore più alto.

Se per due anni consecutivi la superficie determinata non consente l'utilizzo di tutti i titoli presenti nel portafoglio titoli dell'agricoltore, ai sensi del citato all'art. 12, comma, 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, i titoli di valore più basso sono riversati nella riserva nazionale.

La circolare AGEA prot. n. 49115 del 26 giugno 2023 illustra i dettagli della procedura di calcolo dell'utilizzo dei titoli.

6.2 SOSTEGNO RIDISTRIBUTIVO COMPLEMENTARE AL REDDITO PER LA SOSTENIBILITÀ (CRISS)

Ai sensi dell'art. 14 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, possono accedere al sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità gli agricoltori in attività che hanno diritto alla erogazione del sostegno di base (pertanto il richiedente deve possedere almeno un titolo), inoltre l'azienda deve avere dimensioni comprese tra 0,5 e 50 ettari ammissibili. Laddove la superficie determinata sia inferiore a 0,5 o maggiore a 50 Ha il sostegno non è concesso.

Il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità è erogato, entro il limite massimo di 14 ettari, su tutti gli ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore che ha diritto al sostegno di base al reddito per la sostenibilità, compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto.

Viene erogato sotto forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro il cui importo unitario è determinato annualmente dall'Organismo di Coordinamento.

Il sostegno redistributivo viene richiesto tramite il quadro 5 della domanda, precompilato, sulla base delle superfici risultanti nel quadro 2 campo B1-superfici ammissibili all'attivazione dei diritti all'aiuto e campo B19-superficie ammissibile e non richiesta per l'attivazione dei diritti.

6.3 SOSTEGNO COMPLEMENTARE AL REDDITO PER I GIOVANI AGRICOLTORI

Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori è un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile, per un numero massimo di 90 ettari, previsto dall' art.30 del Reg. (UE) 2021/2115 e dall'art. 15 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede i controlli che sono associabili ai medesimi indicatori applicati per il regime di base, nonché i controlli previsti nella Circolare AGEA prot. n. 35149 del 12 maggio 2023.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del Reg. (UE) 2021/2115 e dell'art. 5 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, è considerato "giovane agricoltore" la persona fisica che rispetta tutti i seguenti requisiti:

- a) **requisito dell'insediamento:** si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda o si è insediato entro i cinque anni precedenti la prima presentazione di una domanda;
- b) **requisito anagrafico:** non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto;
- c) **requisito di istruzione e competenza:** è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei titoli di studio-esperienza lavorativa previsti dall'art. 5 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e s.m.i.

Ai fini **del controllo dell'insediamento** di cui alla precedente lettera a), si verifica il primo insediamento in assoluto in un'azienda agricola o l'insediamento nei cinque anni precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

In caso di impresa individuale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, l'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola del giovane agricoltore, ai fini della verifica dell'insediamento, si esegue utilizzando i seguenti parametri:

- a. data di iscrizione al registro delle imprese agricole e/o di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) intestata al giovane, anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01). Ove sussista l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese o qualora l'agricoltore risulti comunque iscritto, l'insediamento non è riconosciuto nel caso in cui l'impresa agricola (individuale o società) risulti nel predetto registro nello stato diverso da "attivo", che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale.
- b. data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
- c. anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi, indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola.

Qualora siano presenti più parametri tra quelli sopra elencati, l'anno di inizio dell'attività agricola coincide con l'anno dell'evento che si verifica per primo.

In caso di persona giuridica, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, l'insediamento come capo azienda di una società intestataria di partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01) si considera avvenuto nel momento in cui il giovane agricoltore assume il controllo effettivo e duraturo della stessa società, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari.

Il controllo effettivo sulla società sussiste se il giovane agricoltore:

- a) detiene una quota rilevante del capitale;
- b) partecipa al processo decisionale sulla gestione, anche finanziaria, della società;
- c) provvede alla gestione corrente della società.

In particolare, tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, il giovane detiene il controllo effettivo della società se rispetta i criteri riportati nell'allegato VII del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 per le varie tipologie societarie indicate nella Circolare AGEA n. 35149 del 12 maggio 2023.

Ai sensi dell'art. 5, commi 10 e 11, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, il giovane è tale e attribuisce la qualifica di giovane ad un'azienda agricola (ditta individuale/persona giuridica) una sola volta. Conseguentemente, nel caso in cui il soggetto "giovane" rivesta una posizione di controllo in più aziende agricole (ditta individuale o persona giuridica), il requisito è soddisfatto solamente per un'azienda e, segnatamente, quella nella quale il soggetto "giovane" risulta essersi insediato per la prima volta.

Il medesimo soggetto "giovane" non può attribuire, anche in campagne diverse, la qualifica di giovane ad un'azienda agricola (ditta individuale o persona giuridica) ai fini del pagamento del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori ed una seconda volta, ad un'altra azienda agricola (ditta individuale o persona giuridica), ai fini dell'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie "giovane

agricoltore” o viceversa.

I requisiti di istruzione e competenza sono i medesimi pervisti per l'accesso alla riserva nazionale (fattispecie Giovane/Nuovo agricoltore) indicati precedentemente.

Tutti i requisiti richiesti per il giovane agricoltore devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda.

Nelle persone giuridiche, è necessario che la persona fisica che esercita **il controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica** per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari, come individuato nel primo anno di richiesta, mantenga tale posizione di controllo **in ogni anno** per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento per il sostegno in questione.

Pertanto, il pagamento annuo a favore dei giovani agricoltori è concesso alle persone giuridiche solo se il giovane che attribuisce la qualifica alla persona giuridica nel primo anno di richiesta di premio giovane continua ad esercitare il potere di controllo effettivo della società in ogni anno successivo.

Conseguentemente, in caso di mutamenti nella compagine sociale con sostituzione del soggetto che ha conferito la qualifica di “giovane” alla società con altro “giovane” non presente nel primo anno di richiesta del sostegno, la società non ha più diritto al sostegno per il giovane agricoltore.

L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda. Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto o del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

Il pagamento del sostegno per il giovane agricoltore è eseguito per ettaro ammissibile, per un numero massimo di 90 ettari, compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto. L'importo unitario è determinato annualmente da una circolare di AGEA Coordinamento.

Il sostegno giovane può essere concesso per un periodo massimo di cinque anni, a decorrere dal primo anno di presentazione della domanda di aiuto per i giovani agricoltori.

Con riferimento al periodo di cinque anni per il quale si può beneficiare del sostegno occorre precisare che:

- ✓ gli agricoltori che cominciano il quinquennio di pagamento in un qualsiasi anno dal 2023 in avanti devono soddisfare le condizioni di ammissibilità previste dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087, compreso il requisito **di istruzione e competenza**.
- ✓ gli agricoltori che hanno iniziato il quinquennio sotto la vigenza dell'art. 50 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (quindi in un qualsiasi anno antecedente al 2023), ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, hanno diritto a percepire il sostegno per la restante parte del quinquennio. In tal caso, continuano a trovare applicazione le condizioni di ammissibilità previste dal citato Reg. (UE) n. 1307/2013 e dal DM 7 giugno 2018 n. 5465 ma l'importo che l'agricoltore ha diritto a percepire non è più calcolato quale percentuale del valore dei titoli detenuti ma consiste nel pagamento per ettaro ai sensi dell'art. 15, comma 8, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Nel SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) è stato istituito il **Registro per il sostegno complementare al reddito del giovane** in cui sono presenti tutte le istruttorie del requisito giovane agricoltore esclusivamente ai fini del pagamento del sostegno complementare al reddito per i giovani

agricoltori.

Nel Registro viene riportato, tra l'altro, il CUA della persona fisica "giovane" indicato dal richiedente l'aiuto sul quale sono eseguiti i controlli del requisito del giovane agricoltore.

Come sopra rappresentato, la verifica del possesso del requisito di giovane è eseguita, ove possibile, in via informatizzata utilizzando anche i dati disponibili nel SIAN, compresi quelli provenienti da altre pubbliche amministrazioni (INPS, Agenzia delle Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici agli Organismi pagatori.

Qualora, per qualsiasi motivo, la verifica informatica del requisito non dia esito positivo, l'agricoltore, anche per il tramite del CAA al quale ha conferito mandato, può dimostrare il possesso del requisito presentando idonea documentazione comprovante l'esistenza dello stesso.

È previsto il seguente indicatore correggibile solo per le persone giuridiche nel caso in cui la visura camerale non sia aggiornata:

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	EFFETTO dell'Indicatore di controllo	CORREGIBILITÀ ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
GAA	01	REQUISITO GIOVANE AGRICOLTORE NON RISPETTATO	Non è possibile dare corso al pagamento del premio GA	Correggibile solo per le persone giuridiche nel caso in cui la visura camerale non sia aggiornata

Il controllo viene effettuato a livello di Sistema Integrato di Gestione e Controllo nell'ambito dei servizi forniti dal Fascicolo aziendale con evidenza della fattispecie soddisfatta.

Gli esiti della verifica sono consultabili nell'apposita sezione fascicolo aziendale del SIAN "Registro Giovane agricoltore".

6.4 REGIMI PER IL CLIMA L'AMBIENTE ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

6.4.1 ECO-SCHEMA 1 - PAGAMENTO PER LA RIDUZIONE DELL'ANTIMICROBICO RESISTENZA E PER IL BENESSERE ANIMALE

L'art. 17 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, come modificato e integrato dall'art. 4 del DM 30.03.2023 n. 185145, prevede il pagamento all'agricoltore che aderisce ad un percorso di riduzione dell'uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l'applicativo ClassyFarm o che aderisce al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA).

La Circolare di Agea Coordinamento n. 2664 del 12/01/2024 ha successivamente disciplinato l'intervento e le procedure di controllo per la verifica delle condizioni di ammissibilità, sostituendo integralmente le precedenti circolari emesse in materia. Quest'ultima Circolare è stata integrata dalla Circolare di Coordinamento 61335 del 6 agosto 2024 limitatamente all'introduzione del valore soglia in luogo della mediana in conformità a quanto previsto dal DM 2 Agosto 2024 n. 353015.

I pagamenti sono erogati sotto forma di pagamento annuale per le unità di bovino adulto (UBA) risultati ammissibili sulla base dei dati forniti da Classyfarm e dai successivi controlli svolti dagli Organismi pagatori, secondo gli importi unitari pianificati nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del Piano Strategico Nazionale.

Gli importi unitari effettivi da erogare per ciascun anno di domanda sono determinati dall'Organismo di coordinamento in base al numero delle UBA ammissibili accertate dagli Organismi pagatori nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.

Registrazione a ClassyFarm

L'intervento in questione prevede, per le necessarie attività istruttorie, l'utilizzo del sistema ClassyFarm. Si tratta di un sistema informativo implementato dal Ministero della Salute, che elabora i dati sanitari provenienti dalle banche dati ufficiali (Banca Dati Nazionale - BDN, ricetta elettronica veterinaria - REV e Registro elettronico dei trattamenti), nonché i dati inseriti dai veterinari incaricati e/o da quelli ufficiali, al fine di categorizzare gli allevamenti in base al rischio.

La prima condizione di ammissibilità all'intervento è costituita dall'adesione a ClassyFarm.

A partire dalla campagna 2024, la registrazione/iscrizione a Classyfarm deve essere eseguita obbligatoriamente entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda unica, anche tardiva.

Per coloro che risultano già iscritti in precedenti anni, l'iscrizione rimane valida salvo che non sia venuta meno.

Il tutto al fine di acquisire le necessarie informazioni sull'andamento della gestione aziendale attraverso la visualizzazione dei dati relativi al proprio allevamento, migliorandone la consapevolezza.

Si rammenta che il termine ultimo di presentazione previsto per la campagna 2024 è fissato dalla Circolare di Coordinamento 52656 al 24 settembre 2024.

Ulteriori Condizioni di ammissibilità

Ai sensi dell'art. 17 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e smi, il pagamento è concesso all'agricoltore che aderisce ad un percorso di riduzione dell'uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l'applicativo ClassyFarm (livello 1) o che aderisce al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale SQNBA che, per le campagne 2023 e 2024, è sostituito dal disciplinare di qualità allegato al DM 15 dicembre 2023 n. 690602 (livello 2).

Sia per il Livello 1 che per il Livello 2, il pagamento è concesso con priorità al detentore dell'allevamento. In presenza di soccida, il pagamento è eseguito con priorità al soccidario, salvo diverso accordo tra le parti. Nel caso di affidamento del bestiame ad un detentore temporaneo per il pascolo, il pagamento è eseguito con priorità al detentore principale.

Tutte le informazioni relative agli allevamenti, agli orientamenti produttivi, ai relativi capi animali, alle UBA premiabili, necessari per il pagamento dell'eco-schema, sono desunte da ClassyFarm e dalla BDN **alla data del 31 dicembre dell'anno di domanda.**

Pertanto, entro la medesima data, gli agricoltori devono eseguire tutti i necessari aggiornamenti delle informazioni presenti in BDN nonché delle ricette e del Registro dei trattamenti. Conseguentemente, eventuali correzioni/aggiornamenti eseguiti dopo il 31 dicembre dell'anno non producono effetto ai fini dell'ammissibilità dell'intervento in esame.

L'intervento si articola su due livelli, ai quali, alternativamente, l'agricoltore può aderire per ciascun allevamento, specie animale, orientamento produttivo o gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo.

✓ **Livello 1: riduzione dell'antimicrobico resistenza**

L'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm, rispetto al valore soglia della dose definita giornaliera (DDD).

Il valore soglia viene determinata a livello nazionale per ogni specie ed orientamento produttivo.

Il periodo di osservazione è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda ed è prevista una soglia di tolleranza di 30 giorni nel caso in cui l'avvio o la cessazione dell'attività dell'agricoltore sia rispettivamente successiva o antecedente al periodo di inizio e fine di osservazione.

Gli allevamenti ammissibili sono i seguenti:

- **bovini** con i seguenti orientamenti produttivi: da latte, da carne; a duplice attitudine; vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca)
- **ovini** con i seguenti orientamenti produttivi: da latte, da carne;
- **caprini**;
- **bufalini** con i seguenti orientamenti produttivi: da latte, da carne;
- **suini** per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.

Sono ammissibili al pagamento gli allevamenti, anche misti, che, alla fine dell'anno solare della domanda di aiuto (31 dicembre), rispetto al valore soglia o baseline della dose definita giornaliera (DDD), calcolata per l'anno precedente (art. 17 del DM 660087 del 23.12.2022 come modificato e integrato dal DM n. 353015 del 2 agosto 2024):

- 1) hanno valori DDD uguali o inferiori al valore indicato dall'allegato XI per specie e orientamento produttivo;
- 2) hanno valori DDD superiori al valore indicato dall'allegato XI ma lo riducono del 10% rispetto all'anno 2022

La verifica del valore del DDD è eseguita con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria, mentre le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione di cui all'allegato II del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate.

Se per un allevamento non è presente un dato di riferimento relativo al precedente periodo di osservazione, l'allevamento è ammissibile all'aiuto qualora nel periodo di osservazione in corso abbia valori DDD uguali o inferiori al valore soglia calcolato per l'anno precedente.

✓ **Livello 2: adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento;**

La prevista adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale con Pascolamento (SQNBA), per le campagne 2023 e 2024, è sostituita dall'adesione al disciplinare di qualità allegato al DM 15 dicembre 2023 n. 690602.

Gli allevamenti ammissibili sono i seguenti:

- **bovini** con i seguenti orientamenti produttivi: da latte, da carne; a duplice attitudine;
- **suini** per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.

Con riferimento alla campagna 2024, la disciplina applicabile è prevista dall'art. 2 del DM 15 dicembre

2023 n. 690602 che stabilisce che il pagamento del premio è concesso agli allevamenti che aderiscono agli impegni individuati nel disciplinare di qualità allegato al medesimo DM, fermo restando quanto disposto dal comma 6 e dal comma 7 dell'articolo 17 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e ogni altra condizione e prescrizione diversa da quella di adesione al sistema di qualità sul benessere animale.

L'obbligo di pascolamento si ritiene soddisfatto dall'attività definita dall'art. 3, lettera h) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, come integrato dall'art. 1, comma 4 del DM 27 settembre 2023 n. 525680.

L'obbligo di adesione dell'allevatore al disciplinare di qualità si intende soddisfatto con la registrazione nel sistema Classyfarm entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda unificata – pagamenti diretti, anche tardiva.

Il premio per il Livello 2 è calcolato con riferimento a ciascun orientamento produttivo, le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria. Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate.

Demarcazione fra Livello 1 e Livello 2 e calcolo delle UBA premiabili

L'art. 17 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e s.m.i, stabilisce che l'agricoltore può aderire alternativamente al Livello 1 e al Livello 2 dell'eco-schema 1 per ciascun allevamento, specie animale, orientamento produttivo o gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo.

Al riguardo occorre precisare che l'adesione al disciplinare allegato al DM 15 dicembre 2023 n. 690602 che costituisce condizione necessaria per l'accesso al Livello 2, comporta che l'allevatore si impegni anche alla riduzione degli antibiotici nella stessa misura prevista per l'adesione al Livello 1. Pertanto, al fine di evitare un doppio finanziamento per il medesimo impegno, vietato dalla Regolamentazione UE, ciascun capo animale e ciascun UBA può dare luogo esclusivamente ad un pagamento.

Conseguentemente, nel solo caso in cui l'agricoltore intenda aderire, oltre che al Livello 1, anche al Livello 2 con gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo del livello 1, occorre demarcare correttamente i capi animali che determinano le UBA premiabili sul Livello 1 da quelli che determinano le UBA premiabili sul Livello 2.

In tal caso, poiché il sistema Classyfarm determina i valori del DDD considerando l'intera consistenza dell'allevamento per orientamento produttivo, la stessa è altresì utilizzata per determinare le UBA pagabili sul livello 1, al quale sono sottratte le UBA pagabili sul livello 2, determinate considerando esclusivamente il gruppo di animali utilizzato per soddisfare l'impegno di pascolamento.

Tale impegno è verificato nei termini indicati dall'art. 3, lettera h), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e dall'art. 1, comma 4, del DM 27.09.2023 n. 525680 che stabilisce che il carico è adeguato alla conservazione del prato permanente se la densità del bestiame al pascolo non supera 2 UBA/HA per le superfici in ZVN e 4 UBA/HA in tutte le altre superfici, fatto salvo quanto diversamente disposto delle Regioni e P.A. e comunicato all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite.

Il mancato rispetto del carico minimo e/o massimo costituisce inadempimento all'impegno di pascolamento, con l'applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 17.03.2023 n. 42, come modificato e integrato dal D.lgs. 23.11.2023 n. 188, in materia di eco-schemi.

Al fine di consentire la corretta demarcazione tra i due livelli di aiuto nel caso in cui l'agricoltore intenda aderire, oltre che al Livello 1, anche al Livello 2 con gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo del livello 1, l'Organismo di Coordinamento ha previsto nella Circolare n 2664 del 12/01/2024 la possibilità di acquisire delle apposite dichiarazioni integrative di pascolamento.

La Circolare n. 59597 del 30/07/2024 ha stabilito che le dichiarazioni devono essere presentate entro il 30 agosto 2024.

Le Istruzione Operative n. 1 del 2 febbraio 2024 dell'OP Argea hanno stabilito modalità e termini di raccolta di tali dichiarazioni.

La dichiarazione non è richiesta nel caso in cui l'allevatore abbia portato gli animali esclusivamente verso un pascolo registrato in BDN secondo la normativa vigente, in quanto si prendono a riferimento i capi la cui movimentazione sia registrata in BDN.

Inoltre, per quanto concerne i suini, che non sono identificati e registrati singolarmente in BDN, non è ammissibile il pascolo con un gruppo di animali; il pascolamento per tale specie animale deve obbligatoriamente riguardare l'intero allevamento.

Ai fini della verifica del carico UBA/ha ai sensi dell'articolo 3, lettera h), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, è altresì necessario che il beneficiario del premio che ha assunto l'impegno abbia la disponibilità, sulla base di idoneo titolo di conduzione, di superficie ammissibile dichiarata a pascolo nella domanda unica.

Il premio del Livello 2, pertanto, è erogabile esclusivamente nei confronti dei richiedenti che hanno rispettato gli impegni di riduzione del farmaco previsti al livello 1, che risultano operatori di capi animali nelle forme riconosciute e che detengono superfici ammissibili a pascolo sulle quali è esercitata l'attività di pascolamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, lettera h), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e dall'art. 1, comma 4, del DM 27.09.2023 n. 525680, nonché dalla circolare AGEA prot. n. 81268 del 2 novembre 2023 e successive modificazioni e integrazioni.

Si precisa, inoltre, che in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, lettera h) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, le Regioni/Province autonome possono adottare provvedimenti specifici e peculiari di utilizzo delle superfici a pascolo nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale prevedendo, tra l'altro, l'utilizzo ai fini del pascolamento di capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente.

In tali casi, al fine di consentire la verifica del rispetto del rapporto UBA/ha ed il pagamento dell'ecoschema 1, livello 2 in favore dei soggetti intestatari di codici di allevamento privi di superficie dichiarata a pascolo nella domanda unica, è necessario che questi ultimi comunichino al competente Organismo pagatore, secondo le modalità dallo stesso definite, il CUAA del soggetto titolare delle superfici sulle quali pascolano i propri animali.

Deroghe Livello 2

In deroga all'obbligo di aderire alla certificazione SQNBA o, per le campagne 2023 e 2024, al disciplinare di qualità allegato al DM 15 dicembre 2023 n. 690602, l'art. 17 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 prevede la possibilità di percepire il premio in questione nei due seguenti casi:

- a) **per gli allevamenti biologici** i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi Organismi di controllo, in quanto la certificazione dell'allevamento biologico è equiparata alla certificazione SQNBA, indipendentemente dalla dimensione.

La deroga in questione è valida anche per gli allevamenti in conversione, a condizione che terminato il periodo di conversione, l'allevamento risulti certificato biologico ai sensi del Reg. UE) n. 848/2018

- b) **per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni** (allevamenti di massimo 10 UBA nell'anno 2023 per l'anno di domanda 2024), previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della Regione o Provincia autonoma competente per territorio in cui insiste l'allevamento. In tale caso è fatto obbligo di rispettare l'impegno di pascolamento così come definito dall'articolo 3, lettera h), del DM 23.12.2022 n. 660087 e successive modificazioni e integrazioni, che è verificato dalla Regione o

Provincia autonoma che ha autorizzato la deroga.

Nella tabella sottostante sono riassunte le deroghe previste per i due livelli dell'Eco1 e gli effetti sui requisiti di ammissibilità

Livello	Iscrizione a Classyfarm	Rispetto valori DDD	Verifica pascolamento	Ulteriori requisiti
Livello 1 – no deroghe	sempre prevista	sempre prevista	N. A.	
Livello 2 – allevamenti biologici	non necessaria	non necessaria	non necessaria	Se l'allevamento non è biologico, si applica la disciplina ordinaria prevista per il pagamento del livello 2
Livello 2 – allevamenti di piccole dimensioni	non necessaria	non necessaria	Il controllo è eseguito dalla Regione/PA che ha autorizzato la deroga	Se l'allevamento non è di piccole dimensioni o la Regione/PA non ha previsto la deroga, si applica la disciplina ordinaria prevista per il pagamento del livello 2

Rispetto alle specifiche verifiche di pascolamento per Ecoschema 1 livello 2 si distinguono le casistiche di seguito riportate.

- **Aziende con superficie a pascolo nel comune dell'allevamento e senza contemporanea presenza di un codice pascolo all'interno del Comune**

Se il produttore non ha codici pascolo e non è presente la domanda integrativa, il controllo del coefficiente uba/ha viene effettuato considerando tutte le uba dei vari allevamenti del produttore (bovini, ovicaprini, equidi, suini semibradi). La superficie che viene presa in considerazione è la superficie pascolata che si trova nel comune dove è presente l'allevamento.

- **Aziende con superficie a pascolo solo al di fuori del comune/i dell'allevamento con presenza di codice pascolo**

Se il produttore oltre all'allevamento ha un codice pascolo, dove porta a pascolare i bovini, in comune diverso da quello dell'allevamento, per il calcolo del coefficiente, si prendono in considerazione le UBA che hanno pascolato per almeno 60 gg. presso il codice pascolo.

- **Aziende con superficie a pascolo nel comune dell'allevamento e con contemporanea presenza di codice pascolo all'interno del Comune**

Se il produttore oltre all'allevamento ha un codice pascolo, dove porta a pascolare i bovini, sullo stesso comune dell'allevamento, per il calcolo del coefficiente si considerano solo le uba che sono andate a pascolare e non quelle dell'allevamento.

- **Aziende con superficie a pascolo nel comune dell'allevamento e con superficie a pascolo in uno o più comuni al di fuori dell'allevamento con presenza di codice pascolo**

Per le superfici ubicate all'interno del comune dell'allevamento sono considerate tutte le UBA dei vari allevamenti del produttore (bovini, ovicaprini, equidi, suini semibradi). La superficie che viene presa in considerazione è la superficie pascolata che si trova nel comune dove è presente l'allevamento. Non si considerano i comuni limitrofi.

Per le superfici ubicate al di fuori del comune dove è presente l'allevamento ed è attivo un codice pascolo si prendono in considerazione le UBA che hanno pascolato per almeno 60 gg presso il codice pascolo. Se il coefficiente è rispettato, le UBA che verranno considerate ai fini dell'ammissibilità sono le uba corrispondenti al numero dei capi che hanno pascolato (non rapportate al periodo di pascolamento).

- **Aziende che hanno pascolato su superfici a pascolo non dichiarate in DU 2023 o che non hanno indicato come criterio di mantenimento il pascolo**

Se un produttore porta a pascolare i capi su un comune dove non ha in DU le superfici a pascolo, non è possibile determinare il coefficiente e quindi non sarà ammissibile.

- **Aziende con superficie a pascolo nel comune dell'allevamento che hanno presentato la domanda integrativa**

Se per il produttore esiste contemporaneamente un codice pascolo ed una domanda integrativa, si considereranno le UBA del codice pascolo.

Quindi se un produttore ha una domanda integrativa, si considerano le UBA della domanda integrativa per il calcolo del coefficiente, sempre che i giorni di pascolamento dichiarati siano almeno pari a 60 gg.

In generale se sullo stesso comune ci sono più allevamenti di bovini e uno o più codici pascoli ed il coefficiente è rispettato, si determina il numero dei bovini che pascolano e se questo è inferiore alla somma delle UBA degli allevamenti bovini da ClassyFarm, il numero dei bovini ammissibili viene distribuito proporzionalmente per i vari allevamenti.

Se la superficie a pascolo ricade in parte in zona ZVN, ai fini del computo del coefficiente, si applica il criterio di prevalenza. Pertanto, se la superficie che ricade in ZVN è superiore al 50% della superficie a pascolo si applica il limite delle 2 UBA, in caso contrario si applica il limite delle 4 UBA.

Variazioni aziendali

Se nel corso del periodo di osservazione interviene una cessione di azienda, con cessazione definitiva dell'attività zootecnica da parte del soggetto cedente, l'agricoltore subentrante che ha fatto richiesta di aiuto può beneficiare del pagamento sommando i valori DDD degli allevamenti di cui l'agricoltore cedente era titolare ai propri valori DDD maturati a partire da quando ha acquisito l'azienda. Al riguardo, si possono verificare i seguenti casi:

- a) la richiesta di aiuto per l'eco-schema 1 (livello 1) in domanda unica è presentata solo dall'agricoltore subentrante: quest'ultimo, per rispettare il periodo di osservazione, deve sommare i valori DDD maturati dal soggetto cedente nell'anno di domanda ai propri e, rispettando le condizioni di ammissibilità, può percepire l'aiuto;
- b) la richiesta di aiuto per l'eco-schema 1 (livello 1) in domanda unica è presentata solo dall'agricoltore cedente: il pagamento non può essere erogato né all'agricoltore cedente, che non rispetta il periodo di osservazione 1° gennaio – 31 dicembre né all'agricoltore cessionario che non

ha presentato la richiesta di aiuto;

- c) la richiesta di aiuto per l'eco-schema 1 (livello 1) in domanda unica è presentata sia dall'agricoltore cedente che dall'agricoltore cessionario: il pagamento è erogabile al cessionario, salvo diverso accordo delle parti.

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	EFFETTO dell'Indicatore di controllo	CORREGGIBILI TÀ ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
EC1	01	ECO1 - ANTIMICROBICO RESISTENZA - LIV. 2 - SUPERFICIE NON AMMISSIBILE ECOSHEMA	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile
EC1	02	ASSENZA REGISTRAZIONE IN CLASSYFARM	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile
EC1	03	VERIFICA LIVELLO DOSE GIORN. DEFINITA SOPRA LA MEDIANA (SOGLIA)	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile
EC1	04	ASSENZA UBA AMMISSIBILI PER ALLEVAMENTO E SPECIE	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile
EC1	05	ALLEVAMENTO BIOLOGICO NON RISCONTRATO	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile
EC1	06	ALLEVAMENTO BOVINO DI PICCOLE DIMENSIONI IN ASSENZA DEROGA REGIONALE	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile

6.4.2 ECO-SCHEMA 2 - PAGAMENTO PER INERBIMENTO DELLE COLTURE ARBOREE

L'art. 18 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 prevede il pagamento all'agricoltore che si impegna a mantenere l'inerbimento spontaneo o seminato nell'interfilare delle colture arboree o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta - all'interno della superficie oggetto di impegno, rappresentata dalla SAU investita con colture permanenti, come individuata e misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole).

Sulle superfici sopraindicate l'agricoltore assume gli impegni di seguito indicati che si aggiungono a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti (articolo 3, punto 2, lett. d comma 1 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087):

- a) mantenimento della copertura vegetale erbacea, spontanea o seminata su almeno il 70% della superficie oggetto di impegno tra il 15/9 dell'anno di domanda e il 15/10 dell'anno successivo.

La superficie oggetto di impegno non può essere variata, il 70% si calcola come rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole);

- b) non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico sull'interfila. Il divieto non si applica alla fila;
- c) non esecuzione di lavorazioni del terreno durante tutto l'anno, salvo la semina che non implichi la lavorazione del suolo. Il divieto di lavorazioni si applica all'intera superficie inerbita presente nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma;
- d) durante tutto l'anno, la gestione della copertura vegetale erbacea deve essere svolta esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea. È quindi esclusa la possibilità di eseguire l'attività di pascolamento.

Tutti gli impegni descritti ai punti b), c) e d) devono essere rispettati nel periodo compreso tra il 16 maggio dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo

Possono in ogni caso applicarsi eventuali diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti (ad esempio *Xylella fastidiosa*) adottate dalle Regioni/Province autonome.

L'eco-schema in esame trova applicazione alle colture arboree e altre specie arboree permanenti a rotazione rapida, mentre non si applica alle colture arboree da legno che hanno terminato l'impegno ai sensi del Reg. (CEE) n. 2080/92, né ai vivai né ad asparagiaie e carciofaie. Queste ultime, inoltre, in quanto colture pluriennali, non rientrano tra le colture permanenti (cfr. art. 2, par. 1, lettera c) e lettera d) del Reg. (CE) 795/2004, come modificato con Reg. (CE) 1522 del 2007).

L'art. 18 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che il pagamento per l'eco-schema 2 è cumulabile con il pagamento per l'eco-schema 3 (salvaguardia olivi di valore paesaggistico) ma non è cumulabile con il pagamento per l'eco-schema 5 (misure specifiche per gli impollinatori).

Il pagamento spetta sugli ettari ammissibili oggetto di impegno, quindi sulla totalità della superficie della coltura arborea con cui si accede all'eco-schema, secondo gli importi unitari determinati dall'Organismo di coordinamento in base al numero degli ettari di superficie accertati dagli Organismi pagatori nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi previsti nel Piano Strategico Nazionale (PD 05 - ES 2).

Si precisa che il pagamento del presente eco-schema è completamente indipendente dal sostegno di base al reddito (titoli), pertanto, ai fini del pagamento, non è necessario aver presentato domanda per il sostegno di base al reddito (titoli) o aver ricevuto pagamenti per tale regime.

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	EFFETTO dell'Indicatore di controllo	CORREGGIBILITÀ ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
EC2	01	RILEVATO UTILIZZO DISERBO CHIMICO	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile
EC2	02	RILEVATE LAVORAZIONI DEL TERRENO	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile
EC2	03	RILEVATE LAVORAZIONI MECCANICHE DIVERSE DA SFALCIO TRINCIATURA SFIBRATURA	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	EFFETTO dell'Indicatore di controllo	CORREGGIBILITÀ ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
EC2	04	MANCATO RISPETTO INERBIMENTO PER IL 70 % DELLA SUPERFICE	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile
EC2	05	IMPEGNI NON RISPETTATI	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile

6.4.3 ECO-SCHEMA 3 – PAGAMENTO PER LA SALVAGUARDIA OLIVI DI VALORE PAESAGGISTICO

L'art. 19 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 prevede il pagamento all'agricoltore che si impegna a mantenere e recuperare gli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree, come individuati e misurati nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), in base agli elementi oggettivi riportati nel piano di coltivazione, quali il sesto di impianto, le tecniche di allevamento e altre pratiche tradizionali previste dai Registri nazionali/regionali dei paesaggi, con una densità minima di 60 piante ad ettaro e massima di 300 piante per ettaro o, per quelli individuati dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, di 400 piante per ettaro, con la densità di impianto calcolata a livello di appezzamento.

L'impegno dell'eco-schema è di tipo biennale, pertanto, il produttore dovrà presentare domanda anche nell'anno N+1 e comprende il rispetto di tutti i seguenti obblighi aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti, fatte salve diverse disposizioni impartite dai Servizi fitosanitari per il contenimento o l'eradicazione di fitopatie o di parassiti:

- potatura biennale delle chiome finalizzata a conservare le forme di allevamento a valenza ambientale che privilegiano la prevalenza dello sviluppo della vegetazione verso l'esterno della chioma, articolata in 3 o 4 branche, riducendo significativamente (con percentuali superiori al 30% dell'intera chioma) la vegetazione all'interno della chioma. Il periodo di esecuzione della potatura è compreso tra il 1° novembre ed il 30 aprile.

Per una domanda presentata nell'anno N, il periodo da considerare per la potatura è compreso tra il 1° novembre dell'anno N ed il 30 aprile dell'anno N+1.

La potatura ha cadenza biennale per ciascuna pianta: il beneficiario è tenuto a potare, entro il biennio, il 100 % delle piante;

- divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo diversa indicazione delle autorità competenti;
- mantenimento, per almeno un anno successivo a quello di adesione all'eco-schema, dell'oliveto nello statu quo, quale valore paesaggistico, e divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi.

L'art. 19 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che il pagamento per l'eco-schema 3 è cumulabile con il pagamento per l'eco-schema 2 (inerbimento delle colture arboree) o, in alternativa, con il pagamento per l'eco-schema 5 (misure specifiche per gli impollinatori).

Il pagamento spetta sugli ettari ammissibili oggetto di impegno, quindi sulla totalità della superficie della coltura arborea con cui si accede all'eco-schema, secondo gli importi unitari determinati dall'Organismo di

coordinamento in base al numero degli ettari di superficie accertati dagli Organismi pagatori nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi previsti nel Piano Strategico Nazionale (PD 05 - ES 3).

Si precisa che il pagamento del presente eco-schema è completamente indipendente dal sostegno di base al reddito (titoli), pertanto, ai fini del pagamento, non è necessario aver presentato domanda per il sostegno di base al reddito (titoli) o aver ricevuto pagamenti per tale regime.

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	EFFETTO dell'Indicatore di controllo	CORREGGIBILITÀ ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
EC3	01	IMPEGNI NON RISPETTATI	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile
EC3	02	DENSITA' MINIMA NON RISPETTATA	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile
EC3	03	DENSITA' MASSIMA NON RISPETTATA	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile
EC3	04	ULIVI NON RILEVATI IN PARCELLA	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile
EC3	05	ECO 3 - RILEVATA ASSENZA DI POTATURA BIENNALE	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile
EC3	06	RILEVATA PRESENZA DI BRUCIATURA IN LOCO DEI RESIDUI DI POTATURA	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile
EC3	07	RILEVATA PRESENZA DI BRUCIATURA IN LOCO DEI RESIDUI DI POTATURA DA AUTORITÀ FITOSANITARIE	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile
EC3	08	MANCATO RISPETTO PER ALMENO UN ANNO DOPO ADESIONE DEL DIVIETO CONVERSIONE IN SISTEMI PIU' INTENSIVI	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile

6.4.4 ECO-SCHEMA 4 – PAGAMENTO PER SISTEMI FORAGGERI ESTENSIVI CON AVVICENDAMENTO

Il pagamento è concesso all'agricoltore che, ai sensi dell'art. 20 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 si impegna ad eseguire sulle superfici a seminativo l'avvicendamento almeno biennale delle colture, applicato alle colture principali e secondarie, compresi i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi, escluse le colture di copertura, nel rispetto di quanto previsto dalla BCAA 7 e dal CGO 2.

L'impegno dell'eco-schema è di tipo biennale e comprende il rispetto di tutti i seguenti obblighi aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità:

- avvicendamento almeno biennale sulla medesima superficie con la presenza di colture leguminose e foraggere o di colture da rinnovo di cui all'allegato VIII del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo. Sono colture miglioratrici le leguminose. L'avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie e deve essere

attuato comunque su almeno due anni. Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l'impegno è assolto *ipso facto*. La rotazione che preveda erba medica per 4 anni, al quinto anno può essere seguita da depauperante o anche coltura da rinnovo o miglioratrice. Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal 1° giugno al 30 novembre dell'anno di domanda;

- b) sulle colture leguminose e foraggiere non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica, intesa quest'ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria. Nel caso in cui le schede colturali, sezione difesa contro le avversità e controllo delle infestanti, non siano previste nel disciplinare della Regione o Provincia Autonoma di appartenenza, l'agricoltore deve utilizzare le tecniche di difesa fitosanitaria della produzione biologica.
- c) l'interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche.

I residui colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad esempio le stoppie) e non è residuo la parte asportata insieme alle cariossidi (ad esempio paglia del grano, tutoli del mais). Le aziende zootecniche sono quelle con capi iscritti alla Banca Dati Nazionale di Teramo nelle anagrafi delle seguenti specie: bovini e bufalini, ovi-caprini, suini, equidi e/o avicoli. Le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa raggiungono ipso facto i medesimi obiettivi dell'impegno di interrare i residui. Le tecniche di agricoltura conservativa comprendono la Semina su sodo / No tillage (NT), la Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) o la lavorazione a bande / strip tillage.

Come sopra indicato, l'impegno dell'eco-schema è almeno biennale, pertanto, dopo il secondo anno il beneficiario può scegliere se continuare ad aderire all'eco-schema o meno.

Se aderisce senza interruzioni anche negli anni successivi al secondo, l'agricoltore dovrà rispettare continuativamente le regole dell'avvicendamento previste dall'eco-schema. Ad esempio, se nel 2023 ha coltivato sulla superficie oggetto di impegno la soia (coltura da rinnovo) e nel 2024 il frumento tenero (coltura depauperante), nel 2025, continuando a aderire all'eco-schema, non potrà coltivare sulla medesima superficie un'altra coltura depauperante.

L'art. 20 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che il pagamento per l'eco-schema 4 è cumulabile con il pagamento per l'eco-schema 5 (misure specifiche per gli impollinatori).

Il pagamento spetta sugli ettari ammissibili oggetto di impegno, quindi sulla totalità della superficie della coltura arborea con cui si accede all'eco-schema, secondo gli importi unitari determinati dall'Organismo di coordinamento in base al numero degli ettari di superficie accertati dagli Organismi pagatori nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi previsti nel Piano Strategico Nazionale (PD 05 - ES 4).

Si precisa che il pagamento del presente eco-schema è completamente indipendente dal sostegno di base al reddito (titoli), pertanto, ai fini del pagamento, non è necessario aver presentato domanda per il sostegno di base al reddito (titoli) o aver ricevuto pagamenti per tale regime.

Con riferimento alla Campagna 2024, in considerazione dell'entrata in vigore della Carta Nazionale dell'uso del suolo, di alcuni provvedimenti intervenuti successivamente all'assunzione degli impegni biennali presi dagli agricoltori e tenuto conto del parere espresso dal MASAF, con nota prot. n. 453635 del 16 settembre 2024, che ha chiesto ad AGEA di dare istruzioni agli Organismi pagatori **per raccogliere eventuali manifestazioni di volontà degli agricoltori a non proseguire l'impegno nel 2024**, l'Organismo Pagatore Argea ha emesso le Istruzioni Operative n. 19 del 21 maggio 2025 e n. 20 del 3

giugno 2025.

Tali Istruzioni operative recepiscono, inoltre, le disposizioni di armonizzazione emanate dall'Organismo di Coordinamento AGEA con prot. n. 0084514 del 9 novembre 2024 ed illustrano le procedure istruttorie conseguenti all'applicazione delle sanzioni applicate in generale agli eco-schemi.

Ai fini della definizione dell'istruttoria relativa al presente Ecoschema sono state di conseguenza applicate le disposizioni contenute nelle citate Istruzioni operative n. 19, sia per quanto riguarda l'individuazione e la verifica della superficie impegnata per il secondo anno e sia per l'assolvimento dell'impegno principale (rotazione colturale) e si rinvia ad esse per tutti i dettagli applicativi.

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	EFFETTO dell'Indicatore di controllo	CORREGGIBILITÀ ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
EC4	01	MANCATO RISPETTO AVVICENDAMENTO ANNO SUCCESSIVO - CONTROLLO AMMINISTRATIVO	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile
EC4	02	MANCATO RISPETTO AVVICENDAMENTO ANNO SUCCESSIVO - CONTROLLO IN LOCO	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile
EC4	03	MANCATO RISPETTO DELL'IMPEGNO DI DIVIETO USO DI DISERBANTI	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile
EC4	04	MANCATO RISPETTO DELL'IMPEGNO SULLE SOLE COLTURE DA RINNOVO DELL'USO DELLA TECNICA DI DIFESA INTEGRATA	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile
EC4	05	MANCATO RISPETTO DELL'IMPEGNO DI INTERRAMENTO DEI RESIDUI ESCLUSE LE AZIENDE ZOOTECHNICHE	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile
EC4	06	MANCATO RISPETTO IMPEGNO PER MONOSUCCESSIONE	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile

6.4.5 ECO-SCHEMA 5 – PAGAMENTO PER MISURE SPECIFICHE PER GLI IMPOLLINATORI

L'art. 2 del DM 28 giugno 2024 n. 289235 ha modificato l'art. 21 del DM 23 dicembre 2022, n. 660087 prevedendo, a partire dalla campagna 2024, due livelli di intervento:

- **Livello 1: destinazione del 4% dei seminativi aziendali** a superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo;
- **Livello 2: mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico** (nettarifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o

a seminativo. Le colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del citato DM 23 dicembre 2022, n. 660087, devono essere presenti in miscugli. Ai fini del presente livello di eco-schema, per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.

Il pagamento è concesso come pagamento **annuale aggiuntivo al sostegno di base al reddito** per la sostenibilità per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

Pertanto, qualora non si riceva il pagamento per il sostegno di base al reddito (titoli), risulterà conseguentemente non ammissibile il pagamento per l'eco-schema 5.

Cumulabilità tra eco-schemi

- I pagamenti del livello 1 e del livello 2 sono cumulabili per le superfici a seminativo.
- Il pagamento del livello 1 non è cumulabile con il pagamento dell'eco-schema per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (eco-schema 4).
- Il pagamento del livello 2, per le superfici arboree, è cumulabile con il pagamento dell'ecoschema per la salvaguardia degli olivi di valore paesaggistico (eco-schema 3).
- Il pagamento del livello 2, per le superfici a seminativo, è cumulabile con il pagamento per i sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (eco-schema 4).
- Il pagamento del livello 2, per le superfici arboree, non è cumulabile con l'eco-schema per l'inerbimento delle colture arboree (eco-schema 2).

Livello 1

Per l'anno di domanda 2024 possono accedere al pagamento del livello 1 i beneficiari con superficie aziendale a seminativo maggiore di 10 ettari. Nei successivi anni di domanda, possono accedere al pagamento del livello 1 tutti i beneficiari che destinano il 4% dei seminativi aziendali a terreni a riposo

La **superficie aziendale** a seminativo corrisponde alla somma della superficie ammissibile a seminativo richiesta per l'attivazione dei diritti (B3) e della superficie ammissibile a seminativo non richiesta per l'attivazione dei diritti (B19.1) indicate nel QUADRO 2 del modello di domanda relativo al BISS.

Nelle superfici a seminativo, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi:

- destinazione del 4% dei seminativi aziendali a:
 - a) superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera g), del DM 23 dicembre 2022, n. 660087;
 - b) dal 1° gennaio 2025, in alternativa o in aggiunta all'impegno di cui alla lettera a), elementi caratteristici del paesaggio creati ex novo sui seminativi, quali stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti.

Le **superfici impegnate**, dettagliate nel QUADRO 17 della domanda, vengono riportate nel quadro 15 relativo all'ECO-SCHEMA 5 livello 1, distinte tra:

- ES5.L1.1 - Superficie a seminativi aziendali quali superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo;
- ES5.L1.2 - Superficie a seminativi aziendali quali superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo, situata nelle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN);

- ES5.L1.3 Superficie seminativi aziendali quali superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo situata nelle zone Natura 2000.

Si precisa che ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità è necessario che l'agricoltore destini almeno il 4% dei seminativi aziendali complessivamente detenuti agli impieghi sopra indicati. Qualora la percentuale di superficie destinata fosse superiore a 4, in ogni caso la superficie pagabile non eccede il limite massimo del 4%.

Con riferimento agli elementi caratteristici del paesaggio creati ex novo sui seminativi si specifica che la premialità spetta unicamente nell'anno di creazione dell'elemento ma che lo stesso soggiace negli anni futuri alle norme di condizionalità.

Livello 2

Per la campagna 2024 l'intervento dell'eco-schema 5, livello 2 rimane sostanzialmente quello già applicato nella campagna 2023. Al riguardo si richiamano i commi 4 e ss. dell'art. 2 del DM 28 giugno 2024 n. 289235. L'impegno dell'eco-schema è annuale e può essere assunto su due diverse tipologie di superfici:

- **superfici con colture arboree**, sull'interfilare o per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta. Per tali superfici l'impegno comprende il rispetto di tutti gli obblighi di seguito descritti che si aggiungono a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti:
 - a) mantenimento su almeno il 70% della superficie oggetto di impegno, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, **con una larghezza minima di 20 metri**.
Il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come *"rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole)";*
 - b) non esecuzione di operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura, indipendentemente dall'effettivo ciclo di germinazione-completamento della fioritura del miscuglio in campo.
 - c) divieto di utilizzo di diserbanti chimici ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno;
 - d) divieto di utilizzo di altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno; durante il resto dell'anno si possono applicare le tecniche della difesa integrata.

Con riferimento agli obblighi di cui alle precedenti lettere c) e d) sono comunque fatte salve le diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o all'eradicazione di fitopatie o di parassiti.

- **superfici a seminativo**. Per tali superfici si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici a seminativi:
 - a) mantenimento, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata, su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, **con una larghezza minima di 20 metri** e una fascia di rispetto costituita da una distanza

da 3 a 5 metri da colture limitrofe non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari, dove i 3 metri sono da intendersi come distanza minima ed i 5 metri come distanza massima pagabile. Su questa fascia di rispetto si applicano gli impegni di cui alla successiva lettera c);

- b) divieto di esecuzione di operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura, indipendentemente dall'effettivo ciclo di germinazione-completamento della fioritura del miscuglio in campo;
- c) fino al completamento della fioritura, divieto di utilizzo di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno. Dopo il completamento della fioritura sulla superficie oggetto di impegno è possibile effettuare la semina di una coltura principale.

Il pagamento spetta sugli ettari ammissibili oggetto di impegno, quindi sulla totalità della superficie della coltura con cui si accede all'eco-schema, secondo gli importi unitari determinati dall'Organismo di coordinamento in base al numero degli ettari di superficie accertati dagli Organismi pagatori nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi previsti nel Piano Strategico Nazionale (PD 05 - ES 5).

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	EFFETTO dell'Indicatore di controllo	CORREGGIBILITÀ ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
EC5	01	IMPEGNI NON RISPETTATI	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile
EC5	02	NON RISPETTATO IL VINCOLO 70 % SU ARBORETI DI INTERESSE APISTICO	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile
EC5	03	ESEGUITE OPERAZIONI SFALCIO TRINCIATURA SFIBRATURA SU ARBORETI DI INTERESSE APISTICO	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile
EC5	04	MANCATO RISPETTO DIVIETO USO DISERBANTI O ESEGUITO CONTROLLO NON MECCANICO O MANUALE INFESTANTI NON DI INTERESSE APISTICO SU ARBORETI	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile
EC5	05	UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI IN FIORITURA E MANCATA APPLICAZIONE DIFESA INTEGRATA SU ARBORETI DI INTERESSE APISTICO	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile
EC5	06	NON RISPETTATO IL VINCOLO 70 % SU SEMINATIVI DI INTERESSE APISTICO	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile
EC5	07	ESEGUITE OPERAZIONI	Non è possibile dare corso al	Non correggibile

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	EFFETTO dell'Indicatore di controllo	CORREGGIBILITÀ ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
		SFALCIO TRINCIATURA SFIBRATURA SU SEMINATIVI DI INTERESSE APISTICO	pagamento	
EC5	08	UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI IN FIORITURA E MANCATA APPLICAZIONE DIFESA INTEGRATA SU SEMINATIVI DI INTERESSE APISTICO	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile
EC5	09	NON PAGABILE PER ASSENZA TITOLI (ART. 21 COMMA 5 DM 660087 DEL 23.12.2022)	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile

7. SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO

Il sostegno accoppiato al reddito ai sensi dell'art. 22 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 si articola nel settore zootecnico e nel settore seminativo/culture permanenti.

I premi sono erogati sotto forma di pagamento annuale per tutti gli ettari o capi risultati ammissibili all'esito delle istruttorie, secondo gli importi unitari pianificati nella sezione 5.1.CIS (32) del Piano Strategico Nazionale.

Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'Organismo di coordinamento sulla base dei capi e delle superfici accertate dall'Organismo pagatore ARGEA, nel rispetto degli importi unitari massimi.

7.1 SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO PER SUPERFICIE

I Regimi di sostegno accoppiato al reddito richiedibili nella domanda unificata per le misure relative ai pagamenti diretti previste dagli artt. 23 e ss. del DM 23.12.2022 n. 660087 sono i seguenti:

➤ Settore seminativo/culture permanenti

- Premio alla coltivazione di frumento duro (art. 26);
- Premio alla coltivazione di girasole e colza (art. 27);
- Premio alla coltivazione del riso (art. 28);
- Premio alla coltivazione della barbabietola da zucchero (art. 29);
- Premio alla coltivazione del pomodoro da trasformazione (art. 30);
- Premio per olio di oliva (art. 31);
- Premio per agrumeti specializzati (art. 32);
- Premio alla coltivazione di soia (art. 33);
- Premio alla coltivazione delle colture proteiche diverse dalla soia (art. 34)

Per i vari interventi è previsto il seguente indicatore:

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	EFFETTO dell'Indicatore di controllo	CORREGGIBILITÀ ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
SAS	02	USO DEL SUOLO NON AMMISSIBILE PER L'INTERVENTO RICHIESTO	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla parcella	Correggibile entro il termine ultimo di presentazione previsto per le diverse tipologie di domanda

Nei paragrafi successivi sono dettagliati gli indicatori specifici degli interventi.

8.1.1 INFORMAZIONI GENERALI RIFERITE ALL'UTILIZZO DI SEMENTI CERTIFICATE

A partire dalla campagna 2024, in attuazione di quanto previsto dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087, per gli interventi del sostegno accoppiato a superficie di seguito riportati si rende necessario acquisire la documentazione comprovante la semina con seme certificato delle seguenti specie:

- frumento duro
- girasole e colza
- riso
- barbabietola da zucchero
- pomodoro da trasformazione
- soia

Con il DM 27 settembre 2023 n. 525680 sono stati definiti i quantitativi minimi di seme che devono essere impiegati dagli agricoltori per ricevere il sostegno; tali quantitativi sono stati successivamente modificati dai decreti direttoriali del 27 dicembre 2023 n. 70374 e del 22 maggio 2024 n.229362.

Specie	Kg di seme/ettaro di superficie
Frumento duro	180
Girasole	3 (corrispondente a 55.000 semi per ettaro)
Colza	2 (corrispondente a 450.000 semi per ettaro)
Riso ibridi	30
Riso Hp	40
Riso Provisia	100
Riso Var. "Yume"	120
Riso tutte le varietà diverse dalle precedenti	160

Specie	Kg di seme/ettaro di superficie
Barbabetola da zucchero seme nudo	1,6 (corrispondente a 100.000 semi per ettaro)
Barbabetola da zucchero seme confettato	4 (corrispondente a 100.000 semi per ettaro)
Soia primo raccolto	70 (corrispondente a 450.000 semi per ettaro)
Soia secondo raccolto	85 (corrispondente a 500.000 semi per ettaro)
Pomodoro da trasformazione	n. piantine /ettaro di superficie: 25.000
Canapa	25

La Circolare Agea 21371 del 14 marzo 2024 provvede a modificare ed integrare quanto previsto nelle precedenti circolari prot. n. 26882 del 12 aprile 2023, prot. n. 76310 del 16 ottobre 2023 e prot. n. 95978 del 20 dicembre 2023

Per **frumento duro, girasole, colza, riso, barbabietola da zucchero e soia**, l'uso di seme certificato deve essere documentato attraverso fatture o DDT con le seguenti informazioni minime:

- specie
- varietà
- n. di partita (comprensivo del lotto)
- categoria
- quantità (evidenziando in modo chiaro l'unità di misura con cui viene indicata la quantità)

I sopracitati documenti devono essere allegati alla domanda e solamente in assenza di una delle predette informazioni (su fattura di acquisto o ddt di trasporto) vi è l'obbligo di allegare i cartellini varietali.

Se la documentazione non è disponibile entro la data di scadenza, anche tardiva, della domanda in ragione delle tempistiche di semina della coltura, la stessa deve essere resa disponibile in fase istruttoria, secondo le modalità definite dall'Organismo pagatore competente, **entro il 30 settembre dell'anno di domanda**, ai fini di permettere agli agricoltori di beneficiare degli anticipi PAC.

Esclusivamente nel caso di colture istituite per la produzione di sementi (moltiplicazione), in alternativa ai documenti sopra riportati o ai cartellini ufficiali è ammessa la dichiarazione di ritiro cartellini rilasciata dal CREA-DC.

Si precisa che la documentazione fiscale non deve essere antecedente al mese di settembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto e qualora i predetti documenti fiscali siano intestati ad un soggetto diverso dal richiedente all'aiuto, è necessario che quest'ultimo, secondo le modalità definite dall'Organismo Pagatore, indichi chiaramente il CUAA (codice fiscale) del soggetto che ha acquistato il prodotto, nonché la motivazione per la quale la documentazione non risulti intestata al beneficiario. A titolo esemplificativo tale casistica si verifica in presenza di successione mortis causa o cambio di denominazioni/trasformazioni società.

8.1.2 FRUMENTO DURO

La verifica di ammissibilità dell'intervento PD 06 - 01 sostegno alla coltivazione di frumento duro prevede i seguenti controlli, riportati nella Circolare AGEA prot. n 76310 del 16 ottobre 2023:

- 1) che le superfici dichiarate siano seminate e coltivate nelle Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
- 2) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati;
- 3) a partire dall'anno di domanda 2024 siano utilizzate sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, con il seguente **quantitativo minimo di riferimento**:

Specie	Kg di seme/ettaro di superficie
Frumento duro	180

- 4) che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 11, comma 9, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Sono previsti i seguenti indicatori:

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	EFFETTO dell'Indicatore di controllo	CORREGGIBILITÀ ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
SAS	01	INTERVENTO RICHIESTO IN ZONE NON AMMISSIBILI	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla parcella	Correggibile entro il termine ultimo di presentazione previsto per le diverse tipologie di domanda
F12	01	QUANTITATIVO DI SEMENTE INDICATO IN DOMANDA INFERIORE AL MINIMO PREVISTO	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla parcella	Eventuale riduzione della superficie con domanda di modifica

8.1.3 SEMI OLEOSI: COLZA E GIRASOLE

La verifica di ammissibilità del premio alla coltivazione di girasole e colza richiesto nella Domanda Unica, prevede i seguenti controlli, riportati nelle Circolari AGEA prot. n. 76310 del 16 ottobre 2023 e prot. n. 95978 del 20 dicembre 2023:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati;
- 2) che le superfici dichiarate ammissibili siano seminate e coltivate a girasole e colza, con esclusione delle coltivazioni destinate alla produzione di semi di girasole da tavola;
- 3) che le superfici dichiarate siano impegnate nei contratti di fornitura con un'industria di

trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione;

- 4) qualora il contratto di fornitura sia stipulato dall'agricoltore per il tramite di un'organizzazione di produttori riconosciuta o cooperativa o consorzio di cui il produttore agricolo è socio, ovvero con un centro di stoccaggio, sia sottoscritto altresì l'impegno di coltivazione tra l'agricoltore e l'organizzazione/cooperativa/consorzio cui aderisce;
- 5) che le superfici riportate nei contratti di fornitura e/o negli impegni di coltivazione non siano superiori alle superfici dichiarate in domanda unica dagli stessi agricoltori. In caso contrario, previa verifica puntuale, ai fini del pagamento si prende in considerazione la minore superficie;
- 6) a partire dall'anno di domanda 2024 siano utilizzate sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, **con i seguenti quantitativi minimi di riferimento:**

Specie	Kg di seme/ettaro di superficie
Colza	2 (corrispondente a 450.000 semi per ettaro)
Girasole	3 (corrispondente a 55.000 semi per ettaro)

- 7) che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 11, comma 9, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Ad integrazione/modificazione di quanto previsto dalla Circolare suddetta, per la campagna 2024 la circolare 21371 del 14 marzo 2024 ha stabilito la necessità di **acquisire in fase di presentazione i dati dei contratti** di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione/centri di stoccaggio; le informazioni minime obbligatorie sono le seguenti:

- codice fiscale dell'industria di trasformazione, sementiera, mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione/centri di stoccaggio, o del soggetto intermediario (cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta);
- denominazione dell'industria di trasformazione, sementiera, mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione/centri di stoccaggio, o del soggetto intermediario (cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta);
- tipologia coltura;
- ettari conferiti
- data inizio impegno di coltivazione/contratto (si tratta o del contratto diretto tra agricoltore e industria o dell'impegno di coltivazione tra agricoltore e intermediario, in assenza della data di inizio è possibile fare riferimento alla data di sottoscrizione);
- data fine impegno di coltivazione/contratto, se presente (si tratta o del contratto diretto tra agricoltore e industria o dell'impegno di coltivazione tra agricoltore e intermediario).

Si precisa che nel caso in cui **l'agricoltore stipula direttamente il contratto di fornitura** con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima

trasformazione/centri di stoccaggio, poiché il contratto deve essere allegato alla domanda, lo stesso deve essere stipulato, a pena di inammissibilità, **entro la scadenza del termine di presentazione della domanda unificata**, anche tardiva, prevista per la campagna di riferimento.

Il contratto stipulato direttamente dall'agricoltore, a pena di inammissibilità, deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi minimi:

- superficie (ha) coltivata distinta per girasole e colza;
- data di sottoscrizione;
- Data inizio e data fine;
- sottoscrizione delle parti (beneficiario dell'aiuto e industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione/centri di stoccaggio).
- codice fiscale del beneficiario dell'aiuto e dell'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione/centri di stoccaggio.

Nel caso in cui il **contratto di fornitura è stipulato dall'agricoltore per il tramite di un'organizzazione di produttori riconosciuta** o cooperativa o consorzio di cui il produttore agricolo è socio, ovvero con un centro di stoccaggio, deve essere stipulato un **impegno di coltivazione** tra l'agricoltore e l'organizzazione produttori/cooperativa/consorzio/centro di stoccaggio e un contratto di fornitura tra questi ultimi soggetti e un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica; poiché l'impegno di coltivazione deve essere allegato alla domanda, lo stesso deve essere stipulato, a pena di inammissibilità, **entro la scadenza del termine di presentazione della domanda unificata**, anche tardiva, prevista per la campagna di riferimento.

L'impegno di coltivazione stipulato tra agricoltore e organizzazione produttori/ cooperativa/ consorzio/centro di stoccaggio, a pena di inammissibilità, deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi minimi:

- superficie (ha) coltivata oggetto di impegno, distinta per girasole e colza;
- data di sottoscrizione;
- sottoscrizione delle parti (beneficiario dell'aiuto e industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione/centri di stoccaggio);
- codice fiscale del beneficiario dell'aiuto e dell'organizzazione di produttori/ cooperativa/consorzio/centro di stoccaggio.

Le informazioni relative ai contratti di filiera e agli impegni di coltivazione, dichiarate nella domanda unificata nel Quadro 7, vengono verificate nel sistema SIAN dei **contratti** di filiera per girasole e colza con le imprese di trasformazione/ prima trasformazione/ sementiera/ mangimistica ovvero nel sistema SIAN degli **impegni** di coltivazione dell'agricoltore con gli intermediari quali cooperativa/ consorzio / organizzazione di produttori / impresa di stoccaggio.

La procedura di caricamento (acquisizione e validazione) dei contratti e degli impegni di coltivazione relativi alla campagna 2024 deve concludersi entro e non oltre il giorno 17 marzo 2025 secondo quanto previsto dalla nota AGEA prot. n. 19445 del 06/03/2025.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie risultante dagli impegni di coltivazione o dal contratto con l'industria sottoscritto direttamente dall'agricoltore e quella risultante all'esito dei controlli della domanda unica, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie.

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	EFFETTO dell'Indicatore di controllo	CORREGGIBILITÀ ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
SAS	11	PREMIO COLZA E GIRASOLE - CONTRATTO DI FILIERA/IMPEGNO DI COLTIVAZIONE ASSENTE	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla parcella	Correggibile entro il termine ultimo di presentazione previsto per le diverse tipologie di domanda
SAS	12	PREMIO COLZA E GIRASOLE - SUPERFICIE RIDOTTA IN BASE ALLA SUPERFICIE DEL CONTRATTO/IMPEGNO DI COLTIVAZIONE	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla parcella	
F12	02	QUANTITATIVO DI SEMENTE INDICATO IN DOMANDA INFERIORE AL MINIMO PREVISTO	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla parcella	Eventuale riduzione della superficie con domanda di modifica

8.1.4 RISO

La verifica di ammissibilità dell'intervento PD 06 - 02 sostegno alla coltivazione del riso prevede i seguenti controlli, riportati nella Circolare AGEA prot. n 76310 del 16 ottobre 2023:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati;
- 2) a partire dall'anno di domanda 2024 siano utilizzate sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, **con i seguenti quantitativi minimi di riferimento:**

Specie	Kg di seme/ettaro di superficie
Riso ibridi	30
Riso Hp	40
Riso Provisia	100
Riso Var. "Yume"	120
Riso tutte le varietà diverse dalle precedenti	160

- 3) che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 11, comma 9, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	EFFETTO dell'Indicatore di controllo	CORREGGIBILITÀ ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
F12	03	QUANTITATIVO DI SEMENTE INDICATO IN DOMANDA INFERIORE AL MINIMO PREVISTO	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla parcella	Eventuale riduzione della superficie con domanda di modifica

8.1.5 BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

La verifica di ammissibilità all'aiuto richiesto nella Domanda Unica, prevede i seguenti controlli, riportati nella Circolare AGEA prot. n 76310 del 16 ottobre 2023:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati;
- 2) che le superfici dichiarate siano impegnate nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera. Qualora in fase di istruttoria si accertasse una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie;
- 3) a partire dall'anno di domanda 2024 siano utilizzate sementi della categoria di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, **con i seguenti quantitativi minimi di riferimento:**

Specie	Kg di seme/ettaro di superficie
Barbabetola da zucchero seme nudo	1,6 (corrispondente a 100.000 semi per ettaro)
Barbabetola da zucchero seme confettato	4 (corrispondente a 100.000 semi per ettaro)

- 4) che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 11, comma 9, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	EFFETTO dell'Indicatore di controllo	CORREGGIBILITÀ ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
SAS	05	PREMIO ALLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - CONTRATTO ALLA TRASFORMAZIONE ASSENTE	Non è possibile dare corso al pagamento del premio richiesto	Non correggibile
F12	05	QUANTITATIVO DI SEMENTE INDICATO IN DOMANDA INFERIORE AL MINIMO PREVISTO	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla parcella	Eventuale riduzione della superficie con domanda di modifica

8.1.6 POMODORO DA TRASFORMAZIONE

La verifica di ammissibilità prevede i seguenti controlli, riportati nella Circolare AGEA prot. n 76310 del 16 ottobre 2023:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati;
- 2) che le superfici dichiarate siano impegnate in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro per il solo tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- 3) che l'agricoltore sia socio di una sola organizzazione di produttori su tutto il territorio nazionale e, conseguentemente, che non vi siano conferimenti eseguiti dallo stesso agricoltore a più organizzazioni;
- 4) che le superfici riportate nei contratti di fornitura e/o negli impegni di coltivazione non siano superiori alle superfici dichiarate in domanda unica dagli stessi agricoltori. In caso contrario, previa verifica puntuale, ai fini del pagamento si prende in considerazione la minore superficie;
- 5) a partire dall'anno di domanda 2024 sia utilizzato materiale di propagazione certificato, appartenente a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, con il seguente quantitativo minimo di riferimento:

Specie	Kg di seme/ettaro di superficie
Pomodoro da trasformazione	n. piantine /ettaro di superficie: 25.000

- 6) che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 11, comma 9, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Relativamente al punto 5, la **Circolare AGEA prot. 21371 del 14 marzo 2024** ha precisato che per

“*materiale di propagazione certificato*” si intende materiale con tracciabilità documentata secondo la vigente normativa.

Inoltre, a parziale rettifica della Circolare AGEA prot. 76310 del 16 ottobre 2023, e in ragione di talune criticità del comparto del pomodoro da industria per la campagna di semina 2024, la suddetta circolare ha stabilito che **per le domande 2024** sono da ritenersi ammissibili al sostegno accoppiato anche le superfici investite con materiale di propagazione derivante da sementi della categoria standard o in autorizzazione provvisoria alla vendita (APV) al secondo anno consecutivo.

La circolare descrive infine la documentazione che deve essere resa disponibile a seconda che le piantine siano autoprodotte o prodotte dai vivaisti, precisando che spetta al soggetto che vende il seme di categoria APV rilasciare apposita dichiarazione che attesti di essere al secondo anno consecutivo di autorizzazione provvisoria e di aver pertanto superato almeno una delle prove per l'iscrizione a catalogo.

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	EFFETTO dell'Indicatore di controllo	CORREGGIBILITÀ ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
SAS	07	PREMIO AL POMODORO DA INDUSTRIA - IMPEGNO ALLA COLTIVAZIONE ASSENTE	Non è possibile dare corso al pagamento del premio richiesto	Non correggibile
SAS	08	PREMIO AL POMODORO DA INDUSTRIA - MANCATA DICHIARAZIONE CONTRATTO IN DOMANDA	Non è possibile dare corso al pagamento del premio richiesto	
SAS	06	PREMIO AL POMODORO DA INDUSTRIA - CONTRATTO ALLA TRASFORMAZIONE ASSENTE	Non è possibile dare corso al pagamento del premio richiesto	Non correggibile
SAS	13	PREMIO POMODORO - SUPERFICIE RIDOTTA IN BASE ALLA SUPERFICIE DEL CONTRATTO/IMPEGNO DI COLTIVAZIONE	riduzione	Non correggibile
F12	06	QUANTITATIVO DI SEMENTE INDICATO IN DOMANDA INFERIORE AL MINIMO PREVISTO	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla parcella	Eventuale riduzione della superficie con domanda di modifica

8.1.7 OLIVO

La verifica di ammissibilità dell'intervento prevede i seguenti controlli, riportati nella Circolare AGEA prot. n. 76310 del 16 ottobre 2023:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati;

- 2) che le superfici siano inserite nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva, certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012. Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie inserita nel sistema dei controlli e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie;
- 3) che l'agricoltore sia in regola con la tenuta dei registri di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013, considerando a tal fine anche la registrazione nel carico del registro telematico tenuto dal frantoio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2013 o dal commerciante di olive di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del DM 10 novembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, del DM 8 luglio 2015;
- 4) che l'agricoltore sia in possesso di un'attestazione rilasciata dall'Ente competente alla certificazione dei prodotti agricoli e alimentari conformemente al Reg. (UE) n. 1151/2012 che certifichi il corretto adempimento degli obblighi previsti dal sistema di qualità DOP/IGP cui aderisce. Tale informazione viene verificata nel SIAN dagli organismi di controllo tramite i servizi informatizzati di interscambio, trasmettendo la superficie ammissibile coltivata ad oliveto.
- 5) che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 11, comma 9, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	EFFETTO dell'Indicatore di controllo	CORREGGIBILITÀ ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
SAS	09	ASSENZA ATTESTAZIONE ENTE COMPETENTE CERTIFICAZIONE OLIO DOP	Non è possibile dare corso al pagamento del premio richiesto	Non correggibile
O55	01	ASSENTI OPERAZIONI DI REGISTRO COME FORNITORE DI OLIVE OPPURE OPERAZIONE CON CARICO DI OLIVE PROPRIE	Segnalatore impedisce il pagamento del premio	Non correggibile
O56	01	ASSENTI OPERAZIONI DI REGISTRO COME FORNITORE DI OLIVE DOP OPPURE OPERAZIONE CON CARICO DI OLIVE PROPRIE DOP	Segnalatore impedisce il pagamento del premio	

8.1.8 AGRUMETI SPECIALIZZATI

La verifica di ammissibilità dell'intervento PD 06 - 06 sostegno per agrumeti specializzati prevede i seguenti controlli, riportati nella Circolare AGEA prot. n 76310 del 16 ottobre 2023:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati;
- 2) che le superfici siano inserite nel sistema dei controlli per la relativa produzione a

denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 oppure che le superfici siano soggette all'obbligo di conferimento della produzione ad una organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013, cui aderisce il produttore. Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie inserita nel sistema dei controlli o soggetta all'obbligo di conferimento della produzione e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie;

- 3) che l'agricoltore sia in possesso di un'attestazione rilasciata dall'Ente competente alla certificazione dei prodotti agricoli e alimentari conformemente al Reg. (UE) n. 1151/2012 che certifichi il corretto adempimento degli obblighi previsti dal sistema di qualità DOP/IGP cui aderisce.
- 4) che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 11, comma 9, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Relativamente al punto 2, nel caso di superfici soggette all'obbligo di conferimento della produzione ad una organizzazione dei produttori riconosciuta cui aderisce il produttore, la Circolare AGEA prot. n. 66450 del 6 settembre 2024 ha precisato che il requisito può essere considerato soddisfatto solo se il produttore aderisce ad una Organizzazione di produttori riconosciuta per il **settore agrumicolo**.

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	EFFETTO dell'Indicatore di controllo	CORREGGIBILITÀ ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
SAS	10	ASSENZA ATTESTAZIONE ENTE COMPETENTE CERTIFICAZIONE AGRUMI DOP/IPG	Non è possibile dare corso al pagamento del premio richiesto	Non correggibile
SAS	14	SUPERFICIE RIDOTTA IN BASE ALLA SUPERFICIE DEL CONTRATTO/IMPEGNO DI COLTIVAZIONE (AGRUMI)	riduzione	Non correggibile

8.1.9 SOIA

La verifica di ammissibilità dell'intervento PD 06 - 08 sostegno alla coltivazione di soia prevede i seguenti controlli, riportati nella Circolare AGEA prot. n. 76310 del 16 ottobre 2023:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati;
- 2) a partire dall'anno di domanda 2024 siano utilizzate sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo con il seguente quantitativo minimo di riferimento:

Specie	Kg di seme/ettaro di superficie
--------	---------------------------------

Soia primo raccolto	70 (corrispondente a 450.000 semi per ettaro)
Soia secondo raccolto	85 (corrispondente a 500.000 semi per ettaro)

- 3) che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 11, comma 9, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	EFFETTO dell'Indicatore di controllo	CORREGGIBILITÀ ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
F12	04	QUANTITATIVO DI SEMENTE INDICATO IN DOMANDA INFERIORE AL MINIMO PREVISTO	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla parcella	Eventuale riduzione della superficie con domanda di modifica

8.1.10 COLTURE PROTEICHE DIVERSE DALLA SOIA

La verifica di ammissibilità dell'intervento PD 06 - 09 sostegno alla coltivazione delle colture proteiche diverse dalla soia prevede i seguenti controlli, riportati nella Circolare AGEA prot. n. 76310 del 16 ottobre 2023:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati.
- 2) che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 11, comma 9, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

8.1.11 CONDIZIONI CLIMATICHE ECCEZIONALI

Le colture a superficie indicate nei paragrafi precedenti (tranne quelle arboree Agrumeti e Ulivi,) che non raggiungono la fase di maturazione piena dei frutti e dei semi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Le indicazioni per la presentazione delle comunicazioni relative alle circostanze eccezionali sono riportate nelle Istruzioni Operative ARGEA n. 10 del 7 aprile 2025.

8.2 SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO ZOOTECNIA

8.2.1 CRITERI GENERALI

L'art. 22, comma 3, del DM 23.12.2022 n. 660087 stabilisce quale condizione di ammissibilità per tutti gli interventi relativi ai bovini da latte, da carne e macellati, il rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

La procedura diretta a verificare il rispetto della tempistica dei termini di registrazione e identificazione dei capi in BDN, compresa l'applicazione di riduzioni e sanzioni, è descritta nell'Allegato tecnico della Circolare AGEA prot. n. 76310 del 16 ottobre 2023 e nei paragrafi 8.2 (calcolo esito per i bovini da latte, da carne e macellati) e 8.3 (calcolo esito per gli ovi-caprini) della medesima.

Per tutti gli interventi zootecnici si rammenta, inoltre, che il DM 23.12.2022 n. 660087 stabilisce che le condizioni di ammissibilità devono maturare nel corso dell'anno di campagna (1° gennaio – 31 dicembre), pertanto, eventuali regolarizzazioni eseguite nell'anno successivo rispetto a quello di domanda, fatti salvi gli adempimenti eseguiti oltre il predetto termine in ragione della naturale scadenza dei termini di legge, non producono effetti ai fini del pagamento del sostegno accoppiato ed i capi che presentano irregolarità non sono ammissibili all'aiuto.

Per tutti gli interventi zootecnici per i quali viene richiesta l'adesione a ClassyFarm è necessario che l'agricoltore provveda alla registrazione/iscrizione nel sistema Classyfarm **entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda, anche tardiva.**

Ai fini del corretto calcolo delle tempistiche di identificazione e registrazione si prende in considerazione la data di registrazione dell'evento in BDN.

Inoltre, rispetto ai capi desunti dalla BDN, per gli Interventi bovini da latte, da carne e macellati, si applicano i seguenti limiti temporali:

- Limite di 20 mesi di vita della vacca al di sotto del quale non possono essere considerate nascite di vitelli;
- Limite di 18 anni d'età della vacca oltre al quale non è possibile considerare nascite di vitelli;
- Periodo minimo di 270 giorni dell'intervallo di interparto.

I capi non conformi ai limiti sopra indicati sono esclusi dal pagamento.

Per ciascun capo richiesto a premio, le condizioni di ammissibilità si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro i termini di seguito indicati:

- a) il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui è applicato un periodo di detenzione;
- b) entro il giorno in cui si verifica l'evento che dà diritto al sostegno, nel caso in cui non è applicato alcun periodo di detenzione.

La richiesta dei premi zootecnici viene eseguita nelle apposite sezioni della Domanda Unificata – Pagamenti Diretti, per uno o più degli interventi previsti. Tutto questo in considerazione del fatto che i capi maturano i requisiti per l'ammissibilità durante tutto l'anno solare, quindi, solo al termine dell'anno è possibile individuare i capi ammissibili per le diverse misure.

Nello specifico questa specifica attività è eseguita automaticamente sulla base del protocollo d'intesa esistente con il Ministero della Salute.

Dal punto di vista tecnico i capi ammissibili sono individuati attraverso appositi WS e vengono distribuiti per le diverse tipologie secondo le indicazioni fissate nell'Allegato tecnico della Circolare AGEA prot. n. 76310 del 16 ottobre 2023.

Per tutti gli interventi zootecnici ciascun capo può essere oggetto di pagamento di un solo intervento, pertanto, al fine di evitare duplicazioni di pagamenti, Agea Coordinamento esegue uno specifico controllo sulla base dei dati comunicati da tutti gli Organismi pagatori, segnalando agli stessi i casi in cui lo stesso capo risulti potenzialmente pagabile in favore di più agricoltori di competenza di Organismi pagatori diversi. In tal caso, gli Organismi pagatori coinvolti garantiscono che l'erogazione del premio sia eseguita in favore di un solo beneficiario.

8.2.2 BOVINI DA LATTE

8.2.2.1 PREMIO VACCHE DA LATTE

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è riconosciuto alle vacche da latte di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati in conformità al D.lgs. 05/08/2022 N.134.

L'aiuto spetta al detentore della vacca al momento del parto.

L'intervento si articola su **due livelli**:

➤ **LIVELLO 1**: in aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali, il premio è riconosciuto se la vacca:

1. è correttamente identificata e registrata nella BDN
2. appartiene ad un allevamento che aderisce a ClassyFarm
3. appartiene ad allevamenti che rispettano, nell'anno di presentazione della domanda, almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:
 - tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
 - tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
 - contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Se l'allevamento è in regola con due parametri di cui sopra, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.

In deroga a quanto sopra indicato, i capi appartenenti ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati devono rispettare, solo uno dei parametri sopracitati.

Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ed igienico-sanitari si applicano i principi contenuti nella Circolare AGEA prot. n 76310 del 16 ottobre 2023.

Nel caso di aziende ubicate in territorio montano la media annuale delle analisi del latte può essere effettuata sulla base di una certificazione analitica per mese, ad eccezione delle aziende che conducono animali per l'alpeggio. Queste ultime aziende, per la durata del periodo di alpeggio non superiore, comunque, a quattro mesi (cioè per i mesi nei quali i capi sono in alpeggio indipendentemente dalla data di partenza o di ritorno in allevamento), sono esentate dall'effettuazione delle relative certificazioni analitiche.

Per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte non sono richieste analisi.

Le campionature o le certificazioni analitiche devono essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero

nell'ambito di consegne ai primi acquirenti come stabilito dal DM 7 aprile 2015 n. 2337.

L'azienda è definita da latte sulla base della verifica della presenza delle analisi e della produzione secondo parametri di qualità, senza la necessità di verificare una produzione minima.

- **LIVELLO 2** è previsto qualora i capi siano associati ad un codice allevamento situato in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

In aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento ed alle ulteriori condizioni previste per il livello 1 il premio è riconosciuto se è rispettato almeno uno dei requisiti qualitativi ed igienico sanitari sopracitati.

Ai fini della verifica che il codice allevamento sia situato in zone montane si fa riferimento alle informazioni presenti nell'ambito del SIAN unitamente ai dati delle produzioni del latte.

Ai fini della rilevazione delle analisi, e per consentire lo svolgimento delle previste istruttorie di ammissibilità, i produttori devono presentare **una domanda integrativa per l'acquisizione delle analisi del latte**, in conformità ai requisiti quantitativi e qualitativi previsti dalla Circolare AGEA prot. n. 76310 del 16 ottobre 2023.

Il premio erogabile sul livello 1 non è cumulabile con il livello 2. I premi erogati sia sul livello 1 che sul livello 2 non sono cumulabili con alcuno dei premi previsti per il settore dei bovini da carne (art. 24 del DM 23.12.2022 n. 660087).

8.2.2.2 PREMIO BUFALALE

Ai sensi ai sensi dell'art. 23, comma 5, del DM 23.12.2022 n. 660087, come modificato dall'art. 8 del DM 30 marzo 2023 n. 185145 sono ammissibili le bufale che abbiano partorito nell'anno civile ed abbiano un'età superiore a trenta mesi, i cui bufalini siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Ai sensi ai sensi dell'art. 23, comma 6, del DM 23.12.2022 n. 660087, come integrato dall'art. 7 del DM 30 marzo 2023 n. 185145, il premio spetta al detentore della bufala al momento del parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), associata ad un codice di allevamento che, nell'anno di presentazione della domanda, aderisce a ClassyFarm.

8.2.3 BOVINI DA CARNE

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, del DM 23.12.2022 n. 660087, come modificato dall'art. 8 del DM 30 marzo 2023 n. 185145, il premio è riconosciuto alle vacche nutrici di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

L'aiuto spetta al detentore della vacca al momento del parto.

La misura si articola **su due livelli**:

- **LIVELLO 1**: in aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se la vacca:
1. è correttamente identificata e registrata nella BDN
 2. è iscritta nei Libri genealogici delle razze individuate da carne o a duplice attitudine nell'allegato X al DM 23.12.2022 n. 660087. Ai fini dell'ammissibilità al premio sono incluse, dalla data della loro iscrizione, le vacche iscritte nei Libri genealogici nell'anno

di riferimento.

- **LIVELLO 2:** in aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se la vacca:
 1. è correttamente identificata e registrata nella BDN
 2. non è iscritta nei Libri genealogici e appartiene ad allevamenti non iscritti come allevamenti da latte nella BDN.

Il premio erogabile sul livello 1 non è cumulabile con il livello 2. I premi erogati sia sul livello 1 che sul livello 2 non sono cumulabili con alcuno dei premi previsti per il settore dei bovini da latte (art. 23 del DM 23.12.2022 n. 660087) né con alcuno dei premi previsti per il settore bovini da carne macellati (art. 24, comma 2, del DM 23.12.2022 n. 660087).

8.2.4 BOVINI MACELLATI

Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è riconosciuto ai bovini macellati in età compresa tra dodici e ventiquattro mesi, allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e associati a codici di allevamento che aderiscono a ClassyFarm. L'adesione a ClassyFarm non è richiesta per gli allevamenti situati in zone montane, ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

La misura si articola su **due livelli**:

- **LIVELLO 1:** in aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se il bovino macellato:
 1. è correttamente identificato e registrato nella BDN
 2. è allevato dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione.
- **LIVELLO 2:** in aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se il bovino macellato:
 1. È correttamente identificato e registrato nella BDN **e ricorre una delle seguenti ulteriori condizioni:**
 - a) è certificato a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012
 - b) appartiene a codici di allevamento aderenti a sistemi di qualità nazionale o a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti;
 - c) è allevato in aziende aderenti, nell'anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovini da carne riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;
 - d) è allevato dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione.

Il premio erogabile sul livello 1 non è cumulabile con il livello 2. I premi erogati sia sul livello 1 che sul livello 2 non sono cumulabili con alcuno dei premi previsti per il settore dei bovini da latte (art. 23 del DM 23.12.2022 n. 660087) né con alcuno dei premi previsti per il settore bovini da carne (art. 24, comma 1, del DM 23.12.2022 n. 660087).

8.2.5 INTERVENTI CAPI OVI-CAPRINI

L'art. 22, comma 3, del DM 23.12.2022 n. 660087 stabilisce quale condizione di ammissibilità per tutti gli interventi relativi ai capi ovi-caprini, il rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 25 del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai fini del corretto calcolo di tutte le tempistiche di identificazione e registrazione si prende in considerazione la data di registrazione dell'evento in BDN.

Anche per gli interventi in questione il DM 23.12.2022 n. 660087 stabilisce che le condizioni di ammissibilità devono maturare nel corso dell'anno di campagna (1° gennaio – 31 dicembre), **eventuali aggiornamenti/ modifiche/integrazioni dei dati e delle informazioni presenti in BDN e rilevanti ai fini delle istruttorie e dei pagamenti dei capi devono essere eseguite entro il 31 dicembre dell'anno di domanda.**

8.2.5.1 AGNELLE DA RIMONTA

Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del DM 23.12.2022 n. 660087, sono ammissibili al premio le agnelle da rimonta identificate e registrate entro il 31 dicembre dell'anno di domanda secondo le modalità e i termini previsti dal D.lgs. 5 agosto 2022, n. 134, facenti parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili a detta malattia.

La quota di agnelle da rimonta ammissibile per ciascun gregge è così determinata:

- il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano risulta non raggiunto;
- il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, sempre considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni). Sono esclusi dal premio gli allevamenti che avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda scendono di livello per il quale lo status di resistenza alla scrapie non può essere riconosciuto ai sensi dell'allegato 1, parte B, paragrafo IV, del decreto del Ministro della Salute 25 novembre 2015.

8.2.5.2 PREMIO CAPI OVI-CAPRINI MACELLATI

Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è destinato ai capi ovi-caprini che nascono nella stalla del richiedente l'aiuto e sono:

1. identificati individualmente e registrati ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, prima di essere inviati al macello
2. le cui carni sono certificate a denominazione di origine protetta o indicazione Geografica

8.2.6 INDICATORI PER GLI AIUTI ZOOTECNICI

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	EFFETTO dell'Indicatore di controllo	CORREGGIBILITÀ ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
Z18	01	ANALISI DEL LATTE NON PRESENTATE O NON RISPETTANO I PARAMETRI	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile
Z17	01	IRREGOLARITA' RISCONTRATE DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile
Z10	01	DUPLICAZIONE DEI CAPI RICHIESTI TRA PRODUTTORI DIVERSI	I capi duplicati non sono ammissibili al pagamento del premio	Non correggibile

9. CONTROLLI OGGETTIVI

L'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2116 stabilisce che il SIGC è completato da controlli in loco in relazione agli interventi non sottoposti al sistema di monitoraggio delle superfici (di seguito AMS), ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 2022/1173.

La Circolare AGEA n. 48025 del 14.06.2024 disciplina le modalità, i criteri e gli elementi di rischio minimi di campionamento che gli Organismi pagatori utilizzano per l'estrazione del campione degli anni 2024 e seguenti in relazione ai requisiti, agli impegni e ai vincoli relativi all'ammissibilità dei premi ed alla condizionalità non controllati tramite il sistema di monitoraggio delle superfici (di seguito AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2116.

Selezione Campione per i controlli a superficie

Ai sensi degli art. 22 e 25 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, della Circolare AGEA n. 57040 del 19 luglio 2024 e delle Istruzioni Operative ARGEA n. 22 del 23 dicembre 2024, per l'anno di domanda 2024, sono sottoposti a Controlli Tempestivi, gli interventi i cui impegni non sono totalmente sottoposti ad AMS e di seguito riepilogati:

- **Pagamenti diretti: Ecoschemi a superficie di cui al titolo III, capo II del Reg. (UE) n. 2021/2115:**
 - ES 2 - Eco - schema 2 - Inerbimento delle colture arboree
 - ES 3 - Eco - schema 3 - Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico
 - ES 4 - Eco - schema 4 - Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento •
 - ES 5 - Eco - schema 5 - Misure specifiche per gli impollinatori
- **Interventi dello sviluppo rurale, di cui al titolo III, capo IV, art. 70, del Reg. (UE) n. 2021/2115:**
 - SRA01 - ACA 1 - Produzione integrata
 - SRA02 - ACA 2 - Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua

- SRA03 - ACA3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli
- SRA04 - ACA4 - Apporto di sostanza organica nei suoli
- SRA05 - ACA5 - Inerbimento colture arboree
- SRA06 - ACA6 - Cover crops
- SRA08 - ACA8 - Gestione prati e pascoli permanenti
- SRA12 - ACA12 - Colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche
- SRA13 - ACA13 - Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola
- SRA15 - ACA15 - Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità
- SRA17 - ACA17 - Impegni specifici di convivenza con grandi carnivori
- SRA19 - ACA19 - Riduzione impiego fitofarmaci
- SRA21 - ACA21 - Impegni specifici di gestione dei residui
- SRA25 - ACA25 - Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica
- SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

Sono soggetti ad estrazione dei campioni di controllo **anche i requisiti a superficie della condizionalità** non assoggettati all'AMS: BCAA2, BCAA4, BCAA5, BCAA6 (colture permanenti: frutteti e vigneti), BCAA7, BCAA8 e i requisiti a superficie dei CGO 2, 3 e 4.

Per l'estrazione del campione viene utilizzata la nuova metodologia per “comprensori” – Controlli Tempestivi, introdotta a partire dalla campagna 2023, che oltre a soddisfare le esigenze di anticipazione dei controlli in campo, integra le nuove modalità di controllo previste dalla regolamentazione UE per il periodo di programmazione 2023-2027 relative all'utilizzo dei controlli AMS, utilizzando la metodologia OTS solo per quei requisiti/impegni/vincoli non monitorabili tramite AMS.

I controlli tempestivi prevedono:

1. l'individuazione di aree denominate “comprensori”, che vengono identificati con criteri di rischio per il 75-80% del territorio e per il 20-25% con modalità casuali
2. la verifica in campo anticipata (Controlli OTS) delle parcelle presenti nel comprensorio, sulla base degli appezzamenti dichiarati nel corso della campagna precedente, la rilevazione e la registrazione dei dati di campo (“segni”) rispetto alle porzioni di territorio indagate, tramite apposita piattaforma di campo. Tali informazioni sono utilizzate per la verifica del rispetto degli impegni a superficie degli interventi oggetto di verifica OTS e per la verifica dell'ammissibilità delle superfici, ove previsto;
3. al termine della fase di raccolta delle domande dell'anno di campagna, la sovrapposizione di tutte le parcelle presenti nel comprensorio con le parcelle dichiarate per ciascun intervento a superficie nel 2024;
4. la verifica del rispetto della **percentuale di campionamento del 3% della superficie per ciascun intervento e del 3% delle domande per gli interventi** sottoposti a controllo e **dell'1% dei requisiti a superficie della condizionalità** (BCAA e CGO 2, 3 e 4, ove applicabile) non assoggettati ad AMS.
5. l'eventuale integrazione dei comprensori individuati nel caso in cui la verifica di cui al punto precedente evidenzii il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi.

Per l'individuazione del campione relativo al rispetto delle BCAA di cui al punto 4., si terrà in conto l'esenzione stabilita dal regolamento UE n. 1468 del 24 maggio 2024, che stabilisce che **le aziende al di sotto di 10 ha di superficie agricola non debbano essere soggette ai controlli di condizionalità.**

Le Istruzioni Operative ARGEA n. 9 del 3 aprile 2025 *“Campagna 2024 – Domanda Unificata – Controlli Tempestivi degli Interventi a Superficie – articoli 22 e 25 del DM 4 agosto 2023 n. 410739. Partecipazione degli esiti tecnici attraverso la Verifica Collaborativa (VECO) e chiusura del procedimento di controllo”* dettano disposizioni in relazione a:

- ambito di applicazione dei Controlli Tempestivi;
- valutazione delle condizioni di ammissibilità e degli impegni assunti;
- modalità di comunicazione con l'agricoltore/azienda agricola;
- modalità di colloquio con le aziende agricole, definita “Verifica Collaborativa” (VECO), che si realizzerà attraverso la trasmissione ad ARGEA, da parte dei beneficiari interessati, di informazioni e documentazione utili al completamento del quadro conoscitivo necessario alla definizione dell'esito amministrativo e al corretto pagamento degli aiuti richiesti nella Domanda Unificata

Selezione del campione per i controlli basati sugli animali

Il campione di controllo in loco per gli interventi sugli animali (sostegno accoppiato, eco-schema 1) è pari ad almeno il 3% di tutti i beneficiari che presentano domanda di aiuto SIGC ed almeno il 3% di tutti gli animali oggetto di domanda di aiuto SIGC.

Il campione deve essere estratto per singolo intervento.

Nell'ambito della selezione del campione, gli Organismi pagatori utilizzano criteri di rischio pari al 75-80% del campione totale, mentre la restante parte è selezionata con criteri di casualità.

Nella selezione del campione relativo all'ammissibilità zootecnica sono incluse tutte le aziende eventualmente già estratte nel campione anticipato che abbiano presentato domande valide per l'anno di domanda, procedendo poi al completamento dell'estrazione per il raggiungimento delle percentuali previste per l'ambito di controllo.

Nell'ambito della selezione del campione riferito alla Domanda Unica sono escluse dalla selezione le aziende che richiedono aiuti per un importo inferiore ai 300 euro, in quanto non raggiungono la soglia minima di pagamento; tale condizione non si applica per le domande nelle quali è stato richiesto l'accesso alla riserva nazionale titoli.

Ulteriori dettagli sulla gestione dei controlli in loco sono riportati nella Circolare AGEA n. 48025 del 14.06.2024.

10. CONTROLLI TRAMITE SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE SUPERFICI - AMS

Il Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS) costituisce uno degli elementi che compongono il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) di cui all'art. 66 del Reg. (UE) 2021/2116 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 70 del suddetto Regolamento.

L'AMS è un sistema automatico che - utilizzando i dati di osservazione satellitare (Copernicus), i dati

geospaziali provenienti dai sistemi territoriali di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) e altri dati di valore almeno equivalente, come ad esempio le foto geotag, nonché le ortofoto di altissima risoluzione a 20 cm e le immagini satellitari VHR o HHR (ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) 2022/1173) - verifica in modo continuo e durante tutto l'anno, per mezzo di algoritmi informatici di machine learning e di un sistema di indicatori, l'attività agricola sulle parcelle oggetto di richieste ad aiuto, determinando altresì un elemento di riscontro per la qualità e l'aggiornamento della parcella di riferimento.

Il sistema AMS si articola in due distinte procedure operative:

- l'AMS1 (immagini a 10 m) consente l'identificazione delle diverse fasi del ciclo fenologico correlabili ad attività agricole in modo automatico attraverso l'analisi multi-temporale dell'indice della vegetazione NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), derivato dalle immagini di Sentinel-2 prodotte mediamente ogni cinque giorni. L'NDVI descrive il livello di vigoria della coltura ed è il principale indicatore da satellite per identificare la presenza di vegetazione sulla superficie osservata e il suo evolversi nel tempo;
- l'AMS2 (immagini a 2,5 m) subentra una volta terminata l'analisi dell'AMS1, per definire gli esiti non conclusivi (bandierine gialle) e a supportare l'analisi complessiva del processo al fine di migliorare gli esiti conclusivi (bandierine verdi o rosse). Le parcelle sono riprocessate in maniera automatizzata mediante il ricalcolo marker AMS2. Inoltre, l'AMS2 interviene direttamente e automaticamente:
 - per il riconoscimento colturale relativo agli interventi per cui l'AMS1 non fornisce un esito (olivo, agrumi e terreni a riposo) ovvero
 - per l'inerbimento delle colture arboree non elaborate da AMS1 (sempreverdi o fasce ecologiche).

Ai sensi dell'art. 9 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, per l'anno di domanda 2024 il Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS) si applica a tutte le domande unificate presentate all'organismo pagatore ARGEA per gli interventi basati sulle superfici ed è utilizzato per osservare, tracciare e valutare le attività e le pratiche agricole sulle superfici oggetto di questi interventi.

In particolare, sono sottoposti all'AMS gli interventi di seguito elencati, nonché specifici impegni/condizioni di ammissibilità come di seguito riepilogati:

Aiuti diretti

- PD 01 - BISS - Sostegno al reddito di base per la sostenibilità;
- PD 02 - CRISS - Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- PD 03 - CIS YF - Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- PD 06 - CIS (01) - Sostegno accoppiato al Frumento duro;
- PD 06 - CIS (02) - Sostegno accoppiato al Riso;
- PD 06 - CIS (03) - Sostegno accoppiato Barbabietola da zucchero;
- PD 06 - CIS (04) - Sostegno accoppiato Pomodoro da trasformazione;
- PD 06 - CIS (05) - Sostegno accoppiato Oleaginose;
- PD 06 - CIS (06) - Sostegno accoppiato agrumi;
- PD 06 - CIS (07) - Sostegno accoppiato olivo;
- PD 06 - CIS (08) - Sostegno accoppiato Colture proteiche – Soia;
- PD 06 - CIS (09) - Sostegno accoppiato Colture proteiche -Leguminose eccetto soia

- ES 2 – Eco-schema 2 Inerbimento delle colture arboree:
 - Inerbimento – nell’inter-fila o all’esterno della proiezione della chioma;
 - Inerbimento - Copertura per almeno il 70% della superficie oggetto di impegno;
- ES 3 - Eco-schema 3 Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico:
 - Mantenimento dell’oliveto quale valore paesaggistico;
- ES 4 – Eco- schema 4 Sistemi Foraggeri Estensivi con Avvicendamento:
 - Riconoscimento coltura;
- ES 5 – Eco-schema 5 Misure specifiche per gli impollinatori – Seminativo:
 - Gestione copertura vegetale – no sfalcio e trinciatura-sfibratura di colture di interesse apistico;
- ES 5.1 – Eco-schema 5.1 Superfici Agricole Ritirate dalla Produzione:
 - Riconoscimento coltura – superfici ritirate/terreni a riposo.

Sviluppo Rurale

- SRB01 - Sostegno zone con svantaggi naturali montagna;
- SRB02 - Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi;
- SRB03 - Sostegno zone con vincoli specifici;
- SRA01 - ACA 1 - Produzione Integrata:
 - Riconoscimento macro-coltura (seminativi o colture arboree);
 - Inerbimento interfila;
- SRA03 - ACA3 – tecniche lavorazione ridotta dei suoli – 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo
 - Riconoscimento coltura – colture in rotazione
- SRA05 - ACA5 – inerbimento colture arboree – Azione 5.1: Inerbimento totale:
 - Inerbimento sull’intera superficie;
- SRA05 - ACA5 - inerbimento colture arboree - Azione 5.2: Inerbimento parziale:
 - Inerbimento interfila;
- SRA06 - ACA6 - Cover crop Azione 6.1 Colture di copertura:
 - Stato della coltura e del terreno;
- SRA07 - ACA7 – conversione seminati a prati e pascoli:
 - Divieto di ogni tipo di lavorazioni – fatta eccezione per il primo anno d’impegno;
 - Gestione copertura vegetale - sfalcio e trinciatura-sfibratura;
- SRA08 - ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti - Azione 8.1 (Gestione sostenibile dei prati permanenti):
 - Gestione copertura vegetale – numero sfalci;
- SRA08 - ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti - Azione 8.2 (Gestione sostenibile dei pratipascoli permanenti):

- Gestione copertura vegetale – numero sfalci;
- SRA09 - ACA9 – impegni gestione habitat natura 2000:
 - Gestione copertura vegetale – sfalcio;
- SRA10 - ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche - Azione 10.1. Formazioni arboreo/arbustive:
 - Divieto di eliminare tutte le formazioni arboreo/arbustive;
- SRA12 - ACA12 - colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche - Azione 12.2 Corridoi e fasce ecologiche
 - Riconoscimento coltura;
- SRA13 - ACA 13 – impegni specifici di gestione effluenti zootecnici:
 - Riconoscimento coltura;
- SRA15-(ACA 15) Agricoltori custodi dell'agro-biodiversità:
 - Riconoscimento coltura;
- SRA19 – ACA19 – riduzione impiego fitofarmaci:
 - Riconoscimento coltura;
- SRA19 – ACA19 – riduzione impiego fitofarmaci – Azione 19.3 – Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici:
 - Riconoscimento coltura - precessione frumento duro;
- SRA21 - ACA21 - impegni specifici di gestione dei residui:
 - Riconoscimento coltura;
- SRA21 - ACA21 - impegni specifici di gestione dei residui - Azione 21.2 Gestione dei residui delle patate al suolo:
 - Inerbimento interfila
- SRA22 - ACA22 - impegni specifici risaie – Sotto-azione 2.2 Area da mantenere costantemente allagata e non coltivata:
 - Sommersione dell'appezzamento;
- SRA24-(ACA 24) Pratiche agricoltura di precisione:
 - Riconoscimento coltura;
- SRA25-(ACA 25) Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica:
 - Riconoscimento coltura;
- SRA26 - ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione - Impegni Azione 1 – Complessi macchia-radura: Gestione copertura vegetale - sfalcio e trinciatura-sfibratura;
- SRA26 - ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione - Impegni Azione 2: Gestione copertura vegetale – numero sfalci;
- SRA26 - ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione - Impegni comuni alle Azioni 1 e 2: Gestione copertura vegetale – sfalcio e trinciatura-sfibratura;
- SRA29 – Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
 - Riconoscimento coltura;

- SRC01 – Pagamento compensativo zona agricole natura 2000
 - Riconoscimento coltura;
- SRC02 – Pagamento compensativo per zone forestali natura 2000
 - Riconoscimento coltura.

Condizionalità

- BCAA6:
 - Copertura minima dei suoli (seminativo);
- BCAA3:
 - Bruciatura delle stoppie;
- BCAA1-BCAA9
 - Rottura prati permanenti.

Si rinvia alle Istruzioni operative ARGEA n. 22 del 23 dicembre 2024 e n. 8 del 1 aprile 2025 che illustrano le procedure istruttorie conseguenti all'applicazione del sistema di monitoraggio delle superfici AMS per la campagna 2024, e che recepiscono:

- le disposizioni di armonizzazione emanate dall'Organismo di Coordinamento AGEA con prot. 57040 del 19 luglio 2024 ed illustrano le procedure istruttorie conseguenti all'applicazione del sistema di monitoraggio delle superfici AMS per la campagna 2024.
- le disposizioni emanate dall'Organismo di Coordinamento AGEA con prot. n. 94668 del 13 dicembre 2024 che illustrano la procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 inerenti il monitoraggio mediante il marker Rischio Abbandono – per le Campagne 2024 e seguenti;
- le disposizioni di cui alle Istruzioni Operative n. 8 del 24/04/2024 – Gestione del Fascicolo Aziendale, indicazioni in merito alla Politica Agricola Comune per la campagna 2024 e successive;
- le disposizioni di cui alle Istruzioni Operative n. 11 del 10/05/2024 Gestione del Fascicolo Aziendale, indicazioni in merito alla Politica Agricola Comune per la campagna 2024 e successive. Modifica delle Istruzioni Operative n. 8 del 24 aprile 2024 in tema di sfalcio

11. METODO DI CALCOLO DEGLI INTERVENTI RICHIESTI NELLA DOMANDA UNIFICATA

Il calcolo degli aiuti prevede fasi progressive che si articolano nella determinazione delle quantità ammissibili ad aiuto, differenziate per tipologia di aiuto:

- 1) interventi per superficie, escluso il pagamento per i regimi per il clima l'ambiente ed il benessere degli animali di seguito eco-schemi a superficie di cui al titolo III, capo II del Reg. (UE) n. 2021/2115 e misure di sostegno connesse alla superficie;
- 2) interventi per eco-schemi a superficie di cui al titolo III, capo II del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- 3) interventi per animale (sostegno accoppiato facoltativo in base alle domande di aiuto per animale nell'ambito degli interventi per animali o ecoschema 1 o nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale in base alle domande di pagamento per gli interventi connesse agli animali).

12. RIDUZIONI E SANZIONI

Le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel Piano Strategico PAC per il percepimento dei pagamenti unionali, di cui al Reg. (UE) 2021/2115 sono stabilite dai Dlgs 17 marzo 2023 n. 42 e Dlgs 23 novembre 2023 n.188. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Dlgs 17 marzo 2023 n.42 e s.m.i non si applicano le sanzioni nei seguenti casi:

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'Organismo pagatore competente o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro (cd. de minimis);
- c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del Reg. (UE) 2021/2116.

12.1 PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE.

L'art 5 del Dlgs 42 del 17 marzo 2023 dispone che l'eventuale ritardo nella presentazione della domanda di aiuto o pagamento rispetto alla scadenza fissata dal decreto Ministeriale comporta una riduzione dell'1%, per ogni giorno di ritardo, sull'aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il termine stabilito.

Se il ritardo della domanda di aiuto o pagamento supera i venticinque giorni la domanda è considerata irricevibile.

L'eventuale ritardo nella presentazione della domanda di assegnazione/aumento titoli rispetto alla scadenza fissata dal decreto Ministeriale comporta una riduzione dell'3%, per ogni giorno di ritardo, sull'aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il termine stabilito.

Se il ritardo della domanda di assegnazione/aumento titoli supera i venticinque giorni la domanda è considerata irricevibile e non è assegnato alcun diritto/aumento del valore dei diritti all'aiuto.

12.2 SOVRADICHIARAZIONE PER REGIMI DI AIUTO A SUPERFICIE (Disaccoppiato ed Ecoschemi)

Definizioni e Modalità di calcolo

A ciascuna parcella/intervento dichiarata nell'ambito di uno specifico intervento, viene associata una superficie determinata. La superficie determinata si ottiene prendendo a riferimento la superficie richiesta, decurtata di eventuali porzioni di superficie interessate da irregolarità.

Per ciascun intervento si ottiene la superficie determinata totale, come somma delle corrispondenti superfici per parcella.

Il calcolo di ammissibilità viene eseguito per ciascun intervento.

La superficie determinata per ciascun gruppo coltura viene calcolata confrontando la somma delle superfici dichiarate e la somma delle superfici accertate; si considera come "determinata" la minore tra le due superfici, applicando quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del Dlgs 17 marzo 2023 n.42 *"Fatto salvo il rispetto delle condizioni di ammissibilità, qualora nell'ambito di un intervento sia applicabile un limite o un massimale individuale, e la superficie o il numero di animali dichiarati dal beneficiario superi il suddetto limite o il massimale individuale, la superficie dichiarata o il numero di animali dichiarati corrispondenti sono adeguati al limite o al massimale fissato per il beneficiario in questione"*.

L'art 6 del Dlgs 42 del 17 marzo e successiva integrazione del Dlgs 188 del 23 novembre 2023 stabilisce l'applicazione dei termini di tolleranza in relazione agli scostamenti evidenziati dai controlli sia amministrativi che AMS che oggettivi. In particolare, sono previste classi di scostamento e sanzioni da applicare in relazione alla gravità dello scostamento.

In particolare, se per un gruppo coltura, la superficie dichiarata è superiore alla superficie determinata, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata ridotta secondo i seguenti criteri:

- due volte la differenza accertata per il gruppo coltura in questione, se questa è superiore al 3 per cento o a due ettari, ma non superiore al 20 per cento della superficie determinata;
- l'intero importo dell'aiuto o della misura di sostegno per il gruppo coltura in questione se la differenza accertata è superiore al 20 per cento;
- se la differenza accertata è superiore al 50 per cento, il beneficiario è tenuto, altresì, a restituire una somma supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata per il gruppo coltura in questione; se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

In ogni caso, la sanzione amministrativa non supera il 100% degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata.

L'art 6 comma 4 del Dlgs 42 del 17 marzo e s.m.i prevede che qualora la differenza, tra superficie complessivamente dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1 del Dlgs. 42 del 17 marzo 2023, e la superficie determinata, sia inferiore o uguale a 0,1 ettari e al 20 per cento della superficie dichiarata, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata (Tolleranza).

L'art. 6 comma 5 del Dlgs 17 marzo 2023 n.42 per i seguenti interventi relativi ai pagamenti diretti (di cui all'articolo 4 comma1):

- sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;

dispone che qualora la differenza accertata non superi il 10% della superficie determinata, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, dalla quale è sottratta una sola volta la differenza accertata.

Tale beneficiario è sottoposto a controllo l'anno successivo e, in caso di esito negativo del controllo, decade dall'applicazione del presente comma con ricalcolo della riduzione per l'anno precedente.

A titolo esemplificativo si riportano, nella tabella sottostante, i possibili esiti del controllo:

ESITO PER GRUPPO CULTURA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO SUL PAGAMENTO DELL'AIUTO
In tolleranza	0 - 3 % e al massimo 2 Ha	Importo relativo alla superficie determinata.

ESITO PER GRUPPO CULTURA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO SUL PAGAMENTO DELL'AIUTO
In tolleranza	3 - 20 % o > 2 Ha	Importo relativo alla superficie determinata meno due volte la differenza riscontrata.
In tolleranza per deroga temporanea riferita a a) sostegno di base al reddito per la sostenibilità; b) sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità; c) sostegno redistributivo complementare al reddito per i giovani agricoltori; d) regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;	10 %	Importo relativo alla superficie determinata meno una volta la differenza riscontrata. <i>Se il beneficiario nell'anno precedente non ha subito alcuna riduzione per sovra dichiarazione delle superfici per il regime di aiuto. Tale beneficiario è sottoposto a controllo l'anno successivo e, in caso di esito negativo del controllo, decade dall'applicazione del presente comma con ricalcolo della riduzione per l'anno precedente.</i>
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Esclusione dal pagamento per il gruppo coltura in esame.
	Oltre 50 %	Esclusione dal pagamento per il gruppo coltura in esame. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata per il gruppo coltura in questione. <i>Se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.</i>

L'articolo 6 comma 6 del Dlgs 17 marzo 2023 n.42 dispone che qualora si accerti che il «**giovane agricoltore**», di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, non possieda i requisiti relativi allo status di «capo dell'azienda» o alla capacità professionale stabiliti dal DM Masaf, il relativo sostegno complementare al reddito non è concesso o è revocato integralmente e si applica, a valere sugli altri aiuti richiesti, **una riduzione pari al 20 per cento dell'importo** che il beneficiario ha o avrebbe ricevuto come sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori; se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

Con Circolare AGEA n° 21371 del 14 marzo 2024 è stato stabilito che **“Per tutte le domande SIGC presentate nell'anno 2024** per gli aiuti diretti e per gli interventi/misure dello sviluppo rurale, le eventuali differenze di superficie derivanti dall'applicazione del nuovo SIPA determinano esclusivamente la riduzione delle superfici ammissibili al pagamento, senza l'applicazione di sanzioni o esclusioni. In altri termini, qualora la superficie accertata dal nuovo SIPA sia inferiore a quella già oggetto di impegni riferiti al precedente SIPA, a partire dal 2024 il pagamento viene eseguito sulla base della superficie inferiore accertata dal nuovo SIPA

senza che l'agricoltore subisca l'applicazione di sanzioni/esclusioni".

Con nota Agea coordinamento prot.4691 del 26 gennaio 2025 cui si rimanda, sono state illustrate alcune fattispecie esemplificative in materia di ecoschemi, sviluppo rurale e pascolo pro-rata

12.3 SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI PER GLI ECO-SCHEMI

L'articolo 10 comma 1 del Dlgs 17 marzo 2023 n.42 dispone che sono sanzionati i beneficiari che presentano domanda per i regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere degli animali e che non rispettano gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115.

La sanzione per ogni violazione accertata è determinata nella misura del 30 per cento, del 50 per cento o del 100 per cento, in base alla gravità, all'entità, alla durata e alla ripetizione della violazione, definite sulla base dei criteri fissati dal DM n. 93348 del 26 febbraio 2024 (Allegato 3 – Riduzioni per violazione degli impegni previsti dagli ecoschemi).

Nel caso di impegno pluriennale, si procede, altresì, al recupero dell'aiuto erogato negli anni precedenti nella stessa misura determinata nell'anno dell'accertamento.

In applicazione dell'art. 8 comma 1 del Dlgs 188 del 23 novembre 2023 che integra il Dgls. 42 del 17 marzo 2023: **per l'anno 2023, è stata sospesa l'applicazione delle sanzioni** sopra descritte, a condizione che l'infrazione sia di grado basso e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024.

Se i beneficiari per i quali la sanzione è stata sospesa nel 2023, compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa per il 2023 verrà applicata unitamente a quella comminata per il 2024.

Con Circolare AGEA 84514 del 09.11.2024 -Chiarimenti relativi all'intervento Eco-schema 4 (pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento) nonché in materia di sanzioni applicate agli eco-schemi – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 28624 del 09.04.24, sono state dettate disposizioni in merito al Calcolo dei parametri GED - Gravità, Entità e Durata per gli eco-schemi 2-3-4-5.

In relazione a tutti gli eco-schemi a superficie, i parametri di portata, gravità e durata vanno calcolati a livello di singolo impegno e non per intervento.

Pertanto, il GED va calcolato su ogni singolo impegno (ad esempio nel caso dell'eco-schema 2 l'agricoltore che aderisce sottoscrive automaticamente 4 impegni) e il valore ottenuto per un impegno violato (GED = Gravità, Entità e Durata) si somma al valore ottenuto per un eventuale altro impegno violato (altro GED), per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

In caso di violazione di un impegno per una superficie minore o uguale 1 ha, qualora il livello della portata sia 0, non si applica la sanzione.

Si ribadisce, inoltre, che prima di applicare il regime sanzionatorio previsto per il mancato rispetto degli impegni, si procede al calcolo dell'ammissibilità della superficie, individuando la superficie determinata per l'anno di campagna in questione sulla base dei consueti controlli SIGC. Eseguita tale operazione, sulla predetta superficie si verifica il rispetto degli impegni e si applica la procedura disciplinata dalla circolare AGEA prot. n. 28624 del 9 aprile 2024.

Il calcolo dell'importo finale da erogare viene eseguito dopo la decurtazione relativa a eventuali sanzioni per difformità di superficie e prima della decurtazione per eventuali giorni di ritardo.

In merito all'Ecoschema 4, si rimanda al parere del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste reso con nota prot. n. 591343 dell'8 novembre 2024 e alla Circolare AGEA 84514 del 09.11.2024, nonché alle Istruzioni operative n. 19 del 21 maggio 2025 e n. 20 del 3 giugno 2025.

12.4 SOVRADICHIARAZIONE PER REGIMI DI AIUTO A SUPERFICIE (Accoppiato)

L'articolo 6 del Dlgs 17 marzo 2023 n.42 escludendo il comma 5 si applica al sostegno accoppiato.

Quando in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata eccede la superficie determinata ai sensi dell'art. 6 comma 3 lett. a) del Dlgs 17 marzo 2023 n.42, *l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di due volte l'eccedenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari, ma non è superiore al 20% della superficie determinata.*

Se l'eccedenza constatata supera il 20%, non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture interessato, ai sensi dell'art. 6 comma 3 lett b) del Dlgs 17 marzo 2023 n.42.

Se la differenza constatata è superiore al 50%, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'art. 6 comma 3 lett c) del Dlgs 17 marzo 2023 n.42.

Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

A titolo esemplificativo si riportano, nella tabella sottostante, i possibili esiti del controllo:

ESITO PER GRUPPO CULTURA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO SUL PAGAMENTO DELL'AUTO
In tolleranza	0 - 3 % e al massimo 2 Ha	Importo relativo alla superficie determinata.
In tolleranza	3 - 20 % o > 2 Ha	Importo relativo alla superficie determinata meno due volte la differenza riscontrata.
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Esclusione dal pagamento.
Fuori tolleranza	Oltre 50%	L'agricoltore è escluso dal beneficio dell'aiuto per il gruppo cultura in esame. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare , pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

12.5 CALCOLO DELL'ESITO PER INTERVENTI ZOOTECNICI

La Circolare AGEA n. 76310 del 16 ottobre 2023 – “Sostegno accoppiato al reddito - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti” e il relativo Allegato Tecnico “Documento tecnico di calcolo per la verifica delle condizioni di ammissibilità dei capi al sostegno zootecnico di cui agli artt. 23, 24 e 25 del DM 23.12.2022 n. 660087” descrivono nel dettaglio le condizioni di ammissibilità per gli interventi Zootecnici e il metodo di calcolo degli esiti

Il calcolo dell'esito, per ciascuna richiesta di aiuto, è eseguito a valle dei controlli amministrativi ed oggettivi a livello di ciascun intervento del sostegno accoppiato e la percentuale di riduzione che ne deriva è applicata esclusivamente con riferimento al singolo intervento per il quale sono stati riscontrati capi anomali, senza estendere tali riduzioni ad altri interventi zootecnici.

I capi richiedibili a premio sono ricavati direttamente dalla BDN al 31 dicembre di ogni anno, utilizzando gli specifici servizi di interscambio dati messi a disposizione dalla BDN stessa e l'importo dell'aiuto è calcolato in base al numero di animali accertati.

Qualsiasi irregolarità riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini è ripartita proporzionalmente tra il numero dei capi che danno luogo al pagamento del premio.

Il sistema di riduzioni e sanzioni da applicare è previsto dall'art. 6 commi 9 e 10 del Dlgs. 17 marzo 2023 n. 42.

Il calcolo dell'esito viene effettuato a valle dei controlli amministrativi ed oggettivi, applicando la seguente formula:

$$\text{esito} = \text{capi anomali} / \text{capi accertati}$$

Al riguardo,

- **per animale potenzialmente ammissibile**, si intende un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione;
- **per capi anomali** si intendono i capi riscontrati irregolari a seguito dei controlli amministrativi e/o in loco. Si considerano controlli amministrativi sia i controlli dei servizi veterinari che i controlli di ammissibilità;
- **per capi accertati** si intendono i capi per i quali sono soddisfatte tutte le condizioni previste per la concessione degli aiuti.

Qualora un'azienda sia soggetta tanto ai controlli amministrativi quanto ai controlli in loco, si determina un unico esito sommando i capi riscontrati anomali in entrambi i controlli qualora sia possibile individuare esattamente i singoli capi anomali, evitando di conteggiare due volte il medesimo capo risultato anomalo in entrambi i controlli. Qualora non fosse possibile individuare esattamente i singoli capi anomali in entrambi i controlli, devono essere calcolati due esiti distinti e si applica l'esito più penalizzante per l'azienda.

La percentuale di riduzione determinata si applica per lo specifico intervento per il quale sono riscontrati capi anomali.

In particolare, ai sensi dell'art. 6 comma 9 del Dlgs. 17 marzo 2023 n. 42, l'importo totale dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto nell'ambito di un intervento zootecnico è versato in base al numero dei capi accertati, a

condizione che in seguito ai controlli amministrativi o in loco:

- a) non si riscontrino più di tre capi non accertati;
- b) i capi animali non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali.

In mancanza delle condizioni di cui alle precedenti lett. a) e b), l'importo totale dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto nell'ambito del regime di aiuto è ridotto di una percentuale calcolata secondo la formula sopra riportata, considerando altresì che gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati nel sistema di identificazione e di registrazione degli animali sono considerati animali per i quali sono state riscontrate inadempienze, a prescindere dal loro status per quanto riguarda il rispetto dei criteri di ammissibilità.

Il citato art. 6 del Dlgs. 17 marzo 2023 n. 42 al comma 10 stabilisce quindi, che:

- a) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è inferiore o uguale al 20 per cento, la riduzione è effettuata in tale misura;
- b) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 20 per cento ma inferiore o uguale al 30 per cento, la riduzione è effettuata nella misura di due volte tale percentuale;
- c) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 30 per cento, non è concesso alcun aiuto o sostegno;
- d) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 50 per cento, non è concesso alcun aiuto o sostegno e il beneficiario è tenuto, altresì, a restituire una somma supplementare pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di capi dichiarati e il numero di capi accertati. Se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

Si precisa che gli animali per i quali è riscontrata, all'esito dei controlli amministrativi e in loco, una qualsiasi inadempienza agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dal Reg. (UE) n. 2021/520, recante le modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429, e dal D.lgs. 5 agosto 2022, n. 134, concorrono alla determinazione dell'esito e all'applicazione della sanzione supplementare in questione.

Di seguito il riepilogo delle riduzioni e sanzioni sopra descritte:

Irregolarità riscontrate	Percentuale di riduzione determinata	EFFETTO
Fino a 3 capi	Nessuna riduzione percentuale.	Nessuna riduzione percentuale
Oltre 3 capi	Fino al 20%	Applicazione della percentuale di riduzione determinata
	Oltre il 20% e fino al 30%	Applicazione del doppio della percentuale di riduzione determinata
	Oltre il 30% e fino al 50%	Esclusione dal pagamento

Irregolarità riscontrate	Percentuale di riduzione determinata	EFFETTO
	Oltre il 50%	Esclusione dal pagamento. Inoltre il beneficiario deve restituire una somma supplementare per un importo equivalente alla differenza tra il numero di capi dichiarati e il numero di capi accertati. Se l'importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni civili successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato

12.6 SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI CONDIZIONALITA' (c.d. Condizionalità rafforzata)

L'articolo 7 del Dlgs 17 marzo 2023 n.42 dispone che siano sanzionati gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti, a norma del Titolo III, capo II del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione dei criteri di gestione obbligatori (CGO) previsti dalla legislazione dell'Unione europea o delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) definite conformemente all'articolo 13 e all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115.

L'articolo 8 comma 1 del Dlgs 17 marzo 2023 n.42 dispone che sia L'Organismo pagatore a determinare le sanzioni per la violazione delle regole di condizionalità rafforzata in base alla gravità, alla portata, alla durata e alla ripetizione della violazione accertata.

In caso di violazione non intenzionale, la riduzione applicata è pari al 3% del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità. L'Organismo pagatore può, sulla base della valutazione della violazione, ridurre la percentuale fino all'1% del totale dei pagamenti (comma 2).

Qualora la violazione non intenzionale non abbia conseguenze sul conseguimento dell'obiettivo della norma o del criterio di gestione interessati o qualora produca conseguenze irrilevanti, non si applicano le sanzioni (comma 3).

Qualora la violazione non intenzionale abbia gravi conseguenze sul conseguimento dell'obiettivo della norma o del criterio di gestione interessati o costituisca un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali, l'Organismo pagatore può applicare un aumento fino al 10 per cento della percentuale di riduzione sul totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità (comma 4).

Per gli obblighi di condizionalità controllati con il Monitoraggio da satellite, ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116, le sanzioni possono essere ridotte dall'Organismo pagatore fino alla percentuale dello 0,5 per cento del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità rafforzata (comma 5).

In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione è pari al 15 per cento dell'importo totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità (comma 6).

13. PAGAMENTI

13.1 PAGAMENTO DEGLI ANTICIPI

Ai sensi dell'art. 44, paragrafo 2, secondo comma, del Reg. (UE) 2021/2116 e dell'art. 75, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1306/2013, a partire dal 16 ottobre, è consentito agli Stati membri di versare anticipi fino al 50 % per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e fino al 75 % per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali.

Con Regolamenti di esecuzione (UE) n. 2024/2434 e n. 2024/2445, la Commissione europea ha innalzato la suddetta percentuale fino al 70% per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e fino all'85 % per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali, riferiti sia agli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 sia agli impegni di cui al Reg. (UE) n. 2021/2115.

Gli anticipi, come previsto dall'art. 4, comma 2, del DM 4 agosto 2023 n. 410739, sono erogati in relazione alle domande risultate ammissibili all'esito dei controlli amministrativi e di monitoraggio, tenendo conto delle risultanze delle attività di verifica già svolte sui requisiti non monitorabili, per tutti gli interventi soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici (AMS).

L'Organismo pagatore ARGEA ha applicato quanto stabilito Circolare di Agea Coordinamento n. 68775 del 16 settembre 2024 contenente i criteri di pagamento dell'anticipo per i pagamenti diretti.

13.1.1 INTERVENTI EROGABILI IN FASE DI ANTICIPO

I pagamenti diretti interessati al pagamento dell'anticipo sono i seguenti:

- a) sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- b) sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- c) sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori
- d) regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, articolati nei seguenti ecoschemi :
 - pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
 - pagamento per inerbimento delle colture arboree;
 - pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
 - pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
 - pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.
- e) sostegno accoppiato al reddito, esclusivamente riferito ai seguenti settori relativi alle superfici:
 - frumento duro
 - semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola)
 - riso
 - barbabietola da zucchero

- pomodoro destinato alla trasformazione
- olio d'oliva
- agrumi
- colture proteiche comprese le leguminose.

13.1.2 MISURA DELL'ANTICIPO

La Circolare Agea 68775 del 16 settembre 2024 al paragrafo 3 stabilisce gli importi unitari da applicare nella fase di anticipo per ciascuno dei diversi interventi.

In particolare, per il sostegno di base al reddito (titoli) è possibile erogare il 68% del valore del portafoglio titoli dei singoli agricoltori, in considerazione delle successive attività di riduzione lineare del valore dei titoli che devono essere eseguite per alimentare la riserva nazionale 2024. Inoltre, ai fini dell'individuazione della base di calcolo si deve tenere conto dei titoli in portafoglio, esclusi quelli oggetto di trasferimento in attesa di validazione.

Inoltre, al fine di tutelare il Fondo UE, sono state adottate specifiche cautele circa l'erogazione dell'anticipo per uno o più dei seguenti interventi:

- a. eco-schema 1, livelli 1 e 2;
- b. sostegno accoppiato – pomodoro da trasformazione;
- c. sostegno accoppiato – semi oleosi (colza e girasole)
- d. sostegno accoppiato – agrumi;
- e. sostegno accoppiato – olio d'oliva.

Per tali interventi è possibile che le condizioni di ammissibilità all'aiuto presenti al momento di erogazione dell'anticipo subiscano delle modifiche tali da determinare un recupero in capo all'agricoltore.

In tal caso, per garantire l'esecuzione del recupero tramite compensazione nella fase di pagamento del saldo, l'erogazione dell'anticipo è disposta nei limiti dell'importo dovuto a saldo per il pagamento dei titoli e del sostegno redistributivo.

13.1.3 CONTROLLI SUI SETTORI INTERESSATI DAL PAGAMENTO DELL'ANTICIPO

Come previsto dalle disposizioni vigenti l'anticipo può essere corrisposto solo se sono state ultimate le verifiche delle condizioni di ammissibilità relative ai controlli amministrativi di cui all'art. 72 del Reg. (UE) n. 2116/2021 e agli artt. 11 e ss. del DM 4 agosto 2023 n. 410739, fermo restando le cautele da adottare a tutela del Fondo laddove si rendesse necessario un recupero in capo all'agricoltore nonché, ove applicabile, quanto previsto dalla circolare AGEA prot. 57040 del 19 luglio 2024.

Tenuto conto del fatto che l'anticipo è fissato in misura pari rispettivamente al 70% per i pagamenti diretti e all'85% per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali, ed al fine di evitare il rischio di pagamenti eccessivi, l'anticipo deve essere calcolato anche sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42 che introduce un meccanismo sanzionatorio sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

13.1.4 CONTRIBUTO AGLI STRUMENTI DI GESTIONE DEL RISCHIO

L'art. 9 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che, ai sensi dell'art. 19, del Reg. (UE) 2021/2115, a partire dal 2023 una percentuale pari al 3% dei pagamenti diretti, da corrispondere agli agricoltori per ciascun anno di domanda, è assegnata al "Fondo Agricat di mutualizzazione nazionale eventi catastrofici", attivato nell'ambito degli strumenti di gestione del rischio, disponibile per tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti per l'anno di domanda in questione.

Pertanto, il suddetto prelievo sarà eseguito a partire dalla fase di erogazione degli anticipi PAC come disciplinato dalla circolare AGEA OC prot. 68585 del 19 settembre 2023.

13.2 PAGAMENTO DEI SALDI

La Circolare di Agea Coordinamento n. 89138 del 25 novembre 2024 ha fissato gli importi unitari da applicare per il pagamento dei saldi, tali importi potranno subire variazioni in fase di chiusura della campagna dei pagamenti 2024 sulla base dell'eventuale aggiornamento/perfezionamento degli esiti istruttori.

Per quanto riguarda il pagamento del sostegno di base al reddito per la sostenibilità, in considerazione del fatto che i titoli potrebbero subire delle modifiche del loro attuale valore ed anche l'importo dei pagamenti potrebbe essere soggetto a riduzioni lineari per garantire il rispetto dei plafond, si è ritenuto che in via prudenziale e cautelativa, si applichi un tasso di riduzione stimato al 3% rispetto al pagamento del saldo della domanda unificata – pagamenti diretti 2024, fino a quando non saranno concluse le istruttorie della DAR.

Per tutti i regimi di aiuto che prevedono la definizione di un importo unitario di riferimento, il calcolo dello stesso si è basato sui dati disponibili alla data della Circolare di OC di riferimento. Tutto ciò in modo da poter successivamente aggiornare in aumento, se del caso, il valore dell'importo unitario sulla base del perfezionamento di tutte le istruttorie a livello nazionale.

I pagamenti potranno essere eseguiti in favore dei beneficiari per i quali risultano ultimati i controlli amministrativi e in loco, relativi sia alle condizioni di ammissibilità che agli impegni.

Rimangono esclusi dal pagamento del primo ciclo di saldi l'eco-schema 1 e gli interventi del sostegno accoppiato zootecnico per i quali il DM 23.12.2022 n. 660087 prevede che le condizioni di ammissibilità possono maturare fino al 31 dicembre 2024 e per i quali non è prevista una richiesta di capi in domanda unica da poter utilizzare per il calcolo dell'importo unitario.

Nella circolare AGEA prot. n. 68775 del 16 settembre 2024 relativa agli anticipi 2024, per gli interventi relativi all'eco-schema 1 e al sostegno accoppiato del settore pomodoro da trasformazione, semi oleosi (colza e girasole), agrumi e olio d'oliva, è stato previsto un meccanismo di cautela a tutela del Fondo UE, per garantire l'esecuzione di eventuali recuperi tramite compensazione dal pagamento del saldo dovuto per la domanda unica 2024. Nello specifico è stata applicata una limitazione dell'importo erogabile in fase di anticipo per i suddetti interventi nei limiti dell'importo dovuto a saldo per il pagamento dei titoli e del sostegno redistributivo.

Conseguentemente, per gli agricoltori che hanno percepito anticipi per gli interventi sopra indicati rimane la cautela adottata nella fase di anticipo ai fini del pagamento dei saldi. Invece, per gli agricoltori che in fase di anticipo non hanno ricevuto alcun importo in relazione agli interventi sopra indicati oggetto di cautela è possibile erogare il pagamento relativamente al sostegno di base al reddito per la sostenibilità (titoli) e al sostegno redistributivo secondo le percentuali e gli importi definiti dalla presente circolare.

14. CONTROLLI FASE PAGAMENTO

13.1 CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

In applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, modificato dall'art. 48-bis della Legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro.

La Circolare AGEA n. 12575 del 17 febbraio 2020 chiarisce che *“con particolare riferimento alle concessioni di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, l'acquisizione della documentazione antimafia spetta all'ente concedente”*.

L'art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, detta i termini per il rilascio delle informazioni antimafia. Il comma 3 stabilisce che decorsi i termini fissati nel comma 2 (30 gg) si può procedere anche in assenza del rilascio dell'informazione, all'erogazione sotto condizione risolutiva, di contributi e finanziamenti; nei casi di urgenza, si può anche procedere immediatamente, senza attendere tale termine.

Il ricorso alla procedura di urgenza prevista all'art. 92, comma 3, del suddetto decreto legislativo, che consente di procedere immediatamente all'erogazione dei pagamenti sotto condizione risolutiva in assenza della documentazione antimafia, è eccezionale e deve intendersi ammesso esclusivamente nei casi in cui ricorrano ragioni di particolare urgenza legate alla corresponsione dei contributi agricoli unionali nei termini perentori previsti dalla regolamentazione europea ovvero per non incorrere nel mancato riconoscimento di spesa da parte dell'Unione europea e sempreché sia stato adempiuto l'obbligo dell'inserimento nella BDNA della documentazione necessaria all'accertamento antimafia.

Il versamento delle erogazioni può in ogni caso essere sospeso fino alla ricezione da parte dell'Amministrazione richiedente dell'informativa antimafia liberatoria (comma 5, art. 92).

Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193.

L'interessato deve comunicare al SIAN (fascicolo aziendale), tramite il CAA di rappresentanza, le informazioni per compilare la dichiarazione sostitutiva, necessaria per la richiesta dell'informazione antimafia. La dichiarazione sostitutiva ha validità di sei mesi. In assenza della dichiarazione sostitutiva non sarà attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

I beneficiari e i CAA delegati sono pertanto invitati a verificare periodicamente la completezza e l'aggiornamento dei dati necessari per la richiesta della documentazione antimafia tramite la BDNA.

Dal 30 novembre 2021 è stata resa disponibile in ambito SIAN una specifica funzionalità per la gestione delle verifiche antimafia propedeutiche al pagamento delle domande di aiuto intestate a beneficiari deceduti prima dell'erogazione. La procedura attivata consente - in presenza di domande di aiuto intestate a soggetti deceduti, di acquisire e gestire gli esiti del controllo antimafia sull'erede tramite il canale stabilito con la convenzione sottoscritta tra AGEA e la BDNA e le funzionalità presenti nel fascicolo aziendale. Nello specifico, ove l'importo da erogare superi la soglia prevista dalla vigente normativa in materia antimafia, la

verifica viene eseguita sull'erede delegato.

Qualora pervenga un'informazione positiva, cioè qualora sussistano cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67, commi 1 e 8 del D.lgs. 159/2011 o sussistano i tentativi di infiltrazione mafiosa, il beneficiario decade dal diritto all'aiuto.

Dalla campagna 2024 il controllo viene effettuato in relazione all'importo complessivo richiesto in domanda Unificata.

Con nota prot. 26236 del 28 marzo 2025, in merito ai pagamenti SIGC I° e II° pilastro è stato disposto che, persistendo criticità irrisolte nella piattaforma BDNA che impediscono la tempestiva lavorazione degli esiti delle richieste trasmesse, criticità già segnalate con nota AGEA prot. n. 19435 del 6 marzo 2025 del Direttore al Ministero dell'Interno, unitamente alla necessità di garantire l'erogazione dei pagamenti interventi, entro il termine perentorio del 30 giugno 2025, si configurano le ragioni di urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 3 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

I pagamenti sono, pertanto, disposti sotto condizione risolutiva, ferma restando l'attivazione delle procedure di recupero dell'indebito in caso di successivo rilascio di certificazione/informazione interdittiva. L'attivazione della procedura d'urgenza è comunque subordinata alla presenza e correttezza della documentazione valida e aggiornata nel fascicolo necessaria ai fini dell'inoltro della richiesta alla BDNA.

Di seguito gli indicatori relativi al controllo:

CODICE	VALORE	DESCRIZIONE
AM1	01	DOMANDA NON PAGABILE PER ANOMALIA ANTIMAFIA
AM1	02	DOMANDA PAGABILE CON RICHIESTA DI CERTIFICATO ANTIMAFIA SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA
AM1	03	DOMANDA PAGABILE CON RICHIESTA DI CERTIFICATO ANTIMAFIA SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA - PROCEDURA DI URGENZA
AM1	04	DOMANDA PAGABILE CON RICHIESTA DI CERTIFICATO ANTIMAFIA SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA PUNTUALE
AM1	11	DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA ASSENTE, DICHIARAZIONE ANTIMAFIA ASSENTE
AM1	12	DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA PRESENTE, DICHIARAZIONE ANTIMAFIA ASSENTE
AM1	13	DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA NON VALIDA, DICHIARAZIONE ANTIMAFIA ASSENTE
AM1	14	DICHIARAZIONE ANTIMAFIA ASSENTE
AM1	15	CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA NON APPROVATA (ESITO BDNA POSITIVO)
AM1	16	CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA SCADUTA
AM1	17	RICHIESTA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA SCADUTA
AM1	18	DICHIARAZIONE ANTIMAFIA PREDISPOSTA, IN ATTESA DI INOLTRO ALLA BDNA
AM1	19	DICHIARAZIONE ANTIMAFIA IN ATTESA DI PROTOCOLLO BDNA
AM1	20	DICHIARAZIONE ANTIMAFIA SENZA PROTOCOLLO BDNA, IN ANOMALIA
AM1	21	DICHIARAZIONE ANTIMAFIA SENZA PROTOCOLLO BDNA, IN INSERIMENTO
AM1	22	DICHIARAZIONE ANTIMAFIA CON PROTOCOLLO BDNA, AGLI ATTI
AM1	23	DICHIARAZIONE ANTIMAFIA CON PROTOCOLLO BDNA, IN ANOMALIA
AM1	24	RICHIESTA ANTIMAFIA CON PROTOCOLLO BDNA, IN LAVORAZIONE DA MENO DI 30 GIORNI
AM1	25	RICHIESTA ANTIMAFIA CON PROTOCOLLO BDNA, IN ISTRUTTORIA DA MENO DI 30 GIORNI
AM1	26	CERTIFICATO ANTIMAFIA ASSENTE CON RICHIESTA IN LAVORAZIONE DA ALMENO 30 GIORNI
AM1	27	CERTIFICATO ANTIMAFIA ASSENTE CON RICHIESTA IN ISTRUTTORIA DA ALMENO 30 GIORNI
AM1	28	CONDIZIONE ESITO BDNA NON PREVISTA
AM1	29	CONDIZIONE ESISTENZA DICHIARAZIONE ANTIMAFIA NON PREVISTA

13.2 VERIFICHE CERTIFICAZIONE IBAN

In applicazione di quanto stabilito dal Reg. (UE) 127/2022 del 7 dicembre 2021 e dall'art. 5, comma 5-bis, della Legge 11 novembre 2005 n. 231, l'Organismo pagatore è tenuto a disporre il pagamento dell'aiuto esclusivamente mediante versamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal beneficiario e allo stesso intestato.

Pertanto, l'indicazione del codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica in maniera univoca il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto, risulta essere requisito obbligatorio richiesto dalla legge, ponendosi come condicio iuris per la definizione del procedimento amministrativo di pagamento dell'aiuto stesso.

I controlli sulla domanda prevedono anche:

- che il codice IBAN identificativo del conto corrente sul quale effettuare il versamento dell'aiuto sia indicato;
- che il conto corrente sia attivo al momento del versamento del pagamento da parte dell'Organismo pagatore.

Qualora non sia stato possibile effettuare il versamento degli importi ammessi per problemi legati all'IBAN, il beneficiario viene escluso dall'aiuto qualora non risolva entro il 30 giugno dell'anno di campagna successivo.

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	EFFETTO dell'Indicatore di controllo	CORREGGIBILITA' ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
M01	01	INCOMPLETEZZA DEI DATI RELATIVI AL C/C BANCARIO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	Correggibile attraverso la modifica dell'IBAN indicato per la domanda
M01	02	INCONGRUENZA DEI DATI RELATIVI AL C/C BANCARIO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	
M01	04	MANCATA INDICAZIONE CONTO CORRENTE BANCARIO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	
M01	05	CONTO CORRENTE BANCARIO CHIUSO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	
M01	06	CONTO CORRENTE NON VALIDO PER IL PAGAMENTO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	
M01	07	CONTO CORRENTE CON VERIFICA ICBPI NEGATIVA	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	
M01	08	CONTO CORRENTE CON PLURI-DICHIARANTI	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	
M01	B1	CONTO CORRENTE RESPINTO DAL SISTEMA INTERBANCARIO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	

13.3 PAGAMENTI MINIMI RICHIESTI

In applicazione dell'art. 8 del DM 23.12.2022 n. 660087, i pagamenti diretti non sono erogati se l'importo da corrispondere è inferiore a euro 300 (trecento) prima dell'applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni ai sensi dell'art. 18 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	EFFETTO dell'Indicatore di controllo	CORREGGIBILITA' ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
F81	01	IMPORTO INFERIORE AL VALORE MINIMO PREVISTO DALLA NORMA	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	Non correggibile

13.4 FONDO AGRICAT

Come previsto dalla Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) è stato istituito il “*Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo, brina e siccità*” (Fondo AgriCat).

Il Fondo opera a copertura dei rischi catastrofali nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno e la durata della copertura mutualistica, per ciascun prodotto, è definita dal regolamento del Fondo ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera c) del DM 667236, del 30 dicembre 2022.

L'organismo pagatore ARGEA esegue un prelievo **obbligatorio** pari al 3% calcolato sulle somme destinate agli agricoltori percettori di pagamenti diretti a titolo della PAC 2023-2027 (I pilastro aiuti diretti), i quali, ai sensi dell'art. 8 del DM n. 667236 del 30 dicembre 2022, aderiscono alla copertura mutualistica del Fondo mediante presentazione della Domanda Unica annuale e, contestualmente, si impegnano a rispettare quanto previsto dal Regolamento del Fondo, dalla normativa nazionale e dell'Unione di riferimento.

Il prelievo sulla domanda unica aiuti diretti viene eseguito a partire dal 16 ottobre 2024 (riferito all'anno di campagna 2024), data dalla quale è possibile versare gli anticipi FEAGA, ed è eseguito su ogni successivo pagamento, anche se posto in essere oltre il termine regolamentare del 30 giugno.

Pertanto, il prelievo può intervenire in momenti diversi per ciascun beneficiario, anche in esercizi finanziari successivi a quello di pagamento della domanda unica aiuti diretti.

I singoli interventi della domanda unica aiuti diretti sui quali eseguire il prelievo obbligatorio sono i seguenti:

- sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;
- misure di sostegno accoppiato al reddito a superfici e per gli animali.

Il prelievo è eseguito dall' Organismo pagatore ARGEA in relazione a tutte le domande uniche degli aiuti diretti che presentano almeno un intervento ammissibile di cui sopra, nella misura del 3% di ciascun pagamento, sugli importi accertati al netto di riduzioni e sanzioni di ammissibilità e prima di qualsiasi recupero di somme da eseguire nei confronti del beneficiario, compresa la compensazione di eventuali debiti iscritti nel Registro nazionale debiti (RND).

13.5 COMPENSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL REG.(UE) 128/2022

L'OP ARGEA, ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2116, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari. In particolare, si ricorda quanto è previsto dall'articolo 31 del Reg. (UE) n. 128/2022 del 21 dicembre 2021, in materia di recupero di importi indebitamente erogati:

“Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla legislazione nazionale, gli Stati membri compensano gli importi indebitamente versati derivanti da irregolarità in sospeso di un beneficiario, accertata in conformità della legislazione nazionale, con i futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario che effettuerà l'organismo pagatore responsabile del recupero del credito”.

L'OP ARGEA deduce gli importi dei debiti in essere di un beneficiario iscritti nel Registro Nazionale dei Debiti, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario.

13.6 COMPENSAZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS

Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 marzo 2006, n. 81, prevede che *“in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine l'Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale”*

I crediti INPS maturati a partire dal 2006 nei confronti degli agricoltori per i quali risulta aperto un fascicolo aziendale vengono registrati nella banca dati debitori dell'OP ARGEA.

In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

15. PROCEDIMENTO DOMANDA UNIFICATA – PAGAMENTI DIRETTI

Il procedimento relativo alla Domanda unificata – Pagamenti Diretti, la cui gestione è di competenza della Unità Organizzativa Pagamenti Diretti del Servizio Autorizzazione pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMPA di ARGEA, è regolamentato dalle norme comunitarie e dalle norme nazionali, che costituiscono il parametro di legittimità dell'attività amministrativa, e si svolge interamente sul Sistema informativo SIAN di cui al D.lgs. 30 aprile 1998 n. 173.

Il rispetto dei termini istruttori previsti dai Regolamenti UE e dalla normativa nazionale costituisce presupposto necessario ed imprescindibile del procedimento poiché l'esecuzione dei pagamenti fuori termine (effettuati oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda unica) può determinare il mancato rimborso da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art 5 Reg. (UE)2022/127.

Il procedimento è interamente automatizzato in tutte le sue fasi così come previsto dalle norme unionali e in linea con le disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale.

Il procedimento ha inizio automaticamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande, così come stabilita dai regolamenti comunitari, e si sviluppa mediante controlli di ammissibilità e coerenza effettuati dal sistema SIAN.

Tutti gli esiti, le verifiche e le informazioni rilevanti sono resi disponibili esclusivamente attraverso la piattaforma SIAN. Gli esiti dei controlli e delle verifiche sono consultabili sul SIAN secondo le seguenti modalità:

- direttamente dal beneficiario, in qualità di utente qualificato, mediante accesso con SPID, CIE o CNS;
- tramite il Centro di Assistenza Agricola (CAA) delegato, che accede ai dati del fascicolo aziendale in base al mandato conferito.

Nel caso in cui i controlli automatizzati evidenzino la carenza di requisiti previsti per i vari interventi, qualora le c.d. anomalie siano considerate sanabili, i beneficiari o i CAA delegati possono procedere alla correzione nei termini e con le modalità previste dalle presenti istruzioni operative, e comunque in assenza di un diverso termine entro il **13 giugno 2025**, per consentire la verifica definitiva delle condizioni di ammissibilità entro il termine del 30 giugno 2025 (comma 2 dell'art 44 del Reg. (UE) 2021/2116).

L'esito positivo del controllo e il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta sono visualizzabili dal beneficiario sul SIAN e valgono come comunicazione di chiusura del procedimento

Resta salva la facoltà dell'OP ARGEA di procedere ad un nuovo riesame della Domanda nei casi normativamente previsti (ridefinizione da parte di AGEA Coordinamento di importi unitari, taglio lineare titoli, errore amministrativo, ecc.).

15.1 DOCUMENTI DEL PROCEDIMENTO DOMANDA UNIFICATA ACCESSIBILI

In considerazione della elevata numerosità dei procedimenti delle Domande unificate (compresi quelli di controllo), delle scadenze dei termini fissati dalla normativa europea per l'effettuazione dei pagamenti a valere sui fondi europei e delle informazioni associate ai vari procedimenti, l'eventuale esercizio del generale diritto di accesso da parte degli interessati, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, deve inevitabilmente essere temperato con l'ottica della gestione secondo le modalità del "teleprocedimento".

A tal proposito, l'OP ARGEA incentiva l'uso della telematica anche per quanto riguarda l'accesso al procedimento amministrativo.

A tal fine, il SIAN è strutturato per mettere a disposizione e consentire ai singoli beneficiari l'accesso alla maggior parte delle informazioni relative alle rispettive Domande, che danno conto dell'intero procedimento, scandito dai termini dettati dalla normativa comunitaria, dall'avvio alla conclusione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si precisa che i documenti e le informazioni consultabili sul SIAN, che fanno parte del procedimento della Domanda unificata, sono i seguenti:

- mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
- scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- domanda di pagamento;
- dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
- check-list delle istruttorie eseguite;
- eventuali comunicazioni al beneficiario (ad esempio: PEC, lettere raccomandate);
- disposizioni amministrative diffuse attraverso i siti istituzionali, ecc.;
- informazioni relative ai pagamenti effettuati.

È quindi nella disponibilità degli interessati prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti, mediante le informazioni messe a disposizione del CAA mandatario da parte di ARGEA sul SIAN, ovvero, per i soli utenti qualificati, anche accedendo direttamente ai servizi di consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati.

Pertanto, ciascuna eventuale richiesta di informazioni o documenti relativi alla Domanda unificata dovrà essere necessariamente preceduta da una fase di autonoma verifica della effettiva mancanza di disponibilità sul SIAN delle informazioni o documenti richiesti.

Saranno prese in considerazione unicamente le richieste di informazioni e di accesso agli atti, che pervengano dal CAA al quale il beneficiario ha conferito mandato e che riportino espressamente le motivazioni per cui non sia stato possibile recuperare le informazioni e/o i documenti nelle modalità sopra indicate.

Dette richieste, da inoltrarsi all'indirizzo pec del protocollo di ARGEA (argea@pec.agenziaargea.it), dovranno essere sottoscritte da parte del soggetto avente titolo (beneficiario, responsabile CAA, legale di fiducia, ...), riportando i dati che consentano l'univoca identificazione del beneficiario, della/e domanda unica/e interessata/e e delle informazioni/documenti richiesti.

ARGEA OP archiverà d'ufficio le richieste di informazioni o di accesso agli atti presentate in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte o quelle contenenti richieste di informazioni già disponibili sul SIAN.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni operative vengono pubblicate sul sito www.sardegnaagricoltura.it

Visto

Servizio APC FEAGA/FEAMP

Il Direttore

Tullio Satta

Il Direttore Generale

Gianni Ibba

ALLEGATO I - RIFERIMENTI NORMATIVI

Le disposizioni unionali e nazionali cui fare riferimento sono indicate nelle circolari di seguito riportate.

Base giuridica Unionale

- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche;
- Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE - Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'unione;
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di

scambio sicuro di informazioni;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione del 12 febbraio 2024 che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024;
- Regolamento (UE) 2024/1468 del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;
- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2023)6990 del 23 ottobre 2023, da ultimo modificato con Decisione C(2024)8662 del 11/12/2024.

Base giuridica Nazionale

- D.lgs. 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;
- Decreto ministeriale 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- DM 30 dicembre 2022 n. 667236 recante disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- D.M 9 marzo 2023 n. 0147385, recante disposizioni del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.

- D.M 9 marzo 2023 n. 0147634 del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea: Modifica dell'allegato VI del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 - Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- Decreto MASAF del 30 marzo 2023 n. 0185145: Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- DM del 15 dicembre 2023 n. 690602 - Modifica all'articolo 17 "pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale" e all'articolo 19 "pagamento per la salvaguardia di olivi di interesse paesaggistico" del D.M. 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- DM 21 febbraio 2024 n. 83709 - Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività;
- DM 26 febbraio 2024 n. 93348 recante disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027.
- Decreto 29 febbraio 2024 n. 0101344 - Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale"
- Decreto 09 maggio 2024 n. 207565 -Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024;
- Decreto 28 giugno 2024 n. 289235 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024;
- Decreto 29 luglio 2024 n. 341205 - Posticipazione termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024

- Circolare AGEA prot. n. 29528 del 12 aprile 2024 - Disciplina attuativa del D.M. n. 83709 del 21 febbraio 2024 concernente nuove disposizioni generali e nuova regolamentazione delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA).

Fascicolo Aziendale

- DM 12 gennaio 2015 n. 162, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali relativo alla "semplificazione della gestione della PAC";
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120;
- DM 1° marzo 2021 n. 99707 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Circolare AGEA Coordinamento prot. N. 67143 del 12/09/2023 – Disciplina relativa al fascicolo aziendale
- Circolare AGEA prot. N. 21371 del 14 marzo 2024 - Domanda unificata interventi SIGC a superficie, fascicolo aziendale e nuovo SIPA a partire dalla campagna 2024. Atto unico;
- Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore ARGEA n. 8 del 24 aprile 2024 - Gestione del Fascicolo Aziendale, indicazioni in merito alla Politica Agricola Comune per la campagna 2024 e successive;
- Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore ARGEA n. 11 del 9 maggio 2024 – Gestione del Fascicolo Aziendale, indicazioni in merito alla Politica Agricola Comune per la campagna 2024 e successive. Modifica delle Istruzioni Operative n. 8 del 24 aprile 2024 in tema di sfalcio.
- Nota ARGEA prot. 90882 del 16/12/2024 – Domanda unica 2024 – applicazione delle disposizioni previste dalle istruzioni operative del fascicolo aziendale n. 11 del 10 maggio 2024 in tema di sfalcio dei pascoli. Modalità di acquisizione della documentazione e proroga dei termini di integrazione documentale.

DOMANDA UNICA

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 28 maggio 2021, n.0248981 - Disposizioni urgenti concernenti il sostegno accoppiato per l'olio d'oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle Autorità competenti divenute improduttive a causa della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*: deroga al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018;
- DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- DM 4 agosto 2023 n. 410739 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e

controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;

- Decreto MASAF del 27 settembre 2023 n. 525680 - Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa;
- Circolare AGEA prot. n. 26882 del 12 aprile 2023 - Disciplina relativa alla Domanda Unica di pagamento a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 - requisiti e livello minimo di informazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 68585 del 19.09.2023 - Disposizioni sul prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e sul finanziamento del Fondo AgriCat - Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali alle produzioni agricole causati da alluvioni, gelo o brina e siccità;
- Circolare AGEA prot. n. 69294 del 21.09.2023 - Linee guida per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e/o a capo sulla base di impegni di gestione - Versione finale - 6 settembre 2023;
- Circolare AGEA prot. n. 97806 del 30.12.2023 - Programmazione PAC 2023 - 2027. Consolidamento e validazione Layer Pratiche Locali Tradizionali (PLT). Disciplina per la gestione e per i controlli. Modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 25772 del 6 aprile 2023;
- Circolare AGEA prot. N. 21371 del 14 marzo 2024 - Domanda unificata interventi SIGC a superficie, fascicolo aziendale e nuovo SIPA a partire dalla campagna 2024. Atto unico;
- Circolare AGEA n. 37262 del 10 maggio 2024 Disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande di aiuto, di pagamento e domanda unificata per la campagna 2024 - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 26882 del 12 aprile 2023;
- Circolare AGEA n. 52656 del 1° luglio 2024 - DM 28 giugno 2024 n. 289235 – eco-schema 5 e proroga DU 2024 - proroga termini di presentazione delle domande 2024, eco-schema 5 e chiarimenti;
- Circolare AGEA n. 59597 del 30 luglio 2024 - DM 29 luglio 2024 n.0341205. Proroga termini di presentazione delle DU 2024; Proroga termine di presentazione delle dichiarazioni integrative per la campagna 2024 (Eco-schema 1); Sostegno accoppiato al reddito per il pomodoro da trasformazione.
- Circolare AGEA n. 68775 del 16 settembre 2024 - Anticipi PAC 2024 – Interventi pagamenti diretti e in ambito sviluppo rurale – interventi SIGC
- Circolare Agea prot. n. 89138 del 25 novembre 2024 - Pagamenti diretti nell'ambito degli interventi FEAGA 2024 – Saldi PAC 2024” ;
- Circolare Agea n. 542 del 7 gennaio 2025 - Pagamento 2024 Eco schema 5.1. Interventi pagamenti diretti SIGC;
- Circolare Agea n. 25895 del 27 marzo 2025 - Domanda unica 2024 - pagamento saldi eco-schema 1 – integrazione alla circolare AGEA.2024/89138 del 25.11.24
- Circolare AGEA prot. n.35328 del 30 aprile 2025 - Domanda unica 2024 – Pagamento saldi Sostegno Accoppiato al reddito – Zootecnia
- Circolare AGEA prot. n. 35823 del 5 maggio 2025 - Circolare Agea prot. n. 35328 del 30.04.2025 Domanda unica 2024 – Pagamento saldi Sostegno Accoppiato al reddito. Zootecnia – SEGUITO.

- Circolare AGEA prot. n. 38431 del 13 maggio 2025 - Domanda Unica 2024 – Pagamento dei saldi BISS, CRISS, CYS e attribuzione dei titoli da Riserva Nazionale
- Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore ARGEA n. 13 del 28 maggio 2024 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della Domanda Unificata – Campagna 2024 + Allegati.
- Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore ARGEA n. 17 del 17 giugno 2024 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 – Integrazione delle Istruzioni n. 13 del 28 maggio 2024 per la compilazione e la presentazione della Domanda Unificata – Campagna 2024
- Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore ARGEA n. 19 del 5 luglio 2024 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Istruzioni operative per la compilazione e la presentazione della Domanda Unificata - Campagna 2024 - Sostituzione delle Istruzioni n.13 del 28 maggio 2024 e n.17 del 17 giugno 2024
- Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore ARGEA n. 20 dell'1 agosto 2024 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Istruzioni operative per la compilazione e la presentazione della Domanda Unificata - Campagna 2024 – Modifica delle Istruzioni operative n. 19 del 5 luglio 2024 – Ulteriore proroga termini.
- Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore ARGEA n.10 del 07/04/2025 – Riforma della politica agricola comune – Comunicazioni relative alle fattispecie di forza maggiore e circostanze eccezionali o cessione di azienda rispettivamente ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e dell'art. 3 Reg. (UE) n. 2022/1173 per i pagamenti diretti + allegato.
- Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore ARGEA n. 19 del 21 maggio 2025 - Chiarimenti relativi all'intervento Eco-schema 4 (pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento) nonché in materia di sanzioni applicate in generale agli eco-schemi. Domanda 2024.
- Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore ARGEA n. 20 del 3 giugno 2025 - Eco-schema 4 (pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento) - Domanda 2024. Modifica dei termini delle Istruzioni operative n. 19 del 21 maggio 2025 per la presentazione delle rinunce.

Titoli e Riserva Nazionale

- Circolare AGEA prot. n. 20232 del 17.03.2023 - Aggiornamento del valore dei titoli PAC per il periodo di programmazione 2023-2027, a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Circolare AGEA prot. n. 25739 del 06.04.2023 - Aggiornamento del valore dei titoli PAC per il periodo di programmazione 2023-2027, a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115. Seguito circolare AGEA prot. n.

20232 del 17 marzo 2023;

- Circolare AGEA prot. n. 26880 del 12.04.2023 - Procedimenti di trasferimento titoli, pignoramento e pegni di titoli - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Circolare AGEA prot. n. 35478 del 12.05.2023 - Riserva nazionale per l'attribuzione dei titoli PAC - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Circolare AGEA prot. n. 49115 del 26.06.2023 - Procedura di calcolo dell'utilizzo dei titoli PAC;
- Circolare AGEA prot. n. 29166 del 11.04.2024 - Manuali tecnici per la gestione delle istruttorie delle domande di accesso alla riserva nazionale (DAR) di cui al DM 23.12.2022 n. 660087 e delle funzionalità istruttorie in ambito SIAN – campagna domande SIGC 2024;
- Circolare AGEA prot. n. 62513 del 9 agosto 2024 - Procedimenti di trasferimento titoli, pignoramento e pegni di titoli - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 – integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 26880 del 12 aprile 2023.
- Circolare AGEA n. 11700 del 13 febbraio 2025 - Proroga dei termini di scadenza delle istruttorie delle DAR 2024.

Agricoltore in attività

- Circolare AGEA prot. n. 12874 del 22 febbraio 2023 - Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Circolare AGEA prot. n. 64738 del 29 agosto 2024 - Agricoltore in attività – Definizione del pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro - campagna 2024.

Giovane Agricoltore

- Circolare AGEA prot. n. 35149 del 12.05.2023: Giovane agricoltore - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti.
- Circolare AGEA n. 12395 del 14 febbraio 2025 - Proroga dei termini del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori 2024.

Aiuti accoppiati

- Decreto 22 maggio 2024, prot. 229362 - Modifica del decreto 27 settembre 2023 per quanto concerne i quantitativi minimi per ettaro di sementi certificate per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027
- Circolare AGEA n. prot. n. 76310 del 16 ottobre 2023 Sostegno accoppiato al reddito - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti;
- Circolare AGEA prot. n. 95978 del 20.12.2023 - Art.27 del DM 23 dicembre 2022 n.66087 - Sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza;

- Circolare AGEA prot. N. 21371 del 14 marzo 2024 - Domanda unificata interventi SIGC a superficie, fascicolo aziendale e nuovo SIPA a partire dalla campagna 2024. Atto unico;
- Circolare AGEA prot. n.62399 del 9 agosto 2024 - Adempimenti istruttori per l'intervento sul sostegno accoppiato al reddito per colza e girasole, di cui all'art.27 del DM 23.12.2022 n. 660087 – campagna 2024 – Chiarimenti
- Circolare AGEA prot. n. 66450 del 6 settembre 2024 - Adempimenti istruttori per gli interventi sul sostegno accoppiato per olio di oliva e agrumeti specializzati di cui agli artt. 31 e 32 del DM 23.12.2022 n. 660087 – Campagna 2024 – Chiarimenti
- Nota AGEA prot. n. 19445 del 6 Marzo 2025. Intervento sul sostegno accoppiato al reddito per colza e girasole, di cui all'art.27 del DM 23.12.2022 n. 660087 - Intervento sul sostegno accoppiato per olio di oliva e agrumeti specializzati di cui agli artt. 31 e 32 del DM 23.12.2022 n. 660087 – Riconoscimento delle organizzazioni di produttori – Aggiornamento annuale delle basi associative – Riconoscimento;

Eco-schemi

- Decreto MASAF del 2 Agosto 2024 n. 353015 - Adeguamento delle percentuali di riduzione e/o della baseline dall'eco-schema 1 Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale.
- Circolare AGEA prot. 2664 del 12.01.2024 - Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1) - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti;
- Circolare AGEA prot. n. 28164 del 08.04 2024 - chiarimenti ai fini del pagamento degli eco-schemi a superficie;
- Circolare AGEA prot. n. 28624 del 09.04.2024 - Applicazione delle riduzioni o esclusioni per violazioni dei regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (Eco-schemi) – attuazione del DM 26 febbraio 2024 n. 93348;
- Circolare AGEA n. 43941 del 31 maggio 2024 - Eco-schema 1- Disciplina relativa ai termini di presentazione delle dichiarazioni integrative per la campagna 2024- modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 2664 del 12 gennaio 2024
- Circolare AGEA n. 52656 del 1 luglio 2024 - DM 28 giugno 2024 n. 289235 – eco-schema 5 e proroga DU 2024 - proroga termini di presentazione delle domande 2024, eco-schema 5 e chiarimenti;
- Circolare AGEA n. 57312 del 22 luglio 2024- DM 28 giugno 2024 n. 289235 – eco-schema 5. 1 - ulteriori chiarimenti. Integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 52656 del 1° luglio 2024;
- Circolare AGEA prot. n. 61335 del 6 agosto 2024 - DM 02.08.24 n. 353015 – eco-schema 1 – errata corregge circolare AGEA prot. 61090 del 5 agosto 2024;
- Circolare AGEA prot. n. 64225 del 27 agosto 2024 - Proroga termine di presentazione delle dichiarazioni integrative per la campagna 2024 – eco-schema 1:
- Circolare AGEA prot. n. 84514 del 9 novembre 2024 - Chiarimenti relativi all'intervento Eco-schema 4 (pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento) nonché in materia di sanzioni applicate

agli eco-schemi – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 28624 del 09.04.24.

- Circolare Agea n. 542 del 7 gennaio 2025 - Pagamento 2024 Eco schema 5.1. Interventi pagamenti diretti SIGC.
- Circolare AGEA prot. n. 21408 del 13 marzo 2025- Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Integrazione alla Circolare Agea AMS 2024 prot. n. 57040 del 19.07.2024 relativamente al monitoraggio dell'Eco-schema 4.

Controlli

- Circolare AGEA prot. n. 48025 del 14.06.2024 - Procedura di selezione del campione di controllo per gli anni di domanda 2024 e seguenti per gli interventi soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) basati sulla superficie e sugli animali e per i requisiti di condizionalità
- Circolare AGEA prot. n. 57040 del 19 luglio 2024 - Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Campagne 2024 e seguenti;
- Circolare AGEA n. 65915 del 4 settembre 2024 - Condizionalità rafforzata – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) 2021/2115 – campagna 2024
- Circolare AGEA prot. n. 94668 del 13 dicembre 2024 - Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Campagne 2024 e seguenti – Monitoraggio mediante marker Rischio Abbandono
- Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore ARGEA n. 22 del 23/12/2024 – Campagna 2024 – Domanda Unificata – Interventi Aiuti diretti e Sviluppo Rurale – Controlli tramite sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System – AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 e procedura di definizione delle richieste di correzione o di aggiornamento della parcella di riferimento 2024.
- Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore ARGEA n. 8 del 01/04/2025 – Campagna 2024 – Domanda Unificata – Interventi Aiuti diretti e Sviluppo Rurale – Controlli tramite sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System – AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Integrazioni alle Istruzioni Operative n. 22 del 23 dicembre 2024 in tema di impegni pertinenti di condizionalità.
- Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore ARGEA n. 9 del 03/04/2025 – Campagna 2024 – Domanda Unificata – Controlli Tempestivi degli Interventi a Superficie – articoli 22 e 25 del DM 4 agosto 2023 n. 410739. Partecipazione degli esiti tecnici attraverso la Verifica Collaborativa (VECO) e chiusura del procedimento di controllo + allegato
- Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore ARGEA n. 18 del 20/05/2025 – Campagna 2024 – Controlli di condizionalità rafforzata tramite sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System – AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Integrazioni alle Istruzioni Operative n. 22 del 23 dicembre 2024 e n. 8 del 01 aprile 2025.

Certificazioni antimafia

- LEGGE 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;
- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 - procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 - Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia;
- Istruzioni Operative n. 1 del 11 febbraio 2022 – Disposizioni emergenziali da Covid-19 in materia di documentazione antimafia – Modifica e integrazione alle Istruzioni Operative n. 6 del 12 marzo 2021.
- Istruzioni Operative n. 19 del 14 ottobre 2022 - Disposizioni in materia di documentazione antimafia – Modifica delle Istruzioni Operative n. 1 dell'11.02.2022 – Ripristino procedura ordinaria.

Accesso agli atti

- Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- D.lgs. 30-12-2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69;
- D.P.C.M. 22-7-2011 - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



modificazioni.

ALLEGATO II - DEFINIZIONI

Sono qui riportate le definizioni utili ai fini del presente documento

- **Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA):** L'art. 68, c. 1, del Reg. (UE) n. 2021/2116 stabilisce che il SIPA è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a ortofoto aeree o spaziali. Il SIPA consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare spazialmente i dati costitutivi del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) a livello di parcella agricola nonché di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro dei diversi regimi di aiuto dell'Unione.
- **Carta Nazionale dell'uso del suolo (CNDS):** Determinazione oggettiva dell'occupazione del suolo svolta attraverso la fotorestituzione delle ortofoto aeree relative all'ultimo triennio supportate dall'utilizzo di immagini satellitari per la definizione del macrouso attribuito a ciascun appezzamento.
- **parcella di riferimento** (*Layer RP - Reference Parcel*): creata sul presupposto del blocco fisico, rappresenta una porzione di territorio omogenea per determinazione dell'occupazione del suolo, delimitata da confini fisici ed indipendentemente dal reticolo catastale. La parcella di riferimento viene aggiornata in funzione delle istanze di riesame accolte dall'Amministrazione e dagli aggiornamenti relativi ai controlli oggettivi
- **materiale geografico:** mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIPA tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri;
- **sistema nazionale di riferimenti basato su coordinate:** È un sistema a cui si riferiscono le coordinate geografiche di ciascuna componente del territorio (appezzamento, parcella di riferimento, parcella agricola ecc.) espresso nel sistema WGS 84 fuso 32 e 33.

Altre definizioni utili ai fini del presente documento sono le seguenti:

- **particella catastale:** porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia delle Entrate-Territorio (A.d.T.);
- **isola aziendale:** Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore (possedute o in affitto), individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale. In base a tale definizione, un'azienda può essere costituita da una o più isole aziendali.
- **appezzamento:** è una porzione continua di terreno, facente parte di una Parcella di Riferimento e può coincidere con essa. L'Appezzamento individua superfici omogenee per gruppo di colture, così come indicate dall'azienda in fase di compilazione del piano di coltivazione
- **parcella agricola:** una porzione continua di terreno, sottoposta a dichiarazione da parte di un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture. Se un Appezzamento è oggetto di una domanda di aiuto esso prende il nome di Parcella agricola
- **superficie misurata:** la superficie rilevata sul GIS, corrispondente all'area del poligono che delimita uno specifico uso del suolo;
- **superficie accertata:** la superficie attribuita a seguito dei controlli oggettivi; deriva dalla superficie misurata, dopo l'applicazione della tolleranza tecnica, qualora possibile, e la decurtazione delle tare impostate manualmente;

- **superficie determinata:** la superficie dichiarata (domanda non campione) o la superficie accertata (domanda campione), ridotta o confermata in seguito all'applicazione dei controlli amministrativi;
- **superficie ammissibile:** la superficie sulla base della quale si corrisponde l'aiuto; deriva dalla superficie determinata diminuita delle superficie sanzionata;
- **superficie sanzionata:** superficie corrispondente alle sanzioni applicate a seguito di irregolarità rilevate;
- **Superficie determinata** = superficie ammissibile + superficie sanzionata. .

ALTRE DEFINIZIONI UTILI SONO:

- **CUAA:** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;
- **UTE:** l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;
- **UT:** Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- **S.I.G.C.** (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto, confermato dal Reg (CE) n. 73/2009.
- **S.I.A.N.** (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).
- **G.I.S.:** Sistema informativo geografico che associa e riferenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000
- **UBA:** Unità Bovine Adulte

Codice	Descrizione
OC	AGEA quale Organismo di Coordinamento degli Organismi Pagatori
CAA	Centro di assistenza agricola
CNDS	Carta Nazione dell'uso del suolo
DU	Domanda Unica
OP ARGEA	Organismo Pagatore ARGEA
BDN	Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina
SIGC	Sistema Integrato di Gestione e Controllo
RNT	Registro Nazionale Titoli
SIPA	Sistema Identificazione Parcella Agricola

Vistato da Tullio Satta
il 06/06/2025

Il Direttore Generale
Gianni Ibba
*Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.*